



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 28 settembre 2015

INDICE

IFEL - ANCI

28/09/2015 Il Sole 24 Ore	7
Investimenti a rischio blocco	
28/09/2015 Corriere di Romagna - Forlì	10
Patto per il lavoro, campagna informativa della Cgil	
28/09/2015 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Basilicata	11
La Regione pagherà le spese Po Fesr	

FINANZA LOCALE

28/09/2015 Corriere della Sera - Nazionale	13
Sangalli: «Attenzione alla fiducia, per tante famiglie e imprese la ripresa non è ancora arrivata»	
28/09/2015 Corriere della Sera - Nazionale	15
Il pasticcio dell'Imu, evasione ed errori: buco da 5,6 miliardi	
28/09/2015 Corriere Economia	16
I comuni procedono in ordine sparso	
28/09/2015 Corriere Economia	17
Affitti Il business cresce, ma il Fisco frena	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	19
Partecipate locali, una su cinque in «rosso» prolungato	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	21
L'altalena infinita di annunci e rinvii	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	22
La mediazione allarga il tiro anche alle imposte sulla casa	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	24
Contraddittorio anche per la Tarsu	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	25
Sbloccadebiti, da ripensare anche nei Comuni	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	26
Concorso obbligatorio anche per le promozioni	

28/09/2015 Il Sole 24 Ore	27
Il «doppio voto» va giustificato	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	28
Acqua, entro mercoledì passaggio ai gestori unici	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	30
Per il Dup calendario da fissare nel regolamento di contabilità	
28/09/2015 La Repubblica - Nazionale	31
"Migranti, nei comuni no ai lavori gratis" la protesta delle Coop	
28/09/2015 La Repubblica - Affari Finanza	32
La tentazione del Cipe un'agenzia per le opere	

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

28/09/2015 Corriere della Sera - Nazionale	34
Cassa depositi e prestiti, la partita dei rendimenti per i conti e lo sviluppo	
28/09/2015 Corriere della Sera - Nazionale	36
Furlan: il welfare aziendale non sostituirà il sindacato	
28/09/2015 Corriere Economia	37
La spinta di Orlandi sul rientro dei capitali	
28/09/2015 Corriere Economia	38
Patuelli «Banche salvate dai clienti? Non succederà, lo dice la Costituzione»	
28/09/2015 Corriere Economia	40
Banche «Perché le più solide sono Intesa e Unicredit»	
28/09/2015 Corriere Economia	42
Equitalia-Cbill: pagamenti più facili	
28/09/2015 Corriere Economia	43
Fatture Bocciate regioni, province e scuole	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	45
I vincoli e le promesse della legge di Stabilità	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	46
Fiscal compact, corsa a ostacoli	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	48
Unico, i controlli prima dell'invio	

28/09/2015 Il Sole 24 Ore	51
Fallimenti, come scegliere il curatore	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	53
Ai contratti di solidarietà lo stesso tetto della Cigs	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	54
Cassa integrazione: con il bonus-malus raddoppiano i costi	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	57
Rallenta la spesa energetica	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	59
Ridotti gli spazi per la sospensione	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	60
Ridotti gli spazi per la sospensione	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	61
Riscossione, restyling a due face*	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	63
La Ctp diventa monocratica ma solo per eseguire le pronunce	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	64
Dal 1° giugno 2016 possibile ottenere subito le somme dovute dall'ufficio	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	65
Conciliazione giudiziale, più tempo per chiudere	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	67
Exit tax, sospensione possibile anche dopo fusioni e scissioni	
28/09/2015 Il Sole 24 Ore	68
Il valore normale guida il trasferimento della sede in Italia	
28/09/2015 La Repubblica - Nazionale	70
Renzi: "Noi più forti dei tedeschi" Ma metà ripresa dipende dall'auto	
28/09/2015 La Repubblica - Affari Finanza	72
Gros: "C'è troppa rigidità decisioni lente e complesse"	
28/09/2015 La Repubblica - Affari Finanza	74
Voluntary disclosure, ancora rebus per gli studi legali	
28/09/2015 La Repubblica - Affari Finanza	75
"Jobs act, sgravi, eco bonus siamo ripartiti, ma non basta"	

28/09/2015 Il Messaggero - Nazionale	77
Manovra, giro di vite sulle slot machine	
28/09/2015 ItaliaOggi Sette	79
Il volto umano del fisco	
28/09/2015 ItaliaOggi Sette	80
Chi litiga con il Fisco avrà più tempo per conciliare	
28/09/2015 ItaliaOggi Sette	82
Riscossione, dilazioni ampliate	
28/09/2015 Il Giornale - Nazionale	84
Diktat di Berlino a Volkswagen 10 giorni per mettersi in regola	
28/09/2015 QN - La Nazione - Nazionale	85
Pensioni flessibili, la linea del governo «Niente pasticci: scelta permanente»	

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

28/09/2015 Il Messaggero - Roma	87
Ama, rifiuti trattati nel Nord Europa	
<i>ROMA</i>	

IFEL - ANCI

3 articoli

Nei bilanci 2016 di Regioni ed enti locali brusca frenata degli stanziamenti per infrastrutture e altre opere

Investimenti a rischio blocco

Con il pareggio di bilancio ridotti a un terzo i preventivi di spesa pubblica
Gianni Trovati

U pagina 3 pRischiano la paralisi gli investimenti pubblici. A frenare la spesa in conto capitale per le opere pubbliche non sono solo le coperture da trovare per la manovra. Sui conti di Regioni ed enti locali pesa anche la legge sul pareggio di bilancio che verrà applicata proprio da gennaio 2016. Nel Def previsto un calo della spesa in conto capitale del 10% per i prossimi 4 anni, mentre le Regionia statuto ordinario hanno programmato solo 4,5 miliardi di di investimenti. A farne le spese i Comuni più virtuosi. pln questi giorni i tavoli di Palazzo Chigi e del ministero dell'Economia sono carichi dei dossier in preparazione della manovra, in un cantiere dominato dalle parole d'ordine dei tagli fiscali e della riapertura di finestre "anticipate" per la pensione. Si tratta dei temi classici per una manovra "espansiva", ma nelle prospettive della finanza pubblica si nasconde ancora una buona dose di austerità. La si incontra alla voce «investimenti», ed è quindi tutt'altro che indifferente per le prospettive di crescita effettiva del reddito nazionale. Tradotta dal linguaggio dei conti, la «spesa in conto capitale» significa infatti infrastrutture, strade, edilizia, ma anche opere contro il dissesto idro-geologicoe per il rinnovamento energetico, rinnovamento di strutture (per esempio sanitarie)e investimenti per la valorizzazione di immobili. Il «pareggio» Schiacciata fra tagli, patti di stabilità ed esigenze politiche che spesso guardano altrove, questa spesa è in flessione da anni, ma a partire dal 2016 rischia grosso per l'entrataa regime del pacchetto di regole sul «pareggio di bilancio», cioè l'effetto più diretto prodotto sulla nostra finanza pubblica dall'ondata dell'austerità in salsa europea. La loro nascita risale infatti al 2012, l'anno dell'Imu, della riforma Fornero e del primo tentativo strutturato di spending review: ad aprile fu riscritto l'articolo 81 della Costituzione nel nome del pareggio del bilancio, e a dicembre finì in modo trionfale (solo quattro i voti contrari nell'ultimo passaggio al Senato) l'iter di approvazione della legge attuativa, la 243/2012, con la previsione di farla partire a regime dal 1° gennaio 2016. A livello nazionale è stato appena rinviato di un altro anno, al 2018, proprio in nome della "flessibilità" contrattata con Bruxelles per dare più spinta alla ripresa, ma per i conti di Regioni ed enti locali l'appuntamento è rimasto in agenda per l'anno prossimo e porta con sé parecchie conseguenze: una complessa griglia di regole ai saldi di bilancio, e una stretta al debito che impedisce ai territori di generare nuovo passivo in misura superiore a quello rimborsato nello stesso periodo. Si tratta di una regola aurea per un Paese super-indebitato come il nostro, ma bisogna ricordare che il 92% del debito pubblico è scritto nei bilanci dell'amministrazione centrale: la nuova austerità, per ora, si concentrerebbe quindi solo sull'altro 8%, che pesa sui conti delle Regioni e, in misura minore, di Comuni e Province. Il rischio, evocato in modo corale da amministratori di ogni colore politico, è il «blocco assoluto degli investimenti», ma sarebbe sbagliato liquidare la questione come la solita cantilena anti-tagli: anche al Governo la preoccupazione è palpabile, soprattutto da parte dei tecnici, ed è intenso il lavoro per provarea smussare un po' la novità in chiave attuativa. Regioni al palo Con quali esiti al momento non si sa, perché la via maestra sarebbe quella di intervenire direttamente sulla legge con cui nel 2012 si è deciso di attuare l'articolo 81 della Costituzione riscritto in chiave rigorista: per ritoccare questa legge "rafforzata", però, servirebbe la maggioranza assoluta in entrambe le Camere, un obiettivo praticamente irraggiungibile mentre si scaldano i motori della manovra. Quali saranno le conseguenze? Per calcolare numeri precisi è presto, ma molto si può già leggere nei documenti ufficiali di finanza pubblica. Il primo è il Documento di economia e finanza (Def) appena aggiornato dal Governo, che nei prossimi quattro anni prevede una flessione del 10,4% della spesa in conto capitale messa in campo da tutta la Pubblica amministrazione, centrale e locale. Ma le cifre più allarmanti si leggono quando si stringe l'inquadratura sui soli conti

regionali: il prossimo anno, stando ai bilanci di previsione 2015-2017 delle Regioni, la spesa in conto capitale nei territori a Statuto ordinario supererà di qualche spicciolo i 4,5 miliardi di euro, per scendere ancora di un miliardo abbondante nel 2017. Il confronto con le cifre previste per quest'anno rischia in qualche caso di essere fuorviante, perché più di una Regione ha caricato sul 2015 tutta la possibilità teorica di investimento prima dell'arrivo delle nuove regole, ben sapendo che sarebbe riuscita a far partire davvero solo una quota più o meno leggera di questo libro dei sogni. Resta il fatto che con i 16-20 miliardi medi all'anno impegnati finora dalle sole Regioni a Statuto ordinario, gli investimenti adombrati per il futuro prossimo dai Governatori sono a livelli di miseria. «È un disastro, che può costarci anche oltre un punto di Pil» taglia corto Massimo Garavaglia, assessore al Bilancio della Lombardia e già attivissimo vicepresidente della commissione Bilancio al Senato per la Lega Nord. Ma i toni non cambiano quando si arriva in aree più "governative": «Senza gradualità nell'applicazione delle nuove regole si brucia ogni possibilità di investimento. Le Regioni accettano la sfida dei sacrifici, noi per esempio abbiamo ridotto da 16 a 3 le Asl e tagliato drasticamente organici dirigenziali e non, ma bisogna poter reinvestire per lo sviluppo». Il fronte dei Comuni Per le stesse ragioni, il clima è teso anche nei Comuni, che l'anno prossimo vorrebbero festeggiare l'addio dopo oltre 10 anni, promesso dal Governo, al Patto di stabilità. Qui il quadro è ancora più articolato, perché secondo le prime stime la manovra potrebbe rivelarsi nel complesso espansiva, ma con enormi problemi di distribuzione. Senza correttivi, i problemi peggiori arriverebbero ai Comuni con i conti più in ordine, con poco debito da rimborsare (per liberare nuovi mutui) e l'avanzo, cioè il "risparmio" dagli anni precedenti, ancora bloccato. gianni.trovati@ilsole24ore.com

La dinamica delle spese in conto capitale scritta negli ultimi bilanci preventivi degli enti a Statuto ordinario
Impegni di competenza in milioni

Il taglio nelle Regioni

15.815 4.523 817 294 230 401 111 778 493 225 191 270 411 676 508 236 350 15 339 95 26 227 27 Lazio
Totali Liguria Abruzzo Calabria 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
2016 430 3.001 1.036 920 1.451 1.723 Molise Puglia Marche Umbria Veneto Toscana 2015 2016 2015
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 1.589 1.748 1.720 Emilia
Romagna Basilicata Campania Piemonte Lombardia Fonte: Bilanci preventivi delle Regioni

LA PAROLA CHIAVE

Pareggio di bilancio 7 Le regole sul pareggio di bilancio discendono dall'articolo 81 della Costituzione, riformato nel 2012 e attuato dalla legge 243 dello stesso anno. Il debutto a regime è previsto dal 1° gennaio 2016 per Regioni ed enti locali, e prevede: 1) L'obbligo di pareggiare i bilanci dal punto di vista del saldo di parte corrente (entrate e spese ripetitive) e del saldo finale (che comprende il totale di entrate e uscite), sia a preventivo sia a consuntivo. Nel caso delle Regioni, queste regole riguardano sia la gestione sanitaria sia quella extra-sanitaria; 2) Il vincolo al debito: gli enti non possono accendere nuovo debito per somme superiori a quelle che prevedono di rimborsare nell'anno. A livello regionale è possibile una distribuzione degli spazi di indebitamento fra gli enti, che mantenga inalterato il risultato complessivo 3) Una serie di compensazioni fra Stato ed enti locali per i riflessi fiscali delle differenze fra la crescita potenziale e quella effettiva

In picchiata

LE PREVISIONI

CHE COSA E' SUCCESSO FINORA 323 430 817 230 n.d. 294 202 401 520 920 94 111 835 778 n.d. 225
225 493 110 191 95 91 270 26 27 508 444 362 236 227 21 27 15 15 99 339 2017 2016 2015 70.000
60.000 50.000 3.368 4.523 15.815 Totale regioni 64.134 50.589 2015 Stato -14,9% 42.091 43.726 2016
2014 3.001 Calabria 1.036 2017 25.224 58.093 -28,2% Regioni 18.120 2014 1.589 4.147 -10,4% -59,6%
45.000 37.500 30.000 2.020 1.674 2014 2015 19.503 2016 -43,6% Comuni 2017 12.501 11.001 2014
64.299 54.566 62.642 Fonte: Istat 58.546 Lombardia 57.603 Province 40.229,5 411 676 34.349,7 33.624,8

2008 2011 2008 2011 20.149 24.699 1.451 1.723 Fonte: Istat e Upi 2.102 2.922 2008 2011 2008 2011
14.306 16.965 2018 2019 1.748 350 1.720 Fonte: Nota di aggiornamento al Def Fonte: Bilanci preventivi
delle Regioni Fonte: Ragioneria generale dello Stato Fonte: Ragioneria generale dello Stato Elab. del Sole
24 Ore su dati Istat e Ifel Abruzzo Basilicata Campania Lazio Emilia Romagna -2,6% -7,3% +0,8% -1,6%
LE PROSPETTIVE DELLA PA CENTRALE Gli stanziamenti di competenza in conto capitale In milioni di
euro I CALCOLI DEL GOVERNO La spesa in conto capitale delle amministrazioni pubbliche Previsioni in
milioni e differenza % rispetto all'anno precedente Liguria Marche Molise Piemonte Puglia Toscana Umbria
Veneto I CONTI DELLE REGIONI La dinamica delle spese in conto capitale scritta negli ultimi bilanci
preventivi degli enti a Statuto ordinario Impegni di competenza in milioni GLI STANZIAMENTI PER LE
SPESE IN CONTO CAPITALE NEI DIVERSI COMPARTI DELLA PA NEGLI ULTIMI ANNI Spese in milioni.
Regioni, Province e Comuni al netto di c onc ess ioni di c rediti, antic ipaz ioni ed es tinz ione di debiti

Patto per il lavoro, campagna informativa della Cgil

Stefani: «Invertire la marcia della crisi a partire dalla legalità e per dare valore al lavoro»

IMOLA. Cgil imolese riunita, giovedì scorso, per discutere e avviare la campagna di consultazione sul Patto per il lavoro dell' Emilia Romagna, siglato lo scorso luglio da Cgil, Cisl, Uil, Regione Emilia Romagna, associazioni d' impresa, enti locali, Anci, università, banche e Forum del terzo settore. L' attivo delle delegate e dei delegati si è svolto alla presenza di Mirto Bassoli, della segreteria regionale della Camera del lavoro. «Il Patto per il lavoro - spiega Paolo Stefani, segretario generale Cgil Imola - rappresenta un accordo importante tra la Regione e tutte le associazioni datoriali e sindacali, che conferma l' alto livello delle relazioni ma soprattutto la volontà concreta, definendo finanziamenti e tempi, per invertire la marcia della crisi verso uno sviluppo del territorio, per l' occupazione, a partire dalla legalità e per dare valore al lavoro». Un patto che punta a costruire l' Emilia Romagna di domani attraverso investimenti pubblici per 15 miliardi «che saranno destinati alla costruzione di nuova e buona occupazione, puntando sulla contrattazione tra le parti sociali, in una cornice di legalità e trasparenza, con il rispetto della clausola sociale nell' aggiudicazione di appalti pubblici e privati tutelando tutti i posti di lavoro in ogni cambio appalto». Questi e altri punti qualificanti del Patto per il lavoro (dall' Agenzia regionale per il lavoro al Fondo pubblico per la sanità integrativa, all' impulso alla formazione e all' alternanza scuola-lavoro) sono per la Cgil oggetto di un' ampia campagna informativa tra i lavoratori, i pensionati e i disoccupati, che sono invitati a partecipare e votare il Patto. Per informazioni: www.cgilimola.it.

NTI LOCALI RIUNIONE A POTENZA AL DIPARTIMENTO FINANZE CON L'ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI ANCI E UPI

La Regione pagherà le spese Po Fesr

Impegno a favore di Comune e Province. Le somme entro la fine dell'anno

COMUNI Salvatore Adduce, dell'Anci I La Regione pagherà entro il 2015 le spese di investimento relative al Po Fesr 2007/2013 e tutte le spese di investimento giacenti al 21 settembre presso l'Ufficio Ragioneria. A tale risultato si è giunto nell'incontro tra Regione Basilicata, Anci e Upi al Dipartimento Programmazione e Finanze per la definizione delle questioni inerenti il Patto di stabilità. Su richiesta dell'Anci, la Regione ha già liquidato ai Comuni le spese elettorali residue risalenti alla consultazione regionale del 2013, che ammontano a 750.000 euro. Molto più complessa appare ad oggi la situazione dei crediti di parte corrente che i Comuni vantano dalla Regione. Su tale aspetto ci si è riservati un ulteriore approfondimento anche alla luce delle verifiche che il Dipartimento si è impegnato ad effettuare. Quanto al Patto di stabilità, si è preso atto della rettifica dei calcoli fatti a giugno 2015 attribuendo ai Comuni e alle Province della Basilicata un ulteriore spazio di euro 829.946,36 da ripartire per il 25% alle Province e per il 75% ai Comuni. L'Upi ha suggerito di destinare l'intero importo di 207.736,59 euro alla Provincia di Matera, in considerazione della particolare situazione debitoria della stessa. A conclusione dell'incontro è stato deciso di effettuare un monitoraggio congiunto periodico della situazione finanziaria degli enti considerata la particolare difficile condizione in cui versa la pubblica amministrazione. Alla riunione a Potenza erano presenti, tra gli altri, Salvatore Adduce per l'Anci e Nicola Valluzzi per l'Upi. Sono note le grandi difficoltà che le amministrazioni locali sono chiamate a fronteggiare in un panorama di crescenti problemi per la finanza locale e proprio per questo l'Anci ha richiesto alla Regione la disponibilità per soluzioni unitarie e consentire ai Comuni di ottenere il pagamento di quanto dovuto e rispettare così i vincoli derivanti dalle norme del Patto di stabilità. Il direttore del Dipartimento Programmazione e Finanze, Elio Manti, ha disposto una dettagliata ricognizione delle liquidazioni giacenti presso l'Ufficio Ragioneria della Regione e che interessano Comuni e Province e si è impegnato a valutare la possibilità di provvedere al pagamento.

FINANZA LOCALE

15 articoli

INTERVISTA Il presidente di Confcommercio

Sangalli: «Attenzione alla fiducia, per tante famiglie e imprese la ripresa non è ancora arrivata»

Antonella Baccaro

ROMA «La ripresa c'è e i segnali sono chiari». Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, è ottimista ma non elude le domande sulle conseguenze del caso Volkswagen sui consumi che proprio ora stanno ripartendo.

Ci saranno effetti?

«È sbagliato escluderlo: la Volkswagen è il top di gamma della innovazione, dell'affidabilità e di molto altro. Un certo effetto sulla fiducia dei consumatori può esserci».

A meno che?

«La multinazionale deve chiarire bene i termini della questione. I consumatori hanno bisogno di capire che, risolto il pasticcio, possono tornare ad acquistare. Il rischio è che si geli il pilastro della nostra ripresa: i consumi di beni durevoli».

C'è una ripresa?

«Il nostro Indicatore dei consumi a luglio ha registrato un aumento del 2,1% rispetto a un anno prima. Ma c'è anche la fiducia di famiglie e imprese ai massimi e il buon andamento del mercato del lavoro e della produzione industriale».

Il governo ha rivisto le proprie stime di crescita.

«Sì, ma la prudenza è d'obbligo per tre motivi. Il primo: la crescita non è ancora solida né diffusa. Molte famiglie e piccole imprese non l'hanno ancora toccata con mano. La perdita di ricchezza in questi anni è stata pesante - i consumi sono tornati sui livelli del 1998 e comunque, rispetto al picco del 2007, abbiamo perso mediamente più di 2.100 euro a testa - e questo ci fa capire la gravità della crisi che abbiamo sofferto e con quanta intensità dobbiamo crescere ora».

Il secondo motivo?

«Le imprese dei nostri settori continuano a soffrire: nei primi sei mesi del 2015 hanno chiuso 35 mila attività commerciali al dettaglio, che vanno ad aggiungersi alle oltre 64 mila che hanno abbassato definitivamente la saracinesca nel 2014, e più di 16 mila tra ristoranti e alberghi. Il terzo motivo riguarda il Sud».

Che vive un gap costante.

«A fronte di un Nord trainato dalle esportazioni e che ha beneficiato dell'effetto Expo, e di una crescita delle regioni centrali, grazie all'espansione dei servizi, il Sud è rimasto indietro. La nostra previsione di +1,1% di Pil per il 2015 è, infatti, sintesi di un +1,5% del Centro-Nord e di un arretramento dello 0,5% del Mezzogiorno».

Qualche segnale positivo?

«L'occupazione in crescita da quattro trimestri consecutivi, anche se non si può ignorare che, rispetto al 2012, il Nord ha perso 26 mila occupati, il Sud, 250 mila unità».

Quale impegno chiede al governo?

«Di trasformare la ripresa in una crescita vera, robusta e duratura tagliando la spesa pubblica improduttiva e abbassando le tasse, a partire da una riduzione generalizzata delle aliquote Irpef già in questa legge di Stabilità».

Critica il taglio della Tasi?

«No, ma ci piacerebbe "seppellire" anche l'Imu sugli immobili strumentali delle imprese, compresi negozi e alberghi, prevedendone la totale deducibilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Carlo Sangalli alla guida di Confcommer-cio dal 2006

Foto: Beni durevoli Sbagliato escludere contraccolpi sui consumi A rischio le vendite di beni durevoli

Il pasticcio dell'Imu, evasione ed errori: buco da 5,6 miliardi

Base imponibile ridotta del 30% rispetto alle attese a fine 2013. Sottratti al Fisco 9,8 miliardi in due anni Le Regioni Calabria e Campania le Regioni dove il divario tra entrate attese e reali è maggiore

Andrea Ducci

ROMA Al ministero dell'Economia non la considerano evasione tout court, ma resta che all'appello mancano 5,6 miliardi di euro. La cifra emerge dal saldo tra il gettito teorico dell'imposta municipale unica (Imu) e il gettito effettivo incassato alla fine del 2013. I tecnici del ministero di Via XX Settembre classificano il buco con il nome di tax gap sull'Imu, la differenza, insomma, tra la stima degli incassi attraverso la tassazione immobiliare e quanto effettivamente ottenuto dalle imposte sulle case. I numeri nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza segnalano un forte scarto tra la cosiddetta base imponibile teorica, pari a 2.615 miliardi di euro, e quella reale, ossia 1.844 miliardi. La differenza equivale a circa il 30% e si traduce in un tax gap di 5,6 miliardi di euro. Ben al di sopra di quanto il governo ha stimato (circa 3,5 miliardi) l'intervento per eliminare definitivamente la tassa sulla prima casa.

Fermo restando che le imposte sulle seconde case continueranno a esserci al ministero stanno valutando come risolvere il problema. Anche perché il tax gap dell'Imu nel 2013 si è rivelato peggiore rispetto a quello dell'anno precedente: nel 2012 all'appello sono mancati infatti 4,2 miliardi. In totale, insomma, nell'ultimo biennio le imposte sulle case hanno garantito alla finanza pubblica 9,8 miliardi di euro meno del previsto. Un dato preoccupante in termini numerici che, tuttavia, nel documento non viene trattato come una forma di evasione fiscale da combattere con ganasce fiscali e lettere intimidatorie dell'Agenzia delle Entrate. Secondo la nota di aggiornamento del Def la «tassazione immobiliare è maggiormente soggetta a forme non patologiche ma fisiologiche di tax non compliance, ovvero di bassa propensione all'adempimento dei contribuenti». La scarsa predilezione a pagare non è, in altri termini, dovuta solo all'intento di evadere. Una parte del buco da 5,6 miliardi è frutto, per esempio, di errori di calcolo nei versamenti. Un altro motivo viene legato a inadempimenti non intenzionali. Proprietari, cioè, che non pagano o pagano in parte «in conseguenza della mancata percezione da parte dei contribuenti, soprattutto non residenti, delle quote di proprietà degli immobili diversi dall'abitazione principale». Il mancato aggiornamento del catasto è un'altra ragione che alimenta il divario tra le attese e gli incassi effettivi. La crisi, poi, ha fatto il resto, spingendo i contribuenti a finanziarsi non pagando le imposte. Un fenomeno che i tecnici chiamano «evasione da riscossione». Chiarito che l'intenzionalità di sfuggire al Fisco è solo una delle ragioni del tax gap il documento restituisce una fotografia dell'evasione su base regionale, assegnando la maglia nera a Calabria (tax gap al 40,6%) e Campania (38%). La più virtuosa è la Valle d'Aosta (12,7%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3,5 miliardi

la copertura necessaria per eliminare definitivamente la tassa sulla prima casa.

Il governo

ha annunciato che questa misura sarà inserita nella prossima legge di Stabilità

Verifica

Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia. Tra i conti dei tecnici del Mef emerge un «tax gap» sull'Imu da 5,6 miliardi

Trend

I comuni procedono in ordine sparso

BA. MILL.

Al 30 giugno, i comuni italiani hanno attivato un totale di 21.833 uffici di fatturazione elettronica (+17%, pari a 3.100 sportelli in più) rispetto alla scadenza del 31 marzo. Non solo, la maggior parte dei Comuni ha in media un solo ufficio predisposto ai pagamenti elettronici. E' quanto emerge dall'ultimo «Rapporto sull'adozione della fatturazione elettronica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese» pubblicato da Agid. Se si considerano, invece, i Comuni che hanno attivato più di 50 uffici di fatturazione elettronica sono 15 in tutto. Si tratta per lo più di capoluoghi di grandi dimensioni (con oltre 80 mila abitanti), ad esclusione del Comune di Foligno. Torino è in testa con 95 sedi, Novara 74, Verona 72. La capitale ne ha inaugurati solamente 51, come Genova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strategie I tassi ai minimi e le prospettive di rivalutazione immobiliare fanno tornare competitiva la locazione residenziale e non

Affitti Il business cresce, ma il Fisco frena

In forte crescita l'acquisto per investimento a Milano. L'Irpef e le tasse locali si mangiano fino al 60% del rendimento
gino pagliuca

Prezzi d'acquisto del mattone ai minimi con prospettive - tutte da verificare nel tempo - di rivalutazione dei beni, rendimenti netti di due-tre punti sopra quelli dei titoli di Stato, Borsa in altalena. Un mix di fattori che sta portando al ritorno di interesse verso l'investimento immobiliare. Per citare un solo dato, l'ultimo rapporto di Tecnocasa segnala che, nel primo semestre del 2015, la quota di acquirenti di case che a Milano hanno comprato per investire e non per abitare è passata dal 13,8% al 19,3%. Una ripresa di appeal che peraltro era stata anticipata dagli operatori istituzionali: il capoluogo lombardo nel primo semestre del 2015 ha attirato infatti il 59% dei capitali impiegati in Italia per immobili da investimento.

Il Fisco per i privati ha un'importanza cruciale; sugli immobili gravano sia imposte patrimoniali, sotto forma di Imu e di Tasi, sia prelievi sui guadagni derivanti dai canoni e, anche se l'ipotesi non ricorre di frequente, sul capital gain, tassato solo se si rivende l'immobile entro cinque anni dall'acquisto.

Al momento non si sa come evolverà l'imposizione patrimoniale; solo con l'approvazione della legge di Stabilità si potrà sapere se e quanto i locatori pagheranno di più. Non è chiaro se la Tasi verrà abolita per tutti o solo per le abitazioni principali e se sarà confermato il tetto alle aliquote Imu o se ai Comuni verrà lasciata la possibilità di alzarle.

Fattore tasse

Un'altra fetta di guadagno viene decurtata dal Fisco sotto forma di prelievo sui canoni; con la tassazione ordinaria gli affitti percepiti dalle persone fisiche diventano imponibili ai fini dell'Irpef e delle addizionali con un misero sconto del 5%, che sale al 33,5% solo nel caso in cui si loca una casa a canone concordato. Per gli immobili residenziali ai privati che affittino ai privati c'è l'alternativa della cedolare secca, un prelievo che elimina Irpef, imposta di registro e bolli, e che consente di forfetizzare l'aliquota al 21% per i canoni liberi e al 10% per i concordati. Agevolazioni che però comportano anche uno svantaggio: il canone non può essere aggiornato ogni anno sulla base dell'indice Istat.

Nella tabella abbiamo calcolato, sulla base dei valori medi catastali di mercato, l'entità del prelievo fiscale sulle locazioni applicato a Milano alle persone fisiche. Partendo dal non residenziale, un ufficio di 100 metri quadrati secondo Nomisma viene in media locato a 13.400 euro all'anno e vale 265mila euro, con un rendimento lordo del 5,1%. Il prelievo Irpef, variabile a seconda del reddito complessivo del contribuente, più Imu, Tasi e registro va da un minimo di 7362 a un massimo di 9.299 euro abbattendo drasticamente la performance effettiva, che scende fino a ridursi all'1,55%.

Commerciale

Per quanto riguarda i negozi, un immobile di valore medio da 100 metri quadri ha un prezzo di 353 mila euro e rende 23.400 euro lordi anno, che però si riducono dopo le tasse di una somma tra 10.811 e 13.260 euro. Il rendimento lordo del 6,6% così scende fino al 2,77%.

Più articolato il discorso sul residenziale, dove il proprietario ha la possibilità di optare tra cedolare secca e tassazione ordinaria e tra canoni liberi e concordati. Nel primo caso non si tratta certo di un dilemma amletico: se si può applicare la cedolare secca è sempre più conveniente. Un immobile medio di 100 metri quadrati a Milano vale secondo Nomisma 300mila euro e paga per affitto a canone libero 14.600 euro all'anno, pari a un rendimento lordo del 4,9%. Con la cedolare secca il prelievo complessivo sui canoni è di 4.821 euro a fronte di una tassazione ordinaria che può superare gli 8mila euro e il rendimento effettivo si posiziona al 3,2%. Il prelievo in percentuale scende molto sui canoni concordati, perché l'Imu è ad aliquota ridotta e la cedolare è al 10%; rimane però il problema che il livello degli affitti lordi è significativamente più

basso di quelli di mercato; per la nostra simulazione abbiamo ipotizzato uno sconto del 30%. Per risultare conveniente il canone concordato dovrebbe essere più basso di non oltre il 15% rispetto al valore di mercato. Nelle città in cui le cose stanno così la maggioranza dei contratti oggi sono concordati; a Milano gli accordi sono stati rivisti al rialzo, ma la distanza dal mercato appare ancora troppo ampia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

!! LA FORBICE Non solo Tasi e Imu: quanto paga una persona fisica sui guadagni immobiliari
Investimento diretto Tassazione su canoni/dividendi LA FOTOGRAFIA Il peso delle imposte sugli immobili
locati a Milano. Immobili da 100 metri quadrati AI MASSIMI Fonte: elaborazioni Corriere Economia su dati
Agenzia Entrate e Nomisma Fonte: stime di Fimaa Milano Reddito imponibile oltre ai canoni Canone libero
con Irpef Residenziale Canone libero con cedolare 15.000 40.000 75.000 Non residenziale - ufficio 15.000
40.000 75.000 Non residenziale - negozio 15.000 40.000 75.000 Qualsiasi Canone concordato con Irpef
Canone libero con cedolare 15.000 40.000 75.000 Qualsiasi Imposte totali 6.046 7.384 8.071 7.362 8.660
9.299 10.811 12.354 13.260 4.821 3.241 3.877 4.218 2.148 Incasso reale 8.554 7.216 6.529 6.038 4.740
4.101 12.489 10.946 10.040 9.779 6.959 6.323 5.982 8.052 Perf. effettiva 2,9% 2,4% 2,2% 2,3% 1,8%
1,5% 3,5% 3,1% 2,8% 3,3% 2,3% 2,1% 2,0% 2,7% Canone annuo medio 14.600 13.400 23.300 10.200
Immobile non residenziale Irpef sul 95% dei proventi + imposta registro Immobile residenziale a canone
libero - Opzione Cedolare secca 21% dei proventi Immobile residenziale a canone concordato - Opzione
Cedolare secca 10% dei proventi Immobile residenziale a canone concordato - Opzione Irpef Irpef sul
66,5% dei proventi + imposta registro Immobile residenziale a canone libero - Opzione Irpef Irpef sul 95%
dei proventi + imposta registro Tassazione sul capital gain Se la rivendita avviene entro cinque anni : Irpef
o in opzione 20%; oltre i cinque anni esente !! 50.000 60.000 70.000 80.000 I contratti di locazione
residenziale stipulati a Milano 2006 2015 42.194 75.041 ! S. Franchino

Conti pubblici VERSO LA LEGGE DI STABILITÀ

Partecipate locali, una su cinque in «rosso» prolungato

Il territorio Record negativo per Calabria e Molise ma in cinque Regioni è in utile una su due Riforma in due mosse Nuove misure a fine anno tra manovra e decreti attuativi della legge Madia La mappa del rischio commissariamento
Valeria Uva

da l'articolo a fianco) che dovrebbe mettere nel mirino soprattutto i «poltronifici», con più consiglieri che dipendenti, resta il nodo delle dismissioni di quelle strutturalmente in perdita. La legge Madia infatti ha previsto che sia un nuovo decreto ad individuare un «con gruo» numero di bilanci in rosso tale da far scattare il commissariamento. Azzerando di fatto la norma, vecchia ma futuribile (perché approvata nel 2013, ma con applicazione ritardata dal 2017) che obbligava alla dismissione dopo quattro anni di chiusura in negativo. Situazione in cui, appunto, secondo i numeri di questo studio si troverebbero già oggi 811 aziende (si veda il grafico in alto). Naturalmente con molte differenze, sia sul territorio che per dimensioni o settori di attività. pQuasi il 20% delle società controllate da Comuni e Province è in perdita strutturale, da almeno tre anni consecutivi. In pratica una su cinque delle aziende in cui uno o più Comuni e Province detengono quote strategiche non sopravvive senza il rifinanziamento pubblico. Se poi si guarda ancora più indietro, fino agli ultimi cinque anni si scopre uno "zoccolo" duro del 10% di partecipate «strategiche» e del 13% di quelle con quote pubbliche minoritarie che non sono riuscite a chiudere un bilancio con il segno «più» per cinque anni di fila. Si potrebbe partire proprio da qui, dai numeri che Cerved Pa, il portale specializzato nelle informazioni societarie, ha elaborato per il Sole 24 Ore del Lunedì. L'ufficio studi ha fotografato i bilanci di oltre 5.770 società di capitale con un socio anche minoritario tra Comuni e Province. Partendo dall'ultimo rendiconto depositato (in maggioranza quello del 2014) e isolando quelle che da uno fino a cinque anni consecutivi hanno registrato perdite (o, al contrario, utili). Mentre il Governo annuncia una nuova stretta sulle 8mila partecipate degli enti locali da inserire nel Ddl di stabilità (si ve- Il territorio A Calabria e Molise va il record negativo: qui in perdita secca da5 anni si trova oltre una controllata su cinque. Al contrario, in cinque regioni, in maggioranza al Nord (Lombardia, Veneto, Marche, Friuli e Basilicata) più della metà delle partecipate strategiche passa l'esame dei conti. Se poi si guarda alle partecipazioni minori, allarma - ancora una volta - il 35% delle perdite in Molise, ma anche il 20% del Lazio e il 22% della Campania, proprio perché si tratta, ovviamente, di aziende che gli stessi enti non considerano strategiche. I settori A soffrire di più è l'immobiliare, complice anche la crisi economica. Qui fa segnare rosso fisso da 5 anni il 26% di tutte le partecipate. Più o meno sullo stesso piano gli altri settori: intorno al 17% di perdite per costruzioni, trasporti e informazione. Va meglio utility ed energia in cui solo l'8% è in difficoltà. Il personale «In Cerved Pa raccogliamo informazioni su 14 mila partecipate pubbliche - precisa Gianandrea De Bernardis, Ad del Gruppo - tra le partecipate locali osserviamo un mondo multiforme, con casi di chiara inefficienza e altri di eccellenza». «Ma - segnala ancora- l'anomalia più evidente è costituita dal gran numero di partecipate in perdita, senza dipendenti ma con un Cda attivo e remunerato». E in effetti su 153 società di capitale che dichiarano zero dipendenti (o un numero non segnalato) - un'anomalia nella anomalia- sono 26 quelle in perdita fissa da 5 anni. E 13 quelle in cui Provincia o Comune comandano.

I conti in tasca

3.275 3.192 3.120 3.030 2.931

5. 152

4. 895

5. 770 5. 568 5. 368 811 512 512 389 389 2. 042 (35,4%) 1. 429 (25,7%) 1. 056 (19,7%) (15,7%) 662 (13,6%) 1.015 1.015 (31%) (31%) 694 694 (21,7%) (21,7%) (16,4%) (16,4%) (12,8%) (12,8%) Totale In perdita CON IL SEGNO MENO Totale In perdita LA SITUAZIONE SUL TERRITORIO QUANDO COMANDA L'ENTE LOCALE Bilanci in perdita per anni consecutivi sul totale delle partecipate dagli enti

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

locali 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Le perdite delle partecipate controllate da Comuni e Province 1
 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Bilanci delle partecipate degli enti locali per Regioni in perdita o utile per
 cinque anni consecutivi Lazio Puglia Sicilia Molise Veneto Liguria Marche Umbria Toscana Abruzzo
 Calabria Emilia R. Piemonte Sardegna Campania Friuli V.G. Lombardia V. d'Aosta* Basilicata* Trentino
 A.A. Totale ** Totale ** PARTECIPATE di cui a controllo pubblico di cui in perdita di cui in utile di cui in
 perdita di cui in utile Num. % su tot. Num. % su tot. Num. % su tot. Num. % su tot. 850 108 12,7 358 42,1
 526 41 7,8 268 50,6 552 71 12,9 204 36,9 306 27 8,8 141 46,0 456 42 9,2 208 45,6 258 16 6,2 144 55,8
 430 44 10,2 190 44,1 244 21 8,6 119 48,8 426 27 6,3 185 43,4 256 15 5,9 125 48,8 384 70 18,2 134 34,9
 190 32 16,8 71 37,3 258 53 20,6 58 22,5 142 24 16,9 33 23,2 206 29 14,0 95 46,1 154 15 9,7 83 53,9 204
 26 12,7 66 32,3 142 15 10,6 46 32,3 140 22 15,7 28 20,0 102 14 13,7 21 20,6 116 20 17,2 27 23,3 67 9
 13,4 21 31,3 114 16 14,0 29 25,4 55 7 12,7 16 29,1 77 18 23,3 11 14,3 53 11 20,8 8 15,1 20 7 35,0 2 10,0
 9 2 22,2 2 22,2 215 47 21,9 43 20,0 144 25 17,3 33 22,9 148 24 16,2 36 24,3 90 14 15,6 28 31,1 134 25
 18,7 38 28,4 83 11 13,3 31 37,3 103 9 8,7 47 45,6 70 6 8,6 41 58,6 37 2 5,4 17 46,0 26 1 3,9 12 46,2 25 2
 8,0 8 32,0 14 2 14,3 7 50,0 (*) Regioni con meno di 50 partecipate; (**) Il totale comprende anche le società
 con bilanci che non hanno registrato 5 anni consecutivi di perdite/utili Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore su
 dati Cerved Pa

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

L'ANALISI

L'altalena infinita di annunci e rinvii

Gianni Trovati

Per tutelare la concorrenza e il mercato, «gli enti locali cedono a terzi le società non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali». A dirlo è la legge finanziaria approvata nel 2007 dal Governo Prodi (gli amanti del genere vadano all'articolo 3, commi 27 e seguenti), ma otto anni dopo siamo ancora alla vigilia della "svolta" sulle partecipate, ora attesa dalla manovra e dai decreti attuativi della riforma Madia. Quella del riordino delle società locali è una lunga storia, che in questi anni è stata dominata dall'accoppiata della prorogae della deroga con il risultato che i vari tentativi, più o meno ambiziosi, sono entrati tutti nel tunnel dei rinvii per poi essere cancellati prima dell'attuazione. La norma del 2007, dopo essere stata sospesa per anni, è addirittura resuscitata con la manovra 2014, che ha prorogato un termine ormai scaduto da tempo dimenticato dai più. Entro la fine di quest'anno, di conseguenza, le partecipazioni contra legem ancora detenute da Regioni ed enti locali avrebbero dovuto "cessare", secondo l'espressione non felice scritta nel 2007. Ma niente paura: il decreto enti locali di luglio è arrivato puntuale con la solita deroga, spiegando che la "cessazione" avrebbe riguardato solo le società da dismettere secondo i piani di razionalizzazione che le amministrazioni locali avrebbero dovuto scrivere in base alla manovra 2014: metà degli enti si è disinteressato di quest'obbligo (tanto non esiste una sanzione) e c'è da scommettere che la nuova scadenza di fine anno passerà senza troppi traumi. Non hanno avuto migliori fortunai tentativi del governo Berlusconi. Nel 2010 il primo di tanti decreti estivi anti-crisi vietò le partecipazioni ai Comuni fino a 30mila abitanti, consentendone una sola a quelli fra 30mila e 50mila. Anche in questo caso la catena dei rinvii è stata solo il prologo per l'abolizione della norma, arrivata tre anni dopo. Identico l'iter vissuto dalla spending review di Monti, che a metà 2012 se la prese con le società strumentali, cioè quelle che lavorano per la P.a. proprietaria, imponendone la privatizzazione o la chiusura entro sei mesi: i sei mesi si sono presto trasformati in un anno e più, poi il tutto è stato cancellato dalla manovra del governo Letta. Ora si ricomincia, con un approccio che secondo la legge Madia sembra più razionale, soprattutto nella parte in cui si concentra sulle società in perdita. Un'altra mossa annunciata è la chiusura delle "scatole vuote", cioè le oltre 2mila società con più amministratori che dipendenti. Una misura utile a fare numero (sull'onda dello slogan da 8mila a mille) e a cancellare un po' di posti di sottogoverno: ma non è certo con le scatole vuote che si fanno le liberalizzazioni.

LA GUIDA PRATICA ALLA RIFORMA Il contenzioso

La mediazione allarga il tiro anche alle imposte sulla casa

Procedura obbligatoria fino a 20mila euro per i tributi gestiti dai Comuni
Giovanni Parente

La mediazione tributaria extra large. Rilancio ed estensione della conciliazione. Sentenze esecutive (da giugno 2016). Restyling delle Commissioni tributarie, con sezioni specializzate. Il Dlgs attuativo della delega fiscale su interpelli e liti tributarie - approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri martedì scorso - cerca di rafforzare gli strumenti deflattivi del contenzioso, puntando soprattutto sulla mediazione tributaria, che da aprile 2012 è obbligatoria prima di presentare ricorso contro gli atti delle Entrate fino a 20mila euro di valore. L'allargamento si vuole quindi replicare la stessa formula anche agli altri enti impositori e dal 1° gennaio 2016 si passerà dalla mediazione, per esempio, anche per tributi di competenza comunale o degli altri enti territoriali (come Ici, Tasi, Tarsu e Tari sui rifiuti) sempre fino a 20mila euro di valore. E il reclamo/mediazione riguarderà in alcune circostanze anche Equitalia e gli altri agenti della riscossione. Poiché i concessionari non hanno la disponibilità del tributo, la procedura varrà soltanto nei casi, ad esempio, di vizi propri delle cartelle di pagamento emesse o impugnazione di fermi di beni mobili registrati o di ipoteche. Il raggio d'azione dell'istituto deflattivo si estende, poi, anche alle liti di valore indeterminabile in ambito catastale. In pratica, tutte quelle cause relative al classamento all'attribuzione della rendita che finora non rientravano nell'ambito applicativo del reclamo/mediazione. Considerando il trend d'ingresso nel 2014 delle liti tributarie nelle Commissioni di primo grado (monitorato dalla Direzione giustizia tributaria del Mef) con le nuove regole si può stimare un bacino potenziale di circa 78mila altre liti interessate dalla mediazione «allargata», il 43% di tutte le nuove controversie in ingresso. I conti, però, bisognerà farli ex post considerando sia il recente passato sia le possibili difficoltà che potrebbero sorgere nel gestire la mediazione. I numeri relativi all'esperienza presso l'agenzia delle Entrate (dove esiste una struttura ad hoc per l'esame delle istanze) dicono che l'indice di mediazione è estremamente diversificato sul territorio e riflette anche differenti attitudini a litigare e a far pace con il fisco. A fronte di una media nazionale del 53,9%, il picco massimo si registra con il 67,8% di Trento e il minimo con il 41,5% in Calabria. La gestione futura dell'incognita è come gli altri enti territoriali riusciranno ad organizzarsi. Ad esempio i Comuni di piccole o micro-dimensioni in cui si aggiunge un'ulteriore "funzione da svolgere" e dove, oltre ai tempi di preparazione del personale, si pone anche il tema del rischio di una strettissima vicinanza tra l'ufficio che emette l'atto rispetto a quello che dovrà rivalutarlo ed eventualmente decidere per un annullamento in autotutela (totale o parziale). Le sezioni specializzate del decreto delegato effettua anche interventi non radicali sul processo tributario e sulla fisionomia degli organi preposti. Oltre alle altre modifiche che si analizzano in queste pagine, va segnalato il debutto (meglio, l'istituzionalizzazione, visto che in alcune Commissioni c'era già una prassi operativa in tal senso) delle sezioni specializzate nelle Ctp e Ctr. L'obiettivo è quello di potenziare la competenza dei giudici soprattutto per l'esame delle «questioni controverse» senza però determinare un aumento delle sezioni attualmente esistenti. L'istituzione sarà disciplinata da un provvedimento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt). Per quanto riguarda, invece, i ruoli direttivi, l'incarico di presidente ha durata quadriennale eventualmente rinnovabile per altri quattro anni, ma solo a seguito di una valutazione positiva del Cpgt al termine dei primi tre anni di incarico. Il presidente non potrà essere scelto tra i soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile nei quattro anni successivi alla nomina. Novità anche per incompatibilità e requisiti dei magistrati tributari. I giudici dovranno essere laureati in materie giuridiche o economico-aziendali (il riferimento è ai non togati). E non potrà far parte delle commissioni tributarie chi svolge attività di consulenza fiscale «direttamente o attraverso forme associative». Incompatibile anche chi ricopre incarichi direttivi esecutivi nei movimenti politici, e non solo nei partiti (come già previsto nel testo attualmente in vigore).

I numeri

euro

20.000 Valore inalterato La mediazione si estenderà ad altri enti impositori ma la soglia di valore resterà fino a 20mila euro. Nel corso dell'iter parlamentare dei decreti attuativi della delega fiscale, la commissione Finanze aveva espresso un'osservazione al Governo nel primo parere in relazione al possibile innalzamento della soglia fino a 50mila euro. L'Esecutivo ha ritenuto di non accoglierla in considerazione dello sforzo organizzativo che deriverà dall'estensione ma ha anche precisato che una valutazione potrebbe essere effettuata dopo un primo periodo di applicazione

78.000 La stima del potenziale Sono poco più di 78mila le liti che potrebbero passare dall'estensione della mediazione. La parte predominante riguarderebbe i tributi locali, come quelli sugli immobili

53,9% L'indice con le Entrate Su 97.885 istanze notificate alle Entrate dal 3 ottobre 2013 al 2 ottobre 2014 (al netto di quelle impronabili inammissibili) nel 53,9% la mediazione ha avuto successo I reati tributari a «Cuore e Denari» dalle 10.30 Come cambiano gli illeciti fiscali? Cosa rischiano i piccoli contribuenti? In diretta con Antonio Iorio

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Tributi locali. Nella verifica della superficie il Comune deve andare oltre le planimetrie catastali / PAGINA A
CURA DI Paola Bonsignore Pierpaolo Ceroli Giovanni Formica Pasquale Formica

Contraddittorio anche per la Tarsu

Tocca all'ente locale determinare la metratura occupata dal contribuente che può difendersi entro 60 giorni dal Pvc

Luigi Lovecchio

pÈ illegittimo l'avviso di accertamento Tarsu fondato unicamente sullo scostamento tra superficie dichiaratae superficie risultante dagli atti catastali. Il Comune avrebbe dovuto accedere ai locali tassabili, al fine di verificare in loco l'effettiva superficie imponibile. L'accesso avrebbe anche consentito al contribuente di presentare le osservazioni entro 60 giorni dalla consegna del Pvc, in attuazione del principio del contraddittorio. La conclusione è della Ctr Molise, sezione di Campobasso, nella sentenza 73/3/15 (presidente Liberatore, relatore D'Imperio). Si tratta di una delle prime pronunce che recepiscono il principio del contraddittorio nel contesto dei tributi locali. La vicenda riguarda un avviso di accertamento Tarsu emesso per una utenza abitativa. Il Comune aveva rettificato la dichiarazione presentata solo sulla scorta della superficie risultante dagli atti catastali. Il contribuente aveva impugnato l'avviso, rilevando come non tutte le superfici accertate dal Comune fossero idonee alla produzione di rifiuti. La Ctp ha accolto il ricorso e il Comune ha proposto appello osservando, tra l'altro, come nel caso di una utenza abitativa sia improbabile l'esistenza di aree escluse da tassazione. Il collegio di giudici di Campobasso ha innanzitutto ricordato gli elementi del prelievo: 1 ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti, è sufficiente la mera idoneità dei locali e delle aree alla formazione dei rifiuti urbani; 1 la legislazione di riferimento (articolo 62, Dlgs 507/1993) pone in capo al contribuente l'onere di provare le circostanze di esclusione da prelievo, rappresentate per le utenze abitative dall'impossibilità (anche teorica) delle aree alla formazione di rifiuti; 1 in base all'articolo 73, Dlgs 507/1993, in caso di mancata risposta al questionario da parte del contribuente, il Comune dispone di alcune facoltà istruttorie, compreso l'accesso diretto ai locali tassabili, previa informativa al contribuente. L'ente, dunque, avrebbe dovuto avvalersi di tale potere, al fine di accertare, alla presenza dell'interessato, l'effettiva condizione delle aree detenute. Così operando, rileva ancora il collegio molisano, il contribuente avrebbe potuto presentare le osservazioni, entro 60 giorni dalla consegna del Pvc, rispettando il diritto al contraddittorio. La conclusione è l'annullamento della pretesa tributaria. Il diritto al contraddittorio è salvo anche nel comparto dei tributi locali: in attesa che le Sezioni unite ne definiscano meglio il perimetro applicativo (Cassazione, ordinanza 527/2015), non vi è dubbio che si tratti di un istituto applicabile alla generalità dei tributi, derivando dalla disciplina comunitaria e costituzionale (Sezioni unite 19667/2014). Lascia perplessi, invece, l'uso che la Ctr Molise ne ha fatto nel caso specifico. Una volta affermato che è compito del Comune determinare la superficie occupata dal contribuente, mentre spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di cause di esclusione dal prelievo, non si vede per quale motivo l'ente locale avrebbe dovuto necessariamente eseguire un accesso presso la casa di abitazione.

L'ANALISI

Sbloccadebiti, da ripensare anche nei Comuni

Stefano Pozzoli

La sentenza 181/2015 della Corte costituzionale (presidente Crisculoe redattore Carosi) ha avuto il merito di dichiarare illegittime le misure nel rendiconto 2013 della Regione Piemonte che avevano portato a un uso distorto della anticipazione di tesoreria ex DI 35/2012. Un caso certo non isolato, e che lo stesso Piemonte aveva reiterato nel bilancio 2014, documento su cui il Governo aveva dapprima avviato un contenzioso, salvo poi cambiare idea e rinunciarvi, forse nella valutazione che la Regione avrebbe attivato una manovra correttiva visto l'orientamento della Consulta. La sezione di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti si era accorta della contabilizzazione impropria dell'anticipazione di tesoreria ex DI 35/2012, che invece di essere utilizzata per pagare debiti pregressi era stata di fatto destinata a coprire le spese correnti dell'esercizio. Da qui il ricorso alla Consulta e un'importante conferma del ruolo delle sezioni di controllo della Corte dei conti. L'effetto negativo di queste scelte locali è duplice: non si ottiene l'obiettivo di pagare i debiti pregressi, lasciando perciò irrisolta una grave patologia, e si aumenta la spesa corrente, per di più finanziandola con una forma di indebitamento. Il tema è estremamente grave e richiede un chiarimento urgente sul piano normativo. Non solo per rimediare ai problemi di contabilizzazione delle altre Regioni che abbiano eventualmente operato in modo simile. Il problema, in realtà, riguarda anche gli enti locali, visto che l'articolo 2, comma 6 del DI 78/2015 di fatto li ha autorizzati a utilizzare «la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione». Di fatto, così facendo, si libera un vincolo già esistente, quello sul fondo svalutazione crediti, arrivando dunque a un comportamento analogo a quello stigmatizzato dalla Corte costituzionale per la Regione Piemonte, come del resto avvalorato da una nota (prot. 53240 del 28 giugno 2013) del ministero dell'Economia. L'auspicio è che le sezioni di controllo della Corte dei conti vigilino con attenzione su questo genere di condotte, e che il legislatore stesso torni sull'argomento, in modo da ricondurre al suo utilizzo fisiologico un intervento, quello avviato dal DI 35/2013, che ha il merito di incidere sul problema dei debiti della Pa, ma che non può diventare uno strumento di espansione della spesa corrente in violazione dei principi di buona amministrazione. Questa deriva si introduce in quella lunga serie di comportamenti che hanno portato le nostre amministrazioni a privilegiare la spesa corrente, sacrificando invece le spese di investimento. Critica dalla quale non è certo esente lo stesso DI 35/2013, che privilegia - anche se per giustificati motivi di contabilità economica (Sec2010) - il pagamento dei debiti relativi alle spese correnti. È il momento, invece, di ripensare i vincoli con l'idea di favorire gli investimenti pubblici, ridotti ormai ai minimi termini, rispetto a ogni altra considerazione. E tutto ciò non potrà essere fatto se il ministero dell'Economia non si metterà a riflettere su questa priorità con l'efficacia e la determinazione che ha dimostrato di sapere avere in tanti altri temi di grande rilevanza strategica per il sistema pubblico, ad esempio sulla armonizzazione e nella costituzione della piattaforma per la certificazione dei crediti.

Personale. Per il Consiglio di Stato deroghe possibili solo «adeguatamente motivate»

Concorso obbligatorio anche per le promozioni

Annulati mille posti da funzionario in Calabria ma il rischio è diffuso
Pasquale Monea

Il concorso è la via ordinaria non solo per le assunzioni pubbliche, ma anche per le "promozioni" di chi è già in organico. Su questi presupposti il Consiglio di Stato, con la sentenza 4139/2015, ha annullato gli atti della Giunta regionale della Calabria con la quale era stata data copertura a circa mille posti di funzionario: non attraverso un ordinario concorso pubblico ma con una selezione verticale interamente riservata agli interni. Il Consiglio di Stato richiama il principio più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo con la sentenza 227/2013) secondo la quale il concorso pubblico costituisce la regola ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i principi di uguaglianza (articolo 3), di imparzialità e di buon andamento (articolo 97). I concorsi interni, o comunque le selezioni riservate agli interni, sono da considerare come eccezione al generale principio dell'ammissione in servizio per il tramite del pubblico concorso. Anche la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a questo principio deve essere delimitata in senso rigoroso: le deroghe sono legittime solo se funzionali al buon andamento dell'amministrazione e se ricorrono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Il Consiglio di Stato riconosce al concorso pubblico un ambito di applicazione particolarmente ampio: esso vale non solo per le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo. Principio di particolare interesse è quello per il quale la scelta di effettuare selezioni verticali, in deroga al pubblico concorso, deve essere adeguatamente motivata e proporzionatamente vanno espresse le ragioni della deroga. Si tratta ora di valutare quali possano essere gli effetti di una decisione del genere, sia nei confronti della Regione parte del giudizio sia nei confronti delle altre Pa che abbiano deciso progressioni verticali con atti privi di adeguata motivazione o come spesso avvenuto senza alcuna motivazione. Sugli effetti nei confronti della Regione interessata è dei più l'opinione che l'attuale prestazione lavorativa sia priva di titolo: l'effetto di novazione del contratto di lavoro che segue alla verticalizzazione cade con l'annullamento giudiziale degli atti a monte derivante dalla sentenza definitiva. In materia va richiamato il contratto nazionale di Regioni ed enti locali, il cui articolo 14 precisa che «è, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto». In altri termini, una volta annullati giudizialmente gli atti amministrativi posti a monte dell'avvenuta assunzione, il contratto di lavoro dei dipendenti dovrebbe essere risolto. Salvo a voler discutere e interpretare il termine «procedura di reclutamento» come attinente solo alla prima costituzione di un rapporto di lavoro, tesi in verità di difficile dimostrazione essendo da sempre la verticalizzazione una novazione del contratto e una nuova assunzione. Sulle altre Pa, invece, un atto di autotutela amministrativa sarebbe in contrasto con il principio (legge Madia) per il quale l'annullamento d'ufficio venga effettuato entro 18 mesi e non più entro «un tempo ragionevole». Ragionevole lasso di tempo che nel caso di specie (le progressioni sono per lo più sino al 2009) sarebbe anche poco dimostrabile. Malgrado le perplessità però, come fatto per i dirigenti delle Entrate potrebbe essere cercata una soluzione legislativa: i funzionari interessati hanno fatto affidamento sulla correttezza della procedura adottata, e ora si vedono retrocessi dopo circa 12 anni, per un difetto di motivazione del quale, probabilmente, sarà difficile trovare il responsabile. E questa soluzione, difficilmente potrà essere in una legge regionale, palesemente incostituzionale (la materia è di diritto civile) per violazione dell'articolo 117 della Costituzione.

Selezioni. Da indicare nel verbale le ragioni per cui il primo giudizio è stato modificato

Il «doppio voto» va giustificato

Arturo Bianco

Il punteggio assegnato nel corso-concorso può essere modificato solo sulla base di una specifica motivazione; l'operato di una commissione composta solo da uomini porta all'annullamento del concorso se si dimostra che vi sono state discriminazioni; occorre comunicare ai candidati i punteggi ottenuti negli scritti nella valutazione dei titoli prima degli orali, e le commissioni devono adottare i criteri per l'assegnazione dei punteggi ai titoli prima di acquisire l'elenco delle domande. Sono queste le principali indicazioni dettate recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 3959, 2584 e 3340. Con la prima sentenza si ribadisce in primo luogo la competenza dei giudici amministrativi sull'esame dei contenziosi sulle progressioni verticali, qualunque sia la loro forma, compresi i corsi-concorso di riqualificazione. Assumono notevole importanza le indicazioni dettate sul doppio voto, cioè sulla scelta della commissione di assegnare inizialmente un punteggio e poi di variarlo. Questi comportamenti possono essere giudicati come legittimi se nei verbali risultano le ragioni a base della scelta, per cui occorre preoccuparsi in primo luogo di darne espressamente conto nel verbale; tra le motivazioni può sicuramente essere compresa la revisione a seguito del completamento dell'esame «degli altri elaborati per consentire un unico metro di valutazione». Sulla composizione della commissione viene chiarito che, ove non vi ostino le disposizioni regolamentari, sono legittime tanto la composizione prevalentemente esterna, quanto l'affidamento della presidenza a un non dipendente, quanto la suddivisione in subcommissari. Viene stabilito inoltre che la composizione della commissione senza rispettare l'equilibrio di genere non determina di per sé la illegittimità del concorso, salvo che si rilevi «una condotta discriminatoria in danno dei concorrenti di sesso femminile». Ed inoltre, in caso di rinnovazione della composizione, si possono confermare gli stessi componenti, tranne che siano state mosse censure sull'operato della commissione o anche di suoi singoli componenti. Infine la sentenza ha ribadito l'ampiezza della sfera dell'apprezzamento discrezionale delle valutazioni delle commissioni: esso può essere censurato solamente dimostrandone la irragionevolezza o illogicità, ma comunque senza entrare nel merito. Con la sentenza n. 2584 è stato stabilito che si deve dare comunicazione ai candidati dei punteggi provvisori ottenuti. Alla base di questo vincolo l'esigenza di consentire agli stessi di "calibrare" la propria preparazione e di dare garanzia che i punteggi siano stati attribuiti nel rispetto della scansione prevista dal bando, dando così corso ad una forma di controllo. La sentenza n. 3340 ha stabilito che la valutazione dei titoli deve essere effettuata dalla commissione, sulla base dei criteri fissati dal bando e delle modalità di applicazione, intesa come "facoltà discrezionale di suddividere il punteggio nell'ambito delle già prefissate categorie di titoli", che la stessa si è data, prima di acquisire l'elenco dei partecipanti al concorso. E ciò per evitare che le loro scelte possano essere influenzate dalla conoscenza di tali nomi.

Servizi locali. Scadono i termini previsti dallo Sblocca-Italia

Acqua, entro mercoledì passaggio ai gestori unici

Il mancato affidamento ai nuovi soggetti fa scattare la procedura per il commissariamento e il rischio di danno erariale

Alberto Barbiero

Mercoledì prossimo scade il termine entro il quale gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali che non vi hanno ancora provveduto devono redigere il piano d'ambito e, soprattutto, devono disporre l'affidamento del servizio idrico al gestore unico, a rischio di esercizio dell'intervento sostitutivo del presidente della regione. Mancano pochi giorni alla scadenza stabilita dall'articolo 172 del Dlgs 152/2006 a seguito della riformulazione della disposizione a opera del decreto «sblocca Italia» (DI 133/2014) e nei 76 ambiti definiti a livello nazionale si apre la fase finale dei processi di riassetto della gestione dell'acqua. L'Osservatorio dei servizi pubblici locali, attraverso il servizio Monitor-Ato, ha tuttavia rilevato alcune criticità, tra cui spicca (secondo la rilevazione effettuata nel mese in corso) la mancata adesione degli enti locali agli enti di governo in 13 Ato sui 76 costituiti. Questa situazione ha inciso sia sulla definizione dei piani d'ambito sia sull'individuazione del gestore unico. L'analisi degli affidamenti in essere del servizio idrico rileva una situazione ancora molto frammentata, con 474 aziende che erogano il servizio sul territorio nazionale, aggiungendosi a queste moltissimi Comuni (il 29%) che gestiscono in economia tutto il servizio sulle frazioni. Il numero notevole di attori rende problematico l'affidamento a un unico gestore, secondo un percorso che si è concretizzato solo in pochi ambiti (ad esempio in Veneto si rileva la situazione nei bacini di Venezia, Belluno e del Brenta) e al quale gli enti di governo devono dare attuazione entro la fine di settembre, affrontando situazioni in alcuni casi molto complesse, a fronte della presenza di molte aziende affidatarie attuali. L'obiettivo che il legislatore intende perseguire con il modello dell'Ato è garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale: in questa prospettiva il gestore unico deve subentrare agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo Ato, assorbendo immediatamente quelli già scaduti e in proroga, e subentrando alla scadenza del contratto di servizio ai gestori che hanno affidamenti in essere conformi ai requisiti comunitari. Tuttavia il mancato affidamento al soggetto individuato come responsabile della gestione unitaria del servizio idrico integrato fa scattare l'intervento sostitutivo del presidente della regione, il quale esercita, i poteri sostitutivi, comunicandolo al ministero dell'Ambiente e all'Aeeg, e ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Il presidente della regione è tenuto anche a determinare le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e ad avviare entro 30 giorni le procedure di affidamento, secondo una tempistica molto stringente finalizzata a sostenere in tempi rapidi l'ottimizzazione del processo di riassetto del servizio nei vari contesti. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti, spetta all'Autorità per l'energia elettrica, il gas segnalare entro i successivi 30 giorni l'inadempienza al Presidente del consiglio dei ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. Rileva in questo quadro di riferimento l'esplicita previsione contenuta all'articolo 172, comma 4, ultimo periodo, del Dlgs 152/2006, in base alla quale la violazione della disposizione sul gestore unico comporta responsabilità erariale. La regione diviene quindi il livello istituzionale di snodo per la trasformazione del sistema del servizio idrico, dovendo in questa fase assicurare l'impulso all'affermazione definitiva del modello di gestione unitaria previsto dalla riforma del 2014, anche superando le resistenze degli enti locali (in alcuni casi essi stessi gestori).

LA PAROLA CHIAVE

Ato 7 L'ambito territoriale ottimale (Ato) è l'area individuata per l'erogazione di un servizio pubblico locale allo scopo di organizzare meglio le attività, nonché di conseguire economie di scala e migliori condizioni tariffarie. Gli ambiti territoriali ottimali sono riferiti in particolare ai servizi pubblici locali che fanno riferimento

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

a una rete produttiva e di distribuzione complessa, riferita a più Comuni. L'ente di governo è il soggetto che governa la programmazione e le attività di regolazione dei servizi negli Ato. Il gestore unico è il soggetto al quale l'ente di governo affida la gestione del servizio pubblico locale per l'intero Ato.

Programmazione. La strada per superare le incertezze applicative

Per il Dup calendario da fissare nel regolamento di contabilità

Il documento va approvato dal Consiglio dell'ente a cui vanno garantiti tempi adeguati per l'esame dei contenuti

Anna Guiducci Patrizia Ruffini

L'appuntamento del prossimo 31 ottobre (era il 31 luglio) per la presentazione in consiglio del Documento Unico di Programmazione 2016 e anni successivi coinvolge tutti gli enti locali, sperimentatori e non. Tutti devono quindi mettere in moto il nuovo sistema di programmazione, che poggia su questo nuovo documento autonomo, costruito con largo anticipo e monte rispetto al bilancio. Sono quindi eliminati il piano generale di sviluppo e la "vecchia" relazione previsionale e programmatica che era solo un allegato del bilancio. L'articolo 151 del Tuel sembra lasciare aperte le modalità operative e l'iter procedurale per la definizione delle linee strategiche ed operative. Il Dup, in quanto atto di programmazione politico-amministrativa dell'ente, deve necessariamente passare al vaglio del consiglio; non vi è dubbio quindi che l'approvazione definitiva spetti allo stesso. Inoltre, in quanto «atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione» (articolo 170, comma 5 del Tuel) deve essere oggetto di apposita deliberazione consiliare prima dell'approvazione del bilancio. Nel dettaglio, la norma contenuta nel primo comma dell'articolo 151 del Tuel stabilisce l'obbligo per gli enti locali di presentare il Dup, suddiviso in sezione strategica e operativa, entro il 31 luglio di ogni anno. A seguito di sopravvenute variazioni al quadro normativo di riferimento, tale documento può però essere variato entro il 15 novembre. In quest'ultimo caso la giunta presenta all'organo consiliare la relativa nota di aggiornamento. Il regolamento di contabilità dovrebbe disciplinare termini e modi di presentazione degli emendamenti. La formulazione utilizzata negli articoli citati, ai sensi dei quali il Dup deve essere presentato (non approvato) entro tali termini lascia qualche dubbio sul corretto iter procedurale da osservare. Nel caso in cui le scadenze del 31 luglio (quest'anno 31 ottobre) e 15 novembre dovessero essere intese come termine ultimo per la definitiva espressione di voto da parte del consiglio, occorrerebbe disciplinare nel regolamento di contabilità l'obbligo e la durata del deposito preventivo degli elaborati, per permettere ai consiglieri la completa conoscenza dei programmi amministrativi. Si dovrà ipotizzare un lasso di tempo congruo, considerato che il Dup, seppure atto privo di valenza autorizzatoria, declina in un unico atto le politiche gestionali di tutti i servizi comunali, anche esternalizzati, le politiche tributarie, tariffarie e di bilancio, il piano degli investimenti e delle alienazioni e così via. Poiché gli atti da depositare in consiglio devono essere completi del parere dei revisori, da esprimere in base all'articolo 239, primo comma, lettera b) del Tuel, in sede regolamentare dovrà essere disciplinato anche il termine da assegnare loro. Se invece si dovesse intendere il 31 luglio (quest'anno 31 ottobre) quale termine ultimo per la presentazione (non approvazione) degli atti ai membri del consiglio, nel regolamento di contabilità occorrerebbe definire se possa considerarsi sufficiente l'invio degli elaborati ai soli capigruppo o se invece sia necessaria la convocazione dell'organo, che in tale sede potrebbe non essere chiamato ad esprimere il proprio voto. È in ogni caso evidente la necessità per gli enti di disciplinare la procedura da seguire nel proprio regolamento di contabilità. Una puntuale definizione e gestione della programmazione, da attuare anche con il regolamento, permetterebbe di chiarire ruoli e responsabilità sanzionatori, alle quali l'ordinamento contabile, non avendo integrato le ipotesi di scioglimento anticipato del consiglio, non fa esplicito richiamo.

LA POLEMICA

"Migranti, nei comuni no ai lavori gratis" la protesta delle Coop

ELEONORA CAPELLI

BOLOGNA. Profughi impiegati come volontari nei Comuni, i dubbi e le preoccupazioni in Emilia vengono da Legacoop. «C'è un protocollo che anche noi abbiamo firmato con un nobile intento - spiega il responsabile regionale delle cooperative sociali, Alberto Alberani - ma ho il timore che a lungo andare qualche Comune possa sostituire il lavoro svolto dalle coop sociali con quello dei volontari».

La cura dei giardini, la pulitura dei muri, la piccola manutenzione spesso vengono affidati a cooperative sociali che danno lavoro a persone svantaggiate. Un settore che nel suo complesso impiega 40 mila persone in Emilia. Ora però «con i tagli ai bilanci degli enti locali, la tentazione di poter svolgere delle attività utilizzando dei volontari, in questo caso migranti, non è un aspetto da sottovalutare». Di pochi giorni fa l'approvazione del protocollo per permettere ai profughi di svolgere lavori socialmente utili. L'assessore regionale Elisabetta Gualmini assicura: «Non credo esista no rischi, vigileremo». E Alberani rigetta l'accusa di razzismo che gli arriva da San Lazzaro, Comune già al centro delle polemiche dopo l'azzeramento di un grosso piano urbanistico, con il sindaco Pd che ha denunciato minacce e il direttore generale di Legacoop indagato. «Il problema è quello di sostituire lavoro retribuito con lavoro volontario. Sono cose diverse».

AFFARI IN PIAZZA

La tentazione del Cipe un'agenzia per le opere

Adriano Bonafede

Il progetto è chiaro: aiutare i Comuni e gli altri enti locali a costruire infrastrutture insieme ai privati, usando la formula del project financing. Uno strumento, quest'ultimo, che può essere usato meglio di quanto non si sia fatto finora, utilizzando di più i fondi europei. Da qualche tempo a questa parte i tecnici del governo sono al lavoro: la tentazione è quella di creare un'Agenzia nazionale per il rilancio delle piccole medie infrastrutture. L'Agenzia secondo voci accreditate -potrebbe essere agganciata alla Presidenza del Consiglio, che interverrebbe in funzione di coordinamento generale e per dare una spinta "politica" alle iniziative. Quest'Agenzia, comunque, potrebbe di fatto essere una riedizione rivista e corretta dell'Unità tecnica di finanza di progetto (Ufp) presso il Cipe, che è inserita proprio nell'organigramma di Palazzo Chigi.

Foto: Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

32 articoli

Il negoziato

Cassa depositi e prestiti, la partita dei rendimenti per i conti e lo sviluppo

La remunerazione La posta in gioco sono un miliardo di euro di risorse pubbliche da destinare a Cdp Fondazioni Le fondazioni bancarie, azioniste di Cdp, vedono di buon occhio il bonus sui rendimenti
Federico Fubini

È una partita ancora aperta, una delle più delicate all'incrocio fra governo, Cassa depositi e prestiti e fondazioni di origine bancaria. Ed è quasi tutta giocata sottotraccia: un negoziato che secondo alcuni non esiste, secondo altri invece prosegue da nove mesi e potrebbe chiudersi entro l'anno o all'inizio nel 2016. In termini contabili, la posta in gioco vale fino a un miliardo di euro di risorse pubbliche. L'esito di questa discussione riguarda però l'assetto futuro di Cdp, la politica industriale italiana e potenzialmente anche il ruolo del settore pubblico su di essa.

Non che ufficialmente stia accadendo qualcosa, al contrario. La nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza italiano è partita per Bruxelles dieci giorni fa senza novità su questo fronte: non sono previste revisioni del rendimento che il governo italiano riconosce a Cdp per i fondi che questa tiene in giacenza presso il conto corrente di Tesoreria dello Stato.

Quel deposito, per 147 miliardi di euro alla fine dell'anno scorso, è lo snodo nel rapporto fra il risparmio postale in Italia, Cdp e il governo. La Cassa raccoglie agli sportelli di Poste italiane circa 250 miliardi di risparmio, soprattutto degli italiani di ceto medio-basso e di lavoratori stranieri; circa 150 miliardi da quella massa di depositi vengono trasferiti al conto di Tesoreria per il finanziamento dello Stato. Si tratta di un modello che per oltre dieci anni ha funzionato, rivelandosi prezioso nella crisi del 2011-2012. Ma uno sviluppo di per sé positivo - la caduta dei tassi d'interesse in Italia - fa sì che ora quel modello si stia rivelando problematico.

Il risparmio degli italiani e il rendimento promesso sui libretti e i buoni fruttiferi offerti da Poste è al sicuro, il rapporto fra Cdp e Poste anche. Il resto invece è in discussione. Cassa riconosce infatti a Poste una commissione dello 0,55% per ogni euro di risparmio raccolto, e garantisce al risparmiatore un rendimento annuo di circa l'1,10%. Gestire il risparmio postale costa dunque a Cdp almeno l'1,65% per ogni euro affidatole. Dopo il crollo dei tassi in Italia, i rendimenti che essa riesce a ricavare non bastano più. Gestire e remunerare il risparmio ormai per Cassa sta diventando oneroso. Questo squilibrio fa sì che la «banca di sviluppo» nel 2015 rischi di vedere il suo utile netto erodersi a meno di un miliardo di euro (era stato di 2,8 miliardi nel 2012, di 2,5 nel 2013 e di 1,1 nel 2014).

Di qui le discussioni con il Tesoro che il nuovo vertice di Cdp, subentrato all'inizio dell'estate, ha ereditato dalla precedente squadra di amministratori dimissionari con un anno di anticipo sulla scadenza del mandato. Il tema al centro del confronto entro una cerchia ristretta di responsabili di politica economica (il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e i suoi dirigenti, Palazzo Chigi, i vertici stessi di Cdp) è la remunerazione del conto di Tesoreria dove sono depositati quei 147 miliardi raccolti da Poste. Le fondazioni di origine bancaria, azioniste al 18,4%, vedrebbero di buon occhio un aumento di quel rendimento fino a un miliardo. La prima reazione di Padoan e del suo direttore generale del Tesoro, Vincenzo La Via, è stata tutt'altro che entusiasta.

Si tratta di una questione tecnica, con un significato politico. Il rendimento di quei fondi oggi è determinato da un algoritmo che calcola una media fra i buoni semestrali del Tesoro e il «rendistato», un tasso medio di un paniere di titoli pubblici stimato dalla Banca d'Italia. Fino all'anno scorso Cdp incassava un rendimento sulla base dei tassi del semestre precedente, ma un passaggio della spending review del 2014 fa sì che adesso la remunerazione sia calcolata sulla base del semestre in corso e dunque sia sempre più bassa in un'epoca di tassi in calo.

Un accordo alla fine probabilmente sarà trovato, perché garantire la redditività di Cdp interessa a tutti. Interessa alle fondazioni, che hanno accettato l'imprevisto cambio al vertice all'inizio dell'estate ricordando però che il loro dividendo da 250 milioni l'anno andava tutelato: senza un accordo fra Cdp e il Tesoro, ciò sarebbe più difficile. Interessa agli stessi vertici di Cdp, perché l'istituto ha allo studio operazioni potenzialmente onerose su Saipem, Stm e sulla banda larga, ma lavora con margini di capitalizzazione ormai ristretti dopo le acquisizioni di Sace, Fintecna e Simest volute dal governo nel 2012. E può interessare anche al governo attuale, come passaggio per stabilire un rapporto di lavoro più stretto con i nuovi vertici di Cdp in nome della «politica industriale».

Sono equilibri fragilissimi. Si spezzerebbero se qualcuno a Bruxelles decidesse che Cdp ormai agisce come un'amministrazione del Tesoro, non più come un istituto indipendente. In quel caso il suo debito andrebbe sommato al debito pubblico, le sue spese sarebbero vincolate al patto di Stabilità europeo. E i suoi investimenti di politica industriale ricadrebbero sotto le norme europee sugli aiuti di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte: Cdp d'Arco I numeri della Cdp Gli azionisti 80,1% Ministero dell'Economia e delle finanze 18,4% Fondazioni bancarie 1,5% Azioni proprie Totale attività Disponibilità liquide e altri impieghi di tesoreria Raccolta postale Altra raccolta diretta Patrimonio netto Crediti verso clientela e banche Partecipazioni e titoli azionari Il nuovo tavolo di comando Il consiglio d'amministrazione di Cdp spa Isabella Seragnoli Consigliera Alessandra Ruzzu Consigliera Alessandro Rivera Consigliere Stefano Micossi Consigliere Mario Nuzzo Vicepresidente Claudio Costamagna Presidente Maria Cannata Consigliera Carla Patrizia Ferrari Consigliera Fabio Gallia Amministratore delegato La crescita in 4 anni Dati patrimoniali riclassificati, miliardi di euro 2010 2014 400 300 200 100 0

La vicenda

La Cassa raccoglie agli sportelli di Poste italiane circa 250 miliardi di risparmio. Circa 150 miliardi da quella massa di depositi vengono trasferiti al conto di Tesoreria per il finanziamento dello Stato Cdp riconosce a Poste italiane una commissione dello 0,55% per ogni euro di risparmio raccolto, e garantisce al risparmiatore un rendimento annuo di circa l'1,10%. Gestire il risparmio postale costa dunque a Cdp almeno l'1,65% per ogni euro affidato Il tema al centro del confronto è la remunerazione del conto di Tesoreria dove sono depositati 147 miliardi raccolti da Poste. Le fondazioni bancarie, azioniste al 18,4% di Cassa depositi e prestiti, vedrebbero di buon occhio un aumento del rendimento fino a un miliardo

La parola

Cdp

Cassa depositi e prestiti è una società per azioni a controllo pubblico: il ministero dell'Economia detiene l'80,1% delle quote. La quasi totalità delle azioni rimanenti (18,4%) è in capo a un folto gruppo di fondazioni bancarie. Cdp gestisce il risparmio postale (buoni fruttiferi e libretti) che rappresenta la sua fonte principale di raccolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Intervista al segretario della Cisl

Furlan: il welfare aziendale non sostituirà il sindacato

Lorenzo Salvia

ROMA «Non saremo mai una società postsindacale, la mediazione fra le parti non può essere sostituita dalla legge o dal paternalismo fai da te. Ma certo, il mondo del lavoro è cambiato, sono cambiati i contratti, il modo di produrre. E anche i sindacati devono cambiare. Altrimenti conteranno sempre meno». Il segretario generale Annamaria Furlan parte dalla crisi del sindacato raccontata ieri da Dario Di Vico sul Corriere per annunciare i prossimi passi della Cisl.

Perché il sindacato non può essere sostituito? Il welfare aziendale e le iniziative di singoli imprenditori sembrano dire il contrario.

«Le nostre aziende non sono tutte Luxottica o Ferrero. La realtà italiana è fatta di piccole e medie imprese, dove il welfare aziendale è più difficile. Proprio qui deve concentrare i suoi sforzi il sindacato, con la contrattazione a livello territoriale e aziendale: va rafforzata rispetto al contratto nazionale che anche per noi deve restare per la tutela generale di tutti i lavoratori».

Ma nel sindacato c'è tutta questa volontà di cambiamento? La settimana scorsa, proprio per parlare di nuovo modello contrattuale, Cgil e Uil non si sono presentate al tavolo di Confindustria.

«È un errore ritardare un accordo così importante. Abbiamo bisogno di agganciare la produttività alla contrattazione a livello territoriale e aziendale, che va premiata con incentivi fiscali per alzare i salari». Senza un accordo fra sindacati e Confindustria deve essere il governo a calare dall'alto questo modello?

«Spero che tutti tornino al tavolo: affidare la questione alla legge rischierebbe di irrigidire un sistema che ha bisogno di flessibilità per adattarsi ai diverse settori. Cioè, che ha bisogno di contrattazione».

Ma se gli altri non tornano al tavolo siete pronti ad un accordo firmato solo da voi?

«In Italia si parla di spaccature prima ancora che avvengano: c'è ancora spazio per un accordo con tutti. Noi, intanto, ci muoviamo per conto nostro».

E in che modo?

«Porteremo il 70% delle nostre risorse, sia umane sia economiche, sul territorio, proprio per potenziare la contrattazione di secondo livello. E nell'assemblea organizzativa di novembre stabiliremo come riservare dei posti, a tutti i livelli, a donne e giovani sotto i 30 anni. Perché è vero che la Cisl ha più di 4 milioni di iscritti ma è anche vero che i giovani sono pochi. E invece bisogna farli partecipare, come bisogna far partecipare tutti i lavoratori alla governance dell'azienda».

Come in Germania?

«Esatto, lì i lavoratori hanno i loro rappresentanti nel consiglio d'amministrazione. A questo proposito la privatizzazione delle Poste può essere una grande opportunità, per favorire l'azionariato collettivo dei dipendenti. Renzi si definisce un innovatore. Ecco, la vera innovazione nel mondo del lavoro sarebbe questa».

lorenzosalvia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

Annamaria Furlan, 57 anni, genovese, è stata eletta segretario della Cisl l'8 ottobre 2014. Ha iniziato la carriera sindacale presso i postelegrafonici genovesi

Foto: In crisi La pagina del Corriere della Sera di ieri sulla società postsindacale

La stanza dei bottoni

La spinta di Orlandi sul rientro dei capitali

L'autunno caldo di Costamagna & Co. Battesimo di super coop. Impregilo online
a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa

Ora si tratta di battere la foresta per farli uscire allo scoperto. Pier Carlo Padoan sia pure tra rinvii tecnici maldigeriti e suspense fino all'ultimo si è risolto a concedere più tempo a piccoli e grandi evasori per riportare i capitali dall'estero. Giovedì Rossella Orlandi sarà a Milano con la proroga in tasca e tutta l'intenzione di dare l'ultima decisiva spinta alla voluntary disclosure. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate e il consigliere del Tesoro per il fisco, Vieri Ceriani, sono gli ospiti d'onore della prima Tax day conference di D&A Piper per tastare il polso a investitori e grandi contribuenti sul nuovo fisco. Al tavolo, tra gli altri, il capo dell'ufficio fiscale Telecom, Roberto Moro, i colleghi di Benetton, Mauro Fava, e di Armani, Letizia Sacchi de Nemours.

Poste in Borsa, altre privatizzazioni, popolari spa, e chissà cos'altro. La carne al fuoco è molta. E i consulenti si stanno dando da fare. Sodali, la società di advisory specializzata su corporate governance, M&A e proxy fondata da Alvise Recchi, ha appena pescato da Georgeson il nuovo capo dell'Italia, Fabio Bianconi: per il big americano ha lavorato con Enel, Eni, Unipol, Saipem, Gtech, Prysmian, Yoox.

Il primo vertice con i consulenti Claudio Costamagna e Fabio Gallia, l'hanno avuto invece a inizio agosto in vista di un intenso autunno. Le grandi manovre di Cdp su banda larga e non solo - c'è chi indica tra i piatti forti anche difesa e energia - sono iniziate. Basta un'occhiata alla tre giorni promossa da domani a Milano dal Fondo strategico di Maurizio Tamagnini con i rappresentanti dei fondi sovrani di mezzo mondo e qualche banchiere come Sergio Ermotti di Ubs.

Consulenti o no, le Coop hanno fatto. Venerdì Adriano Turrini (Coop Adriatica), Paolo Cattabiani (Coop Consumatori Nordest) e Mario Zucchelli (Coop Estense) battezzano Coop Alleanza 3.0, la super Coop d'Europa con 5 miliardi di ricavi e 2,7 milioni di soci.

La fusione l'ha fatta e ora si dedica anche ad altro. La Salini Impregilo di Pietro Salini è pronta a battezzare il nuovo (e bello) news magazine digitale del gruppo «We build value». Sarà online da giovedì con molti contributi (tra gli altri Andrea Goldstein senior economist Ocse e Olivier Blanchard dell'Fmi).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ansa Immagoeconomica

Foto: Volti Il ministro Pier Carlo Padoan e Fabio Gallia, amministratore delegato della Cdp. A sinistra: Rossella Orlandi e (sotto) Pietro Salini Immagoeconomica Ansa

Crisi & Correntisti Il presidente dell'Abi e le nuove regole europee del «bail-in»

Patuelli «Banche salvate dai clienti? Non succederà, lo dice la Costituzione»

«Ipotesi estrema, la Carta sottolinea che la Repubblica italiana tutela il risparmio E non può essere corretta dall'Ue». Sui bond: «Più informazione ai sottoscrittori» «Con l'aumento dei livelli patrimoniali è più difficile che le banche falliscano» In calo del 15% la raccolta attraverso le obbligazioni

ALESSANDRA PUATO

Antonio Patuelli getta acqua sul fuoco. Il temuto bail-in, il salvataggio delle banche da parte (anche) dei grandi correntisti e degli obbligazionisti previsto dalle nuove norme europee, è per il presidente dell'Associazione bancaria un'eventualità remotissima.

«Confido e opero affinché il bail-in non venga mai applicato in Italia - dice -. Credo che con l'innalzamento degli indicatori patrimoniali minimi che si è realizzato in questi anni il fallimento bancario sia diventato più difficile».

Ma il vero motivo per il quale i clienti non dovranno togliere a secchiate l'acqua dalla banca-nave che sta affondando (questa è la traduzione di «bail-in»), secondo il presidente dell'Abi, è un altro: la Costituzione italiana. Che scavalcherebbe, di fatto, la normativa europea.

La legge

«Ritengo il bail-in nel nostro Paese un'estrema ipotesi teorica - dice Patuelli - perché l'articolo 47 della nostra Costituzione dice che la Repubblica italiana tutela il risparmio, senza correzioni implicite. Le direttive comunitarie e il recepimento delle medesime non possono correggere la nostra Costituzione, che è regolata dagli articoli 138 e 139»: quelli che ne limitano la revisione.

Insomma, se dissesto bancario ci fosse, lo Stato sarebbe quasi obbligato a porvi rimedio. È un'interpretazione che smonta l'impalcatura delle nuove regole Ue, che possono avere spaventato i risparmiatori perché introducono, di fatto, un prelievo contro la volontà.

Il fallimento

Secondo la direttiva europea 2014/59 sulle crisi bancarie approvata, nei suoi decreti delega, dal governo il 10 settembre, infatti, a partire dal primo gennaio 2016 le banche a rischio fallimento dovranno salvarsi da sole. Non potranno più essere finanziate dallo Stato. Significa che a contribuire dovranno essere prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti, infine i grandi correntisti con depositi non protetti dal fondo interbancario di tutela (cioè sopra i 100 mila euro).

«Se ci fosse un fallimento bancario conclamato, soltanto in questo caso, potrebbe essere utilizzato il bail-in - concede il presidente dell'Abi -. Ma le crisi bancarie in Italia, che possono essere state più o meno gravi, non hanno mai portato a fallimenti. O ci sono state ricapitalizzazioni sufficienti da parte delle banche stesse, o le banche sono state commissariate in tempo utile».

Il problema, più che per i grandi correntisti (sono pochi i clienti che lasciano tanta liquidità sul conto), si porrebbe per i molti titolari di bond bancari, la cui vendita gli istituti di credito hanno in passato molto spinto per aumentare la raccolta.

Anche se il collocamento delle obbligazioni bancarie è ora in calo: -15 per cento a valore, nei primi otto mesi di quest'anno, rispetto al gennaio-agosto 2014, dicono le rilevazioni dell'Abi che lo spiega con la riduzione degli investimenti in prodotti finanziari, a vantaggio della maggiore liquidità, per via della crisi. Ma è chiaro che chi sottoscrive obbligazioni bancarie oggi si espone, sia pure in linea teorica, a un rischio maggiore. «Con le nuove disposizioni i titolari di bond bancari rischiano più di prima - dice Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo -. Questo può avere un effetto paradossalmente positivo, però, perché spinge a non accettare le obbligazioni bancarie come se fossero titoli di Stato, ma a informarsi e ragionare di più».

«Noi informeremo in maniera dettagliatissima tutti i nostri clienti e non da soli - replica Patuelli -. Abbiamo chiesto e avuto dalla Banca d'Italia un testo ufficiale con le spiegazioni sul bail-in. Abbiamo esortato tutte le

banche a diffonderlo, inserendolo nei propri siti o negli estratti conto, o con informazioni dirette. Con la riforma della scuola, inoltre, è stato deciso che venga inserita nei programmi scolastici l'educazione al risparmio. Confidiamo che ci sia una spinta potente come nella lotta contro il fumo».

La scelta dei titoli

Vale il consiglio di scegliere le obbligazioni delle quali si conosca il rating (il voto sul merito di credito dell'emittente), «privilegiando nel dubbio quelli delle grandi banche - dice Martinello - visto che sono le piccole quelle dove, in caso di dissesto, l'investitore rischia di essere più colpito». Ma per evitare emergenze Patuelli batte su un tasto, la legalità. Che significa anche lotta all'evasione fiscale.

«Non funziona più andare in banca schiacciando l'occholino e dicendo: "Ma tanto io ho i soldi da un'altra parte" - dice -. Ci dev'essere trasparenza assoluta e reciproca con il cliente. Serve legalità anche nel fisco, perché è anche lì la valutazione del merito di credito ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Banchiere Antonio Patuelli, presidente dell'Abi: «Ritengo che il bail-in sia una estrema ipotesi tecnica in Italia, perché l'articolo 47 della Costituzione dice che la Repubblica italiana tutela il risparmio»

L'indagine Il rapporto annuale della Fondazione Rosselli

Banche «Perché le più solide sono Intesa e Unicredit»

«La valutazione di Bot e Btp diventerà cruciale» Il rischio di un corto circuito tra Bce e Vigilanza Considerati parametri di redditività e solidità
stefano rigli

C'è un pericolo emergente nel mondo delle banche italiane divenute europee nell'ultimo anno. Un pericolo che, secondo Donato Masciandaro, docente all'università Bocconi, si può scongiurare solo «attraverso un maggior coordinamento della politica monetaria della Banca centrale europea rispetto alle politiche della Vigilanza. Se la creazione dell'Unione bancaria e della Supervisione unica sul sistema creditizio porta le banche italiane verso una struttura di maggior solidità c'è un caveat non sottovalutabile, ovvero il rischio che si crei un corto circuito tra la politica monetaria e la vigilanza. È necessario prestare molta attenzione affinché la politica di Vigilanza non diventi un politica congiunturale, monetaria. Obiettivo della politica monetaria è stabilizzare il ciclo economico, mentre l'obiettivo delle politiche di Vigilanza è stabilire delle regole di lungo periodo per giungere alla stabilità finanziaria».

Sotto la lente

L'analisi di Masciandaro prende spunto dal Ventesimo rapporto sul sistema finanziario italiano realizzato dalla Fondazione Rosselli e di cui il docente bocconiano è editor assieme a Giampio Bracchi del Politecnico di Milano e a Umberto Filotto dell'Università di Tor Vergata. Il lavoro, che verrà presentato nel corso della settimana è un'ampia ricerca sulla struttura del sistema creditizio continentale, è composto di tre parti. Una dedicata alla Behavioural finance, le altre al sistema degli operatori e alle autorità di supervisione e vigilanza. «Contrariamente al percepito - sottolinea Masciandaro - le banche italiane entrate nel gruppo delle 128 "europee" si sono ben comportate nel confronto con le concorrenti continentali. In un contesto sostanzialmente positivo, che ha considerato gli indicatori sul piano della rischiosità aziendale, Intesa Sanpaolo e Iccrea, la holding delle Banche di credito cooperativo (Bcc), sono risultate le migliori», ma anche Cariparma, il Credem e la Banca Popolare di Sondrio evidenziano parametri al di sopra della media degli istituti italiani.

L'indagine - per evidenti motivi legati ai tempi di realizzazione - non ha potuto tener conto dei recenti sviluppi in casa della Banca Popolare di Vicenza, che così viene rappresentata in una posizione impropria. Ma il quadro è dettagliato in tutte le sue maggiori indicazioni. Ad iniziare dalla posizione di Unicredit che, molto forte sul piano dimensionale e del Tier1 - un indicatore della solidità patrimoniale tra i più considerati dalla vigilanza di Francoforte - sembra dover fare i conti con limiti di efficienza e di profittabilità.

Oltre all'analisi dei singoli gruppi, il rapporto della Fondazione Rosselli evidenzia un altro importante aspetto: «All'interno dei bilanci dei singoli gruppi bancari europei - spiega Masciandaro - c'è il tema della, talvolta massiccia, presenza nel portafoglio di titoli di Stato. È un aspetto questo che potrà incidere sulla rischiosità delle banche italiane ed europee. Anzi, più si tenderà a considerare il rischio insito in questi titoli sulla base del rischio del sistema-paese che rappresentano, più si andrà a ridurre la loro presenza nel portafoglio delle banche».

Inganni

Degli aspetti relativi alla Behavioural finance, ovvero della finanza comportamentale, si è invece occupato con maggior profondità Riccardo Viale, presidente dell'Associazione culturale Fondazione Rosselli. Partendo da un aspetto che sfugge ai più: nell'analisi della convenienza di un prestito la mente umana è tendenzialmente ingannata dalle espressioni in termini percentuali. Più efficace sarebbe considerare il numero assoluto, che meglio interpreterebbe il valore del cosiddetto financial charge.

«La Fondazione Rosselli - evidenzia Viale - ha introdotto le scienze cognitive nelle analisi dei fenomeni economici fin dal 1988. Siamo stati tra i primissimi a fornire un modello interpretativo diverso dal

mainstream , anche organizzando un convegno con Herbert Simon, vero padre di questa scienza. Il senso del nostro impegno si è poi concretizzato, negli anni, anche nella realizzazione di Mind & Society , una rivista che viene pubblicata da Springer e, ora, approda al Rapporto. È importante riconoscere come ormai non si possa fare a meno di considerare gli aspetti comportamentali, specialmente con riferimento al consumatore». Ormai, dal punto di vista micro, le scienze comportamentali hanno vinto la loro battaglia sull'economia neoclassica, «resta da vincere il confronto con la macro economia», sottolinea Vitale. Il premio Nobel a Robert Shiller, due anni fa, è un altro passo verso il cambiamento dell'analisi macroeconomica. «Ma fu addirittura Keynes - ricorda Viale - ad aprire all'analisi comportamentale, con un contributo sulla cosiddetta illusione monetaria nel rapporto tra salario e inflazione». È l'affermazione delle teorie Nudge , che hanno nel gabinetto Cameron, a Londra e nella presidenza Obama, negli Stati Uniti, i due punti più avanzati. A beneficio del consumatore. Una filosofia che ora approda, dal 28 ottobre, anche alla Scuola nazionale dell'Amministrazione, sotto l'egida della presidenza del Consiglio dei ministri.

@Righist

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte: Fondazione Rosselli, XX Rapporto sul sistema finanziario italiano LA MAPPA DEI GRUPPI BANCARI ITALIANI BISOGNOSE D'AIUTO: bassa efficienza (indicatori Roaa e Roae), elevato rapporto cost-income DA CURARE: bassa efficienza (indicatori Roaa e Roae), bassa qualità del portafoglio prestiti MIGLIORABILI: bassa profittabilità, eccessiva dipendenza dalle attività di prestito IN SALUTE: buona profittabilità, buona qualità del portafoglio prestiti, elevato livello di efficienza Principali componenti: dimensione, Tier 1 Banca Sella Bper B. Pop. Vicenza Ubi Deutsche Bank Italia Creval Veneto Banca Bnl B. Pop. Sondrio Cariparma Credem Iccrea Holding Intesa Sanpaolo Bpm Carige B. Pop. Etruria Banco Popolare Unipol Unicredit Mps Principali componenti: qualità del credito, efficienza, profittabilità -4 -2 0 2 4 2 0 -2 -4 4

Novità

La «Behavioural Finance»

La ventesima edizione del Rapporto sul sistema finanziario italiano, redatto dalla Fondazione Rosselli e curato nel ruolo di editor da Donato Masciandaro dell'Università Bocconi, Giampio Bracchi del Politecnico di Milano e da Umberto Filotto dell'università di Roma Tor Vergata, verrà presentato mercoledì prossimo, 30 settembre, nella sede milanese di Banca Intesa Sanpaolo a Cà de Sass. Il focus dell'indagine - European Banking 3.0 - è sulle nuove normative e l'impatto della Behavioural finance.

Foto: Fondazione Rosselli Riccardo Viale

Servizi

Equitalia-Cbill: pagamenti più facili

BA. MILL.

Equitalia aderisce a Cbill, l'innovativo servizio, messo a punto dal Consorzio Cbi, per la consultazione e il pagamento delle bollette in modalità multicanale e multibanca. Grazie al nuovo sistema, il contribuente, attraverso l'Internet banking ed altri canali messi a disposizione da ciascun istituto finanziario, ad esempio tablet, smartphone e sportello automatico (Atm), potrà beneficiare di un servizio «intelligente» che gli consente, in tutta autonomia, di saldare l'esatto importo che risulta dovuto alla data dell'operazione. L'accordo sottoscritto s'inserisce nel più ampio e generale percorso di semplificazione del rapporto con i contribuenti intrapreso ormai da anni da Equitalia. In tal senso, infatti, uno degli ambiti su cui si è molto investito è stato proprio l'ampliamento dei punti di pagamento alternativi allo sportello, con l'obiettivo di garantire maggiore capillarità sul territorio, oltre che orari e giorni di apertura più ampi e flessibili. Il servizio Cbill (www.cbill.it), lanciato il 1 luglio 2014, fino ad oggi ha registrato quasi 1 milione e 250 mila operazioni (di cui oltre 100 mila effettuate da giugno solo con Equitalia) per un controvalore complessivo di oltre 215 milioni di euro. Numeri destinati a crescere, considerando che è prevista a breve l'adesione di molte altre aziende private e pubbliche amministrazioni, oltre a Rai ed Enel. Per quanto riguarda invece gli istituti finanziari, al momento sono già 525 quelli che offrono il servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilanci positivi Da giugno 2014 già inviati alla pubblica amministrazione quasi 15 milioni di note elettroniche **Fatture Bocciate regioni, province e scuole**

Sono gli enti dove si riscontrano i maggiori problemi digitali. Promossi gli Interni e la Giustizia
BARBARA MILLUCCI

Dopo le fatture digitali con la pubblica amministrazione e quelle facoltative tra privati, ora l'obbligo si estende anche al settore energetico. «Dallo scorso 21 settembre, i produttori di elettricità da fonti rinnovabili devono emettere regolare fattura elettronica al Gse (Gestore dei servizi energetici) tramite un portale ad hoc. In pratica, certificati verdi e bianchi d'ora in poi verranno rilasciati solo se in formato elettronico», spiega Paolo Catti responsabile Osservatorio fatturazione elettronica del Politecnico di Milano. Dal 6 giugno 2014, quando il sistema paperless è diventato obbligatorio per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza, sono state quasi 15 milioni le fatture elettroniche. Il ministero della Giustizia (con 566.584 fatture) e quello dell'Interno (391.044) sono gli enti più virtuosi per tempistica, trasparenza e maggior numero di documenti scambiati (coprono il 73% del totale).

Appalti pubblici

Uno degli aspetti più interessanti che Agid, l'Agenzia per l'Italia digitale, ha monitorato è quello che fa riferimento a come le imprese si sono adattate, affrontando questo importante cambiamento. Ad oggi, sono quasi 18 mila le aziende che usano la piattaforma di eProcurement (www.acquistinretepa.it) del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa). Di queste, poco meno della metà (il 40%) sono concentrate in 4 regioni: Lazio, Lombardia, Veneto e Piemonte. Nel complesso fino al 30 giugno 2015, attraverso la piattaforma MePA sono state inviate dalle Pmi oltre 295 mila e-fatture, con un tasso di errore attorno al 9%.

Il nuovo servizio telematico ricopre un'importanza strategica, visto che permette di avere un quadro trasparente di tutte le spese pubbliche «Fino ad oggi abbiamo contato le fatture, ora bisogna capire cosa contengono per meglio monitorare la spesa contabile e come lo Stato si sta organizzando in merito a beni e servizi» prosegue Catti.

Anche se quasi il 75% delle aziende utilizza quotidianamente una parcella elettronica per i pagamenti con lo Stato, le criticità non mancano: il 22% delle Pmi non ha mai fatto ricorso al nuovo servizio. E se, le partite Iva che hanno inviato almeno un file al Sistema di interscambio sono 369 mila, tra gli iscritti risultano oltre 13 mila professionisti, dottori commercialisti ed esperti contabili, di cui oltre l'82% ha inviato almeno una ricevuta. Quest'ultimi, in particolare, hanno inviato più note di pagamento in Lombardia (oltre 4.500), a seguire Campania (circa 3.500) e Sicilia (3 mila). Ma quali sono i settori che maggiormente fatturano per via telematica? In testa le telecomunicazioni (51%) e poi aziende fornitrici di energia, noleggio auto, merci e logistica.

Gli errori nelle scuole

Considerando il tasso di efficienza, le Regioni sono tra gli enti che meno si sono adeguate al sistema, visto che circa il 40% degli sportelli non ha mai ricevuto un file. Tra gli sportelli pubblici più «morosi» e ritardatari che non hanno mai ricevuto una fattura, ci sono anche gli uffici provinciali (20%), le Forze di Polizia (19%), le Asl (11%) e l'Università (9%). Ma la macchina funziona: «nell'ultimo anno, quasi il 90% dei file sono stati correttamente inoltrati alle amministrazioni, il 10% risultano scartati per via di errori, mentre appena lo 0,2% non hanno raggiunto il destinatario».

Matita rossa per le scuole. La percentuale di fatture elettroniche rifiutate che, negli ultimi mesi del 2014 si era stabilizzata intorno al 6%, per poi raggiungere un picco del 9% a febbraio, viaggia ora su una media dell' 8%. «I fornitori delle scuole sono locali, piccoli e sporadici» commenta Catti. Avranno bisogno di più tempo per capire il funzionamento.

Non in regola

Infine, lo scorso giugno erano ancora 307 le amministrazioni che non risultavano iscritte al sistema. Tra gli enti non in regola, il 21% riguarda coloro che gestiscono i parchi naturali e le aree ambientali protette, seguiti dalle «Agenzie ed enti per il turismo» e dai «Consorzi interuniversitari di ricerca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La lunga corsa - Distribuzione mensile fatture lavorate dal Sistema di interscambio, in migliaia
Giugno 2014 Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 2015 Agosto 2015 25,9 387,8 490,2
1.655 2.224 2.359 2.429 99 1.689 190 219 87 57 17 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
Scartate dal Sistema a causa di errori Inoltrate alla PA di riferimento 4.447 9.178 6.007 82 100 1.820 1.766 1.943 6.901
22.157 Ministeri Comparto scuola Forze di polizia Agenzie fiscali Enti di previdenza e assistenza Comuni*
Ordini e Consigli professionali Regioni e Province autonome* Università Altre amministrazioni** *E loro
consorzi; **Dal 31-13-2015 La mappa - Uffici fatturazione per amministrazioni al 31 agosto Pparra

LA RIPRESA DIFFICILE

I vincoli e le promesse della legge di Stabilità

Guido Gentili

Un Documento di economia e finanzia (Def) aggiornato non è una verità scolpita nella pietra. La legge di Stabilità 2016 deve essere scritta, così come - una volta che la manovra sarà approvata e trasmessa dal governo e alla Commissione europea, il 15 ottobre - la partita con Bruxelles sulla flessibilità di bilancio deve ancora entrare nel vivo del negoziato. Bisogna partire dal dato di fatto che siamo solo alla prima tappa introduttiva di un percorso comunque faticoso, se non si vuole scivolare nell'imbuto dei giudizi contrapposti: di qui la prospettiva che l'Italia non solo è uscita dalla recessione ma che si è già avviata sulla strada di una crescita forte e stabile; di là la convinzione che i conti pubblici non torneranno e che la manovra si rivelerà un fiasco andrà ad allungare la lista delle "occasioni perdute", un capitolo che la storia italiana conosce bene. Sono peraltro tante le sole variabili esterne da prendere in considerazione che un verdetto, positivo o negativo che sia, potrebbe essere buono solo per discorsi da bar. Basta dare un'occhiata alle previsioni non confortanti sul commercio mondiale, o interrogarsi sull'impatto che avrà l'emergenza migratoria la vicenda Volkswagen. Le ripercussioni in questo caso non sono solo industriali (negative) ma investono la leadership "rigorista" tedesca in Europa nel sistema di governance dell'eurozona, e dunque in quel reticolo di regole (prima fra tutte quella sulla riduzione debito, con i tagli previsti tra il 2016 ed il 2018 ma molto centrati sulla scommessa dell'aumento del Pil) che interessano l'Italia molto da vicino. Di fatto, un'agibilità di bilancio maggiore potrebbe arrivare anche per questa via del tutto imprevedibile. Ma su un punto, al di là della contabilizzazione dei rischi e delle opportunità e della stessa pioggia di numeri che è iniziata con la presentazione del Def aggiornato, bisogna essere chiari: è impossibile immaginare qualsivoglia traiettoria di crescita vera se gli investimenti non si rimetteranno in moto. Vale per il settore privato, che già sta mostrando un recupero e che è atteso a un impegno ancora maggiore. E vale soprattutto per il settore pubblico, in particolare nel campo delle infrastrutture, materiali o digitali che siano - abbiamo di entrambe necessità assoluta - col suo più rapido e incisivo effetto-leva (se confrontato ad esempio alla politica dei sussidi). Alla voce «spese in conto capitale» della Pa, centrale e periferica, il nuovo Def ha previsto una diminuzione nei prossimi quattro anni del 10,4 per cento. La notizia è a ben vedere una non-notizia, nel senso che quando i governi e i parlamenti di ogni genere e colore si sono visti costretti a mettere mano alla riduzione della spesa pubblica hanno finito sempre per battere la strada più facile, sacrificando il futuro e privilegiando il presente, non tagliando la spesa corrente e aumentando le tasse (ma ora il governo Renzi promette che queste scenderanno). Le «spese in conto capitale» non sono un'astrazione. Parliamo di cose reali, come le strade o le sempre invocate opere anti-dissesto idrogeologico, che ridiventano d'attualità a disastro consumato. Ora questo capitolo è di nuovo sul tavolo del governo, delle Regioni, dei Comuni. Come spieghiamo in queste pagine, nel 2016 si rischia ancora di più per l'entrata a regime delle regole sul "pareggio di bilancio" messo in Costituzione nel 2012 con un consenso larghissimo e con tempi record che hanno sacrificato un dibattito più approfondito. Così, abbiamo il paradosso che mentre si va - grazie al negoziato con Bruxelles - verso il rinvio al 2018 del pareggio di bilancio nazionale, a livello interno il pareggio di Regioni ed enti locali scatta l'anno prossimo, con le conseguenze di "stretta" che possiamo facilmente immaginare. Gli investimenti, invece di salire, potrebbero fermarsi del tutto. Uno stallone che va evitato nei tempi e nei modi più rapidi possibili. .@guidogentili1 u

Continua da pagina 1

I NODI DEL DEBITO

Fiscal compact, corsa a ostacoli

Chiara Bussi

U pagina 2 pL'abbattimento della zavorra che imbriglia l'economia? Nelle intenzioni del Governo inizierà nel 2016, con una sforbiciata del rapporto debitoPil dell'1,4% rispetto al 2015. Poi- come si legge nella Nota di aggiornamento del Def - dovrebbe proseguire con una riduzione più marcata del 3,5% nel 2017e del 4,2% nel 2018 con un livello che nel triennio passerà dal 132,8 al 123,7% del Pil, per arrivare al di sotto del 120% nel 2019. Il colpo di reniè in gran parte frutto di un habitat che secondo le previsioni dell'esecutivo sta diventando più favorevole, con un mix tra atteso aumento della crescita, rialzo dell'inflazionee tassi di interessi bassi. Ma anche grazie ai dividendi delle privatizzazioni. Una tabella di marcia per invertire il trend dopo otto anni di debito in aumento che situano il nostro Paese al secondo posto nell'area euro dopo la Grecia. E soprattutto per rispettare i nuovi vincoli europei del Fiscal Compact che per l'Italia entrano in vigore proprio nel 2016, tre anni dopo l'uscita dal cosiddetto «braccio correttivo del Patto di Stabilità», con un deficit sotto il 3% del Pil. Superata questa prova ora il focus si è spostato, oltre che su un percorso scandito di riduzione del disavanzo strutturale, anche sul rapporto tra debitoe Pil nominale.I Paesi con una ratio superiore al 60% del Pil(come l'Italia) devono ridurre questa eccedenzaa un «ritmo adeguato» di un ventesimo all'anno calcolato con riferimento alla media dei tre anni che precedono il momento della valutazione. Sono però previsti fattori significativi, riconosciuti nei mesi scorsi anche da Bruxelles, che attenuano la portata della riduzione, come la presenza di circostanze economiche eccezionali, le riforme attuatee annunciate nel dettaglio,e il taglio della spesa. Il numero magico che finirà sotto la lente della Commissione Ueè dunque una frazione che ha per denominatore il Pil nominalee per numeratore il debito. Nei momenti più bui della crisi il ritmo di crescita negativoo fiacco impediva il miglioramento del primo influenzando il risultato. Nel prossimo triennio, invece, il Pil nominale dovrebbe aumentare del 3% circa, mentre i proventi da privatizzazioni dovrebbero contribuire a far scendere il numeratore. Lo stock, invece, nel 2016e 2017 continueràa cresceree imboccherà il trend al ribasso solo nel 2018, di pari passo con la discesa del deficit. Riuscirà l'Italiaa superare l'esame di Bruxelles? Il governoè convinto di sì. «La regola del debito- si legge nella Nota- verrà soddisfatta su base prospettica già nel 2016e il rapporto debito-Pil dovrebbe attestarsi al 131,4% rispetto al 132,8% del 2015». Il percorso di riduzione inizia, ma il datoè inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto alla stima di aprile «per via di un aumento del fabbisogno del settore pubblicoe del livello inferiore del Pil nominale». Nel 2017 il rapporto debito-Pil dovrebbe arrivare a quota 127,9%, tornando in linea con le previsioni di aprile «grazie a un progressivo miglioramento delle condizioni macroeconomiche». Nel 2018 il rapporto raggiunge il 123,7%- al di sopra del stime di aprile- «in virtù di un contesto di maggiore crescita reale,a un ritmo di riduzione del fabbisogno lievemente più accentuatoea una revisione dello scenario programmatico di entrate da privatizzazioni stimate in rialzo dello 0,5% del Pil (rispetto allo 0,3% previsto ad aprile)». Il livello che il Governo intende raggiungere nel 2018, si legge nell'aggiornamento del Def, «è 0,1 punti al di sotto del target previsto (123,8%) e garantisce il rispetto della regola». Secondo gli economisti, però, i possibili ostacoli non mancheranno. Per Fedele De Novellis, senior economist di Ref Ricerche «le previsioni non sembrano del tutto irrealistiche, ma nonè detto che si riescano a rispettare totalmente da qui al 2018 perché il Pil nominale potrebbe non crescere come previsto siaa causa di una crescita reale inferiore che a seguito di una minore inflazione». Angelo Baglioni, docente di Economia politica all'università Cattolica di Milano, cita anche i rischi legati agli introiti derivanti dalle privatizzazioni, «che in passato hanno portato i loro fruttia rilento». Come chiarisce Lorenzo Codogno, ex capo economista del Tesoro e oggi alla London School of Economics «la riduzione del rapporto debito-Pil rispetto alla regola del debito postula un obiettivo di privatizzazioni di quasi due punti di Pil tra il 2015e il 2018. Un obiettivo certamente possibile ma ambizioso»(si veda Il Sole 24 Ore del 24 settembre). Maggiori

dettagli saranno forniti dalla legge di Stabilità che dovrà essere inviata a Bruxelles entro il 15 ottobre. Un primo giudizio europeo sul debito arriverà entro metà novembre, con le previsioni economiche d'autunno e la pagella sui budget 2016. «Secondo il Fiscal compact- fa notare Baglioni- lo sfioramento della regola del debito potrebbe comportare l'apertura di una procedura. Tuttavia negli ultimi anni questo principio è stato interpretato in modo elastico». Qualche spiraglio di cauto ottimismo, dunque, c'è, anche se la strada è ancora in salita.

Le previsioni sui principali indicatori 0 -2 -3 1 -1 0 0 -2,2 -1,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -0,3 132,8 1.682
2015 1.733 2016 131,4 127,9 2017 -0,2 123,7 -0,3 -0,7 119,8 2.250 2.200 2.150 2.100 Ci pro Mal ta Italia
Gre cia Bel gio Francia Austria Ol anda Irl anda Spagna Estonia 135,1 129,6 109,7 106,8 98,0 84,9 81,9
74,4 70,3 68,9 60,3 54,0 38,1 35,0 21,6 168,8 111,0 97,5 10,5

Fonte: Eurostat Li tuania Le ttonia Sl ove nia Ge rmania Fi nl andia SI ovacchia Portogallo 1.785 1.635 0,3 -
2,6 2018 2019 NOI E GLI ALTRI Lussemburgo GLI ALTRI INDICATORI Le stime dell'evoluzione del Pil
nominale Dati in miliardi '18 '17 '16 2015 L'evoluzione del saldo di bilancio Dati in % '18 '19 '17 '16 2015
L'evoluzione del saldo di bilancio strutturale Dati in % '18 '19 '17 '16 2015 Fonte: Nota di aggiornamento al
Def Stima del rapporto tra debito e Pil DEBITO In percentuale - Scala a sinistra In miliardi - Scala a destra
La percentuale del debito rispetto al Pil nel primo trimestre 2015 nei Paesi dell'Eurozona 2.172,29 2.205,49
2.219,15 2.218,09 2.214,43

LA PAROLA CHIAVE

Fiscal compact

7 Siglato nel gennaio 2012, il Fiscal Compact è definito nel Trattato sull'Unione economica e riguarda le nuove regole comunitarie sulla disciplina di bilancio per gli Stati membri dell'Eurozona. Oltre alla riduzione del debito pubblico sotto al 60% del Pil comprende il vincolo al pareggio di bilancio strutturale (che l'Italia ha introdotto nell'articolo 81 della Costituzione), sanzioni quasi automatiche da parte del Consiglio europeo nei confronti dei Paesi in deficit eccessivo. L'obiettivo è garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio-lungo termine

Regola del debito

7 Fissa il percorso di riduzione del debito per i Paesi, come l'Italia, che hanno un rapporto di debito-Pil oltre il 60 per cento. Prevede la riduzione della distanza che separa da quella soglia di un ventesimo all'anno calcolato con riferimento alla media dei tre anni che precedono la valutazione. Entra in vigore dopo tre anni dall'uscita della procedura per deficit eccessivo. I Paesi che non rispettano la regola possono incorrere in una procedura per disavanzo eccessivo. Sono però previsti fattori rilevanti che attenuano la portata della riduzione

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

FISCO NORME & TRIBUTI

Unico, i controlli prima dell'invio

Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

U pagina 27 A tre giorni dal termine del 30 settembre, negli studi professionali è il momento dei controlli formali sul modello Unico: firme, deleghe, ricevute di scarto sono aspetti da monitorare con attenzione perché possono dar luogo a sanzioni o inconvenienti pratici anche se non hanno effetto sulla liquidazione dell'imposta. Da quest'anno, poi, nel modello va comunicata anche la conservazione dei documenti. pGli ultimi tre giorni prima della scadenza del 30 settembre per l'invio di Unico sono l'occasione per i controlli lastminute sui quadri che non influiscono direttamente sul conteggio delle imposte, ma che risultano comunque fondamentali per eseguire correttamente l'adempimento. Il frontespizio In primo luogo, bisogna verificare che il soggetto firmatario della dichiarazione sia quello in carica alla data di presentazione del modello. In caso di variazioni avvenute nel 2015, l'anagrafica va opportunamente aggiornata. Il modello deve essere sottoscritto anche dall'organo di controllo, se incaricato del controllo contabile, ovvero dal revisore iscritto nel Registro ministeriale o dal responsabile della revisione (se si tratta di società di revisione iscritta) che ha firmato la relazione di revisione al bilancio al 31 dicembre 2014, anche se non più in carica al momento dell'inoltro telematico del modello (si pensi all'organo scaduto e non più rinnovato con l'approvazione del bilancio). Il contribuente che ha presentato la dichiarazione in via telematica tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, e così via) può scegliere, inoltre, di ricevere la comunicazione di irregolarità (o la comunicazio- ne riferita a eventuali anomalie nei modelli studi di settore) anche tramite l'intermediario che ha effettuato l'invio della dichiarazione. L'opzione viene espressa nella dichiarazione barrando le caselle presenti nel frontespizio del modello. In questo caso, il contribuente ha più tempo per evitare l'iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento con la sanzione ridotta: i 30 giorni per mettersi in regola decorrono, infatti, dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telema- tica dell'avviso di irregolarità all'intermediario. I prospetti del quadro RS Va poi verificata la corretta compilazione dei prospetti contenuti nel quadro RS, complementari ai dati relativi al reddito indicati nel quadro RF. La mancata compilazione di alcuni di questi, pur non incidendo sulla determinazione del reddito, comporta l'irrogazione di una sanzione per mancata indicazione dei dati rilevanti ai fini dei controlli, pari a 258 euro. Da quest'anno è obbligatorio comunicare se si effettua la conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti in modalità elettronica. A questo fine sono stati istituiti righe ad hoc nel quadro RS. Un altro particolare che spesso viene dimenticato quando si compila la dichiarazione riguarda il quadro nel quale è necessario indicare i dati essenziali al fine dello scorporo del valore del terreno incorporato nel fabbricato (detenuto sia a titolo di proprietà, sia in leasing). Infine, è necessario effettuare la comunicazione che attesta il possesso della idonea documentazione (individuata con il Provvedimento del 29 settembre 2010) per consentire agli organi di controllo di verificare la congruità dei prezzi di trasferimento da parte delle società che operano nell'ambito della normativa italiana in materia di transfer pricing (articolo 110, comma 7, Tuir). Il quadro OP I soggetti che intendono optare (o rinnovare la scelta) per alcuni regimi di tassazione opzionale si devono ricordare di compilare il quadro OP. A partire dal 2015, l'opzione/rinnovo va comunicata solo in dichiarazione, pertanto per il triennio 2015-2017 sarà comunicata nel quadro OP del modello Unico Sc 2015 da presentare (peri soggetti con anno solare) entro il 30 settembre, senza necessità di alcun ulteriore adempimento (entro lo stesso termine la società deve acquisire l'adesione dei soci). Analogamente devono operare, nel modello Irap, i soggetti Irpef che intendono optareo revocare la precedente scelta per la determinazione della base imponibile Irap con le regole previste per le società di capitali (compilando la sezione del quadro IS: VII, righe da IS33 a IS 35). La risoluzione 80/E del 14 settembre 2015 ha chiarito le modalità di esercizio dell'opzione per le società di capitali al loro primo anno di attività nel 2015 per le quali l'adempimento, in base al dettato normativo,

appariva impossibile, non essendo prevista la presentazione della dichiarazione nell'anno di costituzione ma solo a partire dal 2016. Queste ultime potranno esercitare l'opzione per la trasparenza fiscale tramite il modello di comunicazione approvato con provvedimento del 4 agosto 2004.

LA PAROLA CHIAVE

Impegno alla presentazione 7 Gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante o le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. Contestualmente alla ricezione della dichiarazione (o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione), devono rilasciare al dichiarante in forma libera l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare per via telematica i dati contenuti nella dichiarazione. Le istruzioni e la risoluzione

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Le verifiche formali

LA FIRMA DEL MODELLO

LA DELEGA PER AVVISI

12

VALORE DEI TERRENI

RICAVI E VALUTAZIONI

L'ESITO DELL'INVIO

3L'IMPEGNO ALL'INVIO

4TRANSFER PRICING

5COSTI BLACK LIST

6DOCUMENTI RILEVANTI

78

9REGIMI OPZIONALI

10 esiti del controllo della dichiarazione; Due caselle per l'intermediario Quando si opta per la ricezione da parte dell'intermediario di avvisi bonari e lettere di anomalie, quest'ultimo deve barrare la casella: La difesa da eventuali rettifiche È previsto un regime di esonero per le sanzioni applicabili in caso di rettifica in materia di transfer pricing, subordinato alla predisposizione di una «documentazione idonea» tale da consentire agli I codici da inserire È necessario ricordarsi di riportare nella casella «Soggetto che ha predisposto la dichiarazione», il codice 1 (nel caso di dichiarazione predisposta dal contribuente) o 2 (nel caso di dichiarazione Le ricevute di scarto dei file Dopo l'invio del modello, l'intermediario deve monitorare la situazione per verificare il buon fine della procedura. Bisogna verificare in particolare la presenza di ricevute di scarto dei file inviati. 8 «Ricezione avviso telematico», se accetta la scelta del contribuente di fargli pervenire l'avviso sugli L'indicazione delle spese Se sono state sostenute spese derivanti da operazioni tra imprese residenti e imprese/professionisti domiciliati in Stati o territori rientranti nella black list, bisogna riportarle come variazioni in aumento nel rigo RF29 del modello La chance della conservazione elettronica È obbligatorio comunicare nella dichiarazione dei redditi se si effettua la conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti in modalità elettronica. La comunicazione deve essere inserita nel modello Unico 2015 (rigo RS 104 del modello Unico Sc 2015; La determinazione dell'ammortamento Bisogna verificare la compilazione del prospetto di dettaglio dedicato all'ammortamento dei terreni, nel quale deve essere evidenziato il valore del terreno incorporato nel fabbricato, detenuto sia in proprietà che in leasing (righe RS 77-78 dell'Unico Sc, RS 25-25 La variazione dei criteri Nel rigo RS107 del modello Unico Sc 2015 bisogna verificare la corretta indicazione del valore dei ricavi ex articolo articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir. Se la società non ha conseguito ricavi nel In campo il rappresentante legale La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante in carica alla data di presentazione, o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un

rappresentante negoziale. La scelta si esprime in Unico Le opzioni/rinnovi per alcuni regimi di tassazione (tonnage tax, trasparenza fiscale e consolidato fiscale) vanno effettuate in Unico, nella dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a partire dal quale si intende operare la scelta (in Unico 2015 predisposta da chi effettua l'invio). Il sistema elabora un errore bloccante se viene inserita una data di impegno alla trasmissione telematica posteriore alla data in cui si effettua il controllo telematico prima dell'invio 8 «Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore», se accetta la scelta del contribuente di fargli pervenire l'avviso relativo agli esiti del riscontro sulla coerenza dei dati dichiarati nel modello degli studi di settore Il sistema elabora un errore bloccante in caso di presenza di un titolare diverso da quello che dovrebbe essere. In caso di ditta individuale indicare nel frontespizio sempre il codice fiscale e non la partita Iva, che va segnalata solo a pagina 2 fra i dati del contribuente Unico Sc/Sp 2015 e, se il contribuente ritiene di essere in grado di fornire le prove previste dall'articolo 110, comma 11, Tuir (corretta deducibilità del costo) vanno riportate anche come variazioni in diminuzione nel rigo RF52 del modello Unico Sc/Sp 2015 organi di controllo di verificare la congruità dei prezzi di trasferimento. La comunicazione che attesta il possesso di questa documentazione va effettuata nel modello Unico, nel quale va barrata la colonna 4 del rigo RS106 rigo RS 40 del modello Unico Sp 2015; rigo RS 83 del modello Unico Enc 2015; rigo RS 140 del modello Unico Pf 2015). I campi vanno compilati obbligatoriamente per indicare la modalità di conservazione dei documenti adottata ai fini tributari nel periodo di riferimento (2014) dell'Unico Sp, RS 25-26 dell'Unico Pf). Il prospetto va compilato ogni qualvolta sia necessario effettuare la verifica tra il valore del terreno iscritto in bilancio e la determinazione forfettaria (30% per i fabbricati industriali, 20% per i fabbricati diversi da quelli industriali) periodo d'imposta, va barrata la casella di colonna 1. Va verificata la barratura del rigo RS 144 del modello Unico Sc, RS 120 nel modello Unico Sp/Pf, per comunicare modifiche riguardanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi In questo caso, la dichiarazione si considera presentata tempestivamente purché sia ritrasmessa corretta entro cinque giorni dal ricevimento della ricevuta con i motivi dello scarto. Così facendo, la trasmissione si considera effettuata nei termini opzione/rinnovo trasparenza ex articolo 116 del Tuir per il triennio 2015-2017). Nella dichiarazione Irap, i soggetti Irpef che optano o revocano la scelta per determinare la base imponibile Irap con le regole delle società di capitali, dovranno compilare la sezione ad hoc nel quadro IS (sezione VII righe da IS33 a IS 35)

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

DIRITTO / NORME & TRIBUTI

Fallimenti, come scegliere il curatore

Giuseppe Acciaro Alessandro Danovi

U pagina32 Nella nomina dei curatori, il tribunale deve tenere conto anche delle risultanze dei rapporti riepilogativi relativi all'attività svolta dal professionista durante altri incarichi redatti dal curatore stesso. È una delle novità introdotte dal DL 83/2015 che ha anche rafforzato il divieto di nominare soggetti che abbiano concorso a cagionare il dissesto dell'impresa, eliminando il limite dei due anni dalla dichiarazione di fallimento. pAumentare la garanzia di terzietà dell'organo di gestione e accelerare le procedure fallimentari sono due delle principali direttive che emergono dalla miniriforma alla legge fallimentare introdotta dal DL 83/2015 (convertito dalla legge 132/2015, in Gazzetta Ufficiale 192 del 20 agosto 2015). Criteri di nomina In sede di dichiarazione di fallimento e di contestuale nomina dei curatori fallimentari, il tribunale deve tenere conto anche delle risultanze dei rapporti riepilogativi relativi all'attività svolta dal professionista durante altri incarichi e redatti dal curatore stesso (articolo 33, comma 5, della legge fallimentare). Questi rapporti riepilogativi, che hanno cadenza semestrale, descrivono nel dettaglio le attività svolte dal curatore indicando anche tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione particolareggiata, oltre a render conto della sua gestione. Di conseguenza, dovrebbero permettere al tribunale di comprendere la diligenza e tempestività e il modus operandi tenuto dal singolo professionista. La legge di conversione ha confermato il logico divieto di nominare come curatore soggetti che abbiano concorso a cagionare il dissesto dell'impresa, ampliando la portata temporale di questo impedimento a «qualsiasi tempo». In base alla vecchia normativa il veto era invece circoscritto ai due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, mentre il decreto legge lo aveva portato a cinque anni. In sede di conversione è stato invece eliminato il divieto di nomina a curatore per chi aveva precedentemente svolto la funzione di commissario giudiziale nel concordato preventivo del medesimo debitore e per chi fosse unito in associazione professionale con chi aveva svolto tale funzione. La norma aveva sollevato ampie discussioni e critiche dagli ordini professionali, dalle associazioni di categoria e dalla magistratura, ed era stata inizialmente introdotta con un duplice obiettivo: 1 da un lato, evitare che in casi dubbi il commissario abbia la tentazione di un interesse (anche economico) alla dichiarazione di fallimento, confidando in un doppio incarico come curatore; 1 dall'altro lato, garantire un riesame oggettivo da parte del curatore anche dell'attività svolta dai commissari nei concordati non omologati. Un altro requisito cancellato dalla legge di conversione è quello del possesso di una struttura organizzativa e di risorse necessarie al rispetto dei tempi previsti dal programma di liquidazione. Tale disposizione, forse di non facile attuazione, poteva essere utile per incentivare un processo di specializzazione di professionisti, utile in particolare per le procedure di dimensioni più rilevanti. Pagamenti al professionista Con l'intento di avviare un meccanismo virtuoso e contrastare l'eccessiva durata delle procedure (fonte anche di censure comunitarie), le nuove norme allineano l'interesse economico dei creditori quello del curatore, prevedendo che il tribunale non possa liquidare accontenta favore del curatore, se non dopo che lo stesso abbia presentato un progetto di riparto parziale. Solo in presenza di giustificati motivi il curatore può richiedere un acconto in assenza del piano di riparto. In questo caso appare ovvio ritenere che il provvedimento giudiziale di autorizzazione non potrà esimersi dall'esaminare puntualmente i motivi della deroga, motivando le ragioni che giustificano il pagamento. Il termine per il programma Al fine di accelerare la procedura fallimentare, la legge di conversione ha confermato i nuovi termini del programma di liquidazione - l'atto con cui il curatore individua le attività da sviluppare per una efficiente liquidazione del patrimonio fallimentare - introdotti dal decreto legge. Il curatore, già tenuto a predisporre il programma entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, non può in ogni caso superare il termine di 180 giorni a decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Tale termine veniva, infatti, frequentemente derogato, essendo nella prassi spesso rinviato a dopo la verifica dei crediti, come avviene per la relazione

in base all'articolo 33 della legge fallimentare. Le nuove norme stabiliscono invece che, in caso di mancato rispetto del termine senza giustificato motivo, il curatore può essere revocato dall' ufficio. L'obiettivo è ridurre i tempi delle procedure, in linea con la previsione europea di ragionevole durata del processo, anche al fine di evitare gli indennizzi per irragionevole durata che viene riconosciuta in cinque anni (sette anni per le procedure più complesse), come evidenziato dalla Cassazione (sentenza 10233/2015, sesta sezione civile). Si tratta quindi di novità importanti se si considera che, fino a pochi anni fa, la durata media era di oltre 9,5 anni, con punte superiori ai 20. Le norme commentate in pagina

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Le regole confronti dichiarazione di fallimento 8 avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; 01 NOMINA Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza. Con lo stesso provvedimento nomina il giudice delegato e il curatore fallimentare. La sentenza stabilisce anche il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo 03 REQUISITI SOGGETTIVI Nella nomina del curatore il tribunale deve tener conto dei rapporti riepilogativi relativi ad altre procedure. Possono svolgere le funzioni di curatore: 02 ACCETTAZIONE Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore 8 studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; 8 coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro 06 REGISTRO NAZIONALE Per una maggiore trasparenza è istituito presso il ministero della Giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è informatico ed è accessibile al pubblico 04 RAPPORTI RIEPILOGATIVI Sono i rapporti che il curatore, ogni sei mesi redige indicando le attività svolte, con tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione particolareggiata depositata entro dopo 60 giorni dalla nomina e che descrive le cause e circostanze del fallimento, la diligenza del fallito nell'esercizio dell'impresa, la responsabilità del fallito o di altri e quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari penali 05 REVOCA Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca è ammesso reclamo alla corte di appello. Il reclamo non sospende la revoca

Penalizzazione. Estesa l'applicazione dei contributi addizionali

Ai contratti di solidarietà lo stesso tetto della Cigs

Alessandro Rota Porta

PLa nuova disciplina del contratto di solidarietà rischia di far perdere un po' di appeal a questo strumento: se, infatti, la regolamentazione vigente prima del testo unico sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Dlgs 148/2015) permetteva una gestione molto elastica della riduzione dell'attività lavorativa, ora, l'impianto delineato dal decreto delegato del Jobs act non solo porta ad un incremento dei costi di utilizzo ma traccia, altresì, alcune connotazioni più stringenti. Partendo dal capitolo costi, le imprese che vogliono accedere al Cds dovranno considerare che anche a questo istituto, ormai rientrando a pieno titolo nell'alveo delle integrazioni salariali straordinarie, si applica la contribuzione addizionale sulla retribuzione persaa seguito della "solidarietà", in misura crescente rispetto alla durata dei programmi stessi. La penalizzazione economica non tocca soltanto il datore di lavoro ma anche i lavoratori: se prima questi percepivano il trattamento sulla base di un importo "teorico" inferiore (di norma, era il 60% dello stipendio perso) non subivano, però, l'applicazione dei massimali di legge sulle Cig. Si tratta di un aspetto che sicuramente emergerà nei tavoli negoziali, nel momento in cui si dovrà procedere alla sottoscrizione delle intese di solidarietà. Venendo alla penalizzazione di carattere gestionale, il "nuovo" Cds esce piuttosto irrigidito dal quadro regolatorio del Dlgs 148. In primo luogo, la riduzione massima di orario in capo a ciascun addetto non potrà essere superiore al 70%: in precedenza gli accordi collettivi aziendali in materia potevano anche prevedere sospensioni a zero ore per alcune risorse, pur sempre nel rispetto del tetto di riduzione media oraria massima del 60% dell'orario normale. Si trattava, appunto, di un limite collettivo medio e non individuale per addetto: la prassi del ministero del Lavoro aveva, peraltro, sempre fornito una chiave di lettura a maglie larghe del dettato normativo previgente. Inoltre, sebbene configurasse una possibilità residuale, nella nuova regolamentazione non appare possibile ricorrere - seppure in via temporanea e con carattere di eccezionalità - a prestazioni di lavoro straordinario in pendenza di Cds, qualora se ne presentino le esigenze produttive. A favore del contratto di solidarietà, resta, invece, l'esclusione dal limite di contingentamento delle Cigs che scatterà da settembre 2017, pari all'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nei periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria, così come la possibilità - ai fini del calcolo della durata complessiva di ricorso ai medesimi - di computare i periodi di Cds alla metà, per la parte non eccedente i 24 mesi.

LE NOVITÀ Riduzione di orario Le causali della Cigs I contratti di solidarietà diventano una delle causali della Cigs. Sarà invece esclusa dal 2016 la cessazione di attività aziendale. Nell'alveo della Cigs entrano così i contratti di solidarietà difensivi di tipo A. Le altre due causali restano la riorganizzazione aziendale e la crisi aziendale La riduzione di orario in capo a ciascun lavoratore non potrà essere superiore al 70%. Viene meno la possibilità che i contratti collettivi aziendali possano prevedere sospensioni a zero ore per alcune risorse Le imprese saranno chiamate a versare, in caso di utilizzo, i contributi addizionali calcolati con le stesse aliquote della Cigs

Jobs act I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Cassa integrazione: con il bonus-malus raddoppiano i costi

Aliquota dal 4,5% al 9% per la «straordinaria» / Ribassi per l'«ordinaria» Fino a 50 dipendenti si passa da 1,90% a 1,7% e da 2,2% a 2% nelle aziende più grandi / Aumenti per i contributi addizionali Calcolo non più parametrato sull'organico ma in proporzione alla durata dei sussidi
Francesca Barbieri

PArriva il bonus malus per la cassa integrazione. Con l'entrata in vigore del decreto di riordino degli ammortizzatori sociali- il 24 settembre, giorno successivo alla pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale - cambia il sistema di calcolo dei contributi per le imprese. Con un unico obiettivo: creare un legame a doppio filo tra costo e durata, secondo il principio "più utilizzie più paghi". Vediamo come. Intanto si modifica la base di calcolo dei contributi da pagare in caso di richiesta della Cig: le aliquote non si applicano più all'importo del sussidio (80% della retribuzione persa), ma all'intera retribuzione perduta per periodi di cassa. Poi, il prelievo non è più legato all'organico, ma aumenta all'allargarsi del "paracadute" sulla linea del tempo. Si passa dalle vecchie aliquote del 4% per la Cig ordinaria (8% nelle aziende con oltre 50 addetti) e del 3% per la Cigs (4,5% nelle imprese con più di 50 dipendenti), a percentuali identiche per entrambe: 9% fino a un anno (52 settimane) di utilizzo nel quinquennio mobile, 12% sino a due anni (tra 52 e 104 settimane) e 15% fino a tre (oltre 104 settimane). Per la cassa straordinaria, dunque, le aliquote nelle imprese più grandi come minimo raddoppiano. Prendiamo un'azienda metalmeccanica con 60 dipendenti ipotizziamo 5mila ore di cassa straordinaria utilizzata in un mese (si veda l'infografica a lato). Finora il datore di lavoro ha pagato il 4,50% dell'integrazione salariale, che nel caso di Cig per meno di 52 settimane, equivale a un costo di 1.190 euro. Con le nuove regole invece si pagherà il 9% della retribuzione "persa" per i lavoratori: nell'esempio 4.320 euro, più del triplo in valore assoluto. E l'aliquota passerà al 12% se la Cig complessiva è tra le 52 e le 104 settimane; al 15% nel caso si superino le 104 settimane. Un meccanismo pensato anche per cercare di ridurre la spesa: nel 2014 la Cig ordinaria, comprensiva degli assegni al nucleo familiare, è costata 744 milioni di euro mentre la spesa a copertura della contribuzione figurativa è stata di 457 milioni di euro; per la Cig straordinaria al netto della deroga l'importo erogato è stato di quasi 2,2 miliardi, mentre la spesa a copertura della contribuzione figurativa è stata di 1,5 miliardi. D'altro canto, però, calano i contributi di base per la cassa ordinaria (quelli cioè che tutte le aziende con i requisiti devono pagare e "assicurare" così 5,1 milioni di lavoratori): le aliquote sono state riviste al ribasso, anche se si verseranno pure per gli assunti con apprendistato professionalizzante. Un'azienda metalmeccanica con 40 dipendenti pagherà l'1,70% di contributi sugli stipendi lordi annui, rispetto all'1,90% del passato. Su un importo totale annuo di 850mila euro di retribuzioni questo si traduce in un minor costo di 1.700 euro. Per un'impresa con 60 addetti il risparmio è, in valore assoluto, maggiore: ipotizzando 1,25 milioni di euro di stipendi totali i contributi scendono di 2.500 euro, grazie al taglio dell'aliquota dal 2,2% al 2 per cento. I "bollini" ordinari per la Cigs restano, invece, invariati allo 0,90%: 0,60% a spese dell'azienda e 0,30% a carico del lavoratore. Il nuovo meccanismo - che scatta per le procedure avviate a partire dal 24 settembre- secondo le stime contenute nella relazione tecnica al decreto di riordino degli ammortizzatori sociali (n.148) porterà nel 2015 a un calo dei contributi ordinari per 32,8 milioni complessivi (compreso l'aumento dei costi per gli apprendisti) e a una crescita di quelli addizionali per 46,2 milioni (inclusi apprendisti e revisione trattamento di solidarietà). Valori che per il 2016 sono invece stimati in un calo di circa 220 milioni per i contributi di base rispetto a una crescita di quelli "extra" per quasi 270. Tra le altre novità subito in vigore la modifica ai termini di presentazione delle domande: quelle di Cigo vanno inviate entro 15 giorni dalla "sospensione"; quelle di Cigs nel giro di 7 giorni dalla fine della consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale. Cambiano anche la durata della cassa e l'anzianità utile per richiederla. Sul primo punto, per ciascuna unità produttiva, la somma dei trattamenti ordinarie e straordinari autorizzati non può superare il tetto di 24 mesi in un quinquennio mobile (irrilevanti

periodi prima del Dlgs). I periodi di Cigs legati a contratti di solidarietà, entro il limite di 24 mesi, contano per la metà, mentre per la cassa ordinaria si può dare l'oka un numero di ore fino a un terzo di quelle "lavorabili" nel biennio mobile. L'anzianità minima di 90 giorni alla data di presentazione della domanda, poi, è riferita alle giornate di reale presenza, salvo che la richiesta di sussidio riguardi eventi oggettivamente non evitabili nell'industria.

Ornella Lacqua

Risparmi

DIFFERENZA

Come cambiano i costi per le imprese

1,90% 850.000

16.150

1.700

1,70% 850.000

14.450

2,20% 1.250.000

27.500

2,00% 1.250.000

25.000

4,50% 26.444*

1.190

9,00% 48.000

4.320

4,50% 26.444*

1.190

12,00% 48.000

5.760

4,50% 26.444*

1.190

15,00% 48.000

7.200

2.500

3.130

4.570

6.010 0 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Aliquota 30.000 Rincari Rincari Rincari FINO AL 23 SETTEMBRE Aliquota sull'importo di integrazione Esempio 1 Esempio 2 FINO AL 23 SETTEMBRE DAL 24 SETTEMBRE FINO AL 23 SETTEMBRE DAL 24 SETTEMBRE FINO AL 23 SETTEMBRE DAL 24 SETTEMBRE FINO AL 23 SETTEMBRE DAL 24 SETTEMBRE FINO AL 23 SETTEMBRE DAL 24 SETTEMBRE Monte salari lordi annui Totale spesa A CURA DI Risparmi DIFFERENZA DIFFERENZA DIFFERENZA DIFFERENZA DAL 24 SETTEMBRE Aliquota sulla retribuzione persa I CONTRIBUTI BASE PER LA CIG ORDINARIA I CONTRIBUTI ADDIZIONALI PER LA CIG STRAORDINARIA Azienda metalmeccanica con 40 dipendenti Azienda metalmeccanica con 60 dipendenti Cig per oltre 52 settimane e fino a 104 settimane nel quinquennio mobile Cig per oltre 104 settimane nel quinquennio mobile Cig per 52 settimane nel quinquennio mobile 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Come cambiano i contributi annui a carico dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Alle procedure in corso si applicano le vecchie regole Aliquota sugli stipendi lordi (*) totale integrazioni salariali, pari all'integrazione oraria di 5,29 euro ottenuta dividendo l'importo dell'indennità di 914,96 euro

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

(misura netta del limite) per 173 (divisore contrattuale industria metalmeccanica)

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Consumi domestici MATERIE PRIME E FAMIGLIE

Rallenta la spesa energetica

La discesa del greggio Secondo Ref Ricerche avrà un impatto di quasi 500 euro/anno sui nuclei numerosi
Provvedimenti in arrivo Ulteriori effetti sulle tariffe dalle misure su sistema, mercato tutelato e trasparenza
Nel 2015 su bollette e carburanti risparmi tra il 7 e l'8 per cento
Rossella Cadeo

famiglia: la riforma del sistema tariffario, il superamento del mercatoa maggiore tutela, la bolletta 2.0. pLa discesa del prezzo del barile comincia a farsi sentire sui bilanci delle famiglie. Positivamente una volta tanto: il 2015, per la bolletta di luce e gas così come per il "pieno", dovrebbe chiudersi con spesa inferiore rispetto a quella del 2014. Resta ancora da scongiurare l'aumento dei carburanti che dovrebbe scattare il 1° ottobre, previsto dalla clausola di salvaguardia inserita nella Finanziaria 2015 (volta a coprire i mancati incassi dalla reverse charge nella Gdo, bocciata dalla Commissione Ue): è stata infatti rimandata a inizio settimana l'approvazione del decreto legge che proroga al 30 novembre la voluntary disclosure, i cui incassi serviranno a sterilizzare l'aumento delle accise sui carburanti. Domani poi è atteso l'aggiornamento dell'Autorità per l'energia per le tariffe di riferimento di luce e gas nel quarto trimestre 2015. Inoltre sono in dirittura d'arrivo alcuni provvedimenti che potrebbero avere benefici sulla spesa energetica della La diminuzione Intanto sui risultati confortanti già raggiunti fa il punto un'analisi di Ref Ricerche che, per sei profili di consumatori (single, coppia con un figlio e famiglia di 5 componenti, tre dotati di auto a benzina e tre di diesel) ha confrontato la spesa 2014 e 2015. Ebbene il minore importo da mettere in conto va da 185 euro (per il single con auto a benzina) a 483 euro (per la famiglia numerosa con diesel), con un decremento del 7-8% rispetto al 2014. La parte del leone - nella spesa come nel risparmio - la fa ovviamente il capitolo carburanti: se nel 2014, ad esempio, la famiglia di tre persone con auto a benzina ha speso 2.831 euro per percorrere 18 mila km, nel 2015 ne spenderà "solo" 2.553 (quasi il 10% in meno). L'analoga famiglia dotata di auto diesel passerà da 2.388 a 2.097 euro (-12%). Un'altra cinquantina di euro lo stesso nucleo li risparmierà nella fattura del gas (da 1.223 a 1.175), mentre a 15 euro si limiterà il risparmio per la luce (da 512 a 498 euro). Tutti effetti, questi, derivanti dalla discesa della materia prima che prosegue ininterrottamente dal 2013: in settembre il greggio è tornato a scendere sotto la soglia dei 50 dollari al barile e non si escludono ulteriori discese delle quotazioni nel 2016 (si veda l'articolo sotto). Novità in arrivo Domani si conosceranno poi le tariffe di riferimento di luce e gas per il periodo ottobre-dicembre 2015. La decisione l'Aeeg è come sempre coperta dal massimo riserbo: i ribassi dei precedenti tre trimestri fanno ben sperare, ma resta il fatto che siamo alla vigilia dell'accensione degli impianti di riscaldamento, fatto che potrebbe determinare un aumento della domanda. Ma altre misure si concretizzeranno probabilmente entro la prima metà del 2016. In primo luogo la revisione del sistema tariffario che determinerà il superamento della struttura progressiva delle tariffe, il loro allineamento al costo del servizio e l'eliminazione di alcune disparità derivanti dal meccanismo attuale: in sintesi, la famiglia numerosa con alti consumi ora finisce per vedersi addebitare un costo unitario più elevato rispetto a quello del singolo, magari benestante, che usa poco l'elettricità. La riforma, che ha tra l'altro l'obiettivo di sollecitare comportamenti virtuosi, potrebbe però avere impatti negativi su alcune fasce di consumo, per neutralizzare i quali l'Autorità ha segnalato la necessità di un potenziamento del bonus sociale a garanzia delle famiglie in condizioni disagio economico. In vista anche - una volta che il Ddl concorrenza avrà superato l'esame parlamentare - il superamento del cosiddetto "regime tutelato" delle tariffe energetiche con il passaggio definitivo al libero mercato. Anche in questo caso però, per evitare salti bruschi, l'Aeeg ha proposto un percorso graduale per un'uscita accompagnata dalla tutela, dal 2016 per i clienti piccole e medie imprese e successivamente per i clienti domestici: una sorta di road map senza più gli aggiornamenti trimestrali dell'Autorità, ma con la vigilanza sui contratti - da ricordare a quanto indicherà la versione finale del Ddl concorrenza. Infine ecco il debutto a gennaio della bolletta 2.0: più chiara e leggibile, faciliterà all'utente l'individuazione del proprio fabbisogno

energetico, ma anche il confronto fra le opportunità esistenti per la scelta della soluzione più conveniente. Un'iniziale presa di coscienza della propria energy footprint attraverso l'affinamento dello strumento fattura. In attesa che sia attuato quanto previsto dal Dlgs 102/2014 (che ha recepito la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica), ossia la messa a disposizione, ai clienti finali, dei dati di consumo storici di energia elettrica.

Il confronto Le voci Single Single Famiglia 3 persone Famiglia 5 persone Famiglia 3 persone Famiglia 5 persone Gas mc/anno Km percorsi/anno I CONSUMI Energia kwh/anno Spesa media 2015 Spesa media 2014 Spesa totale 2015 Spesa totale 2014 Risparmio carburante Prezzo euro/litro 2015 Prezzo euro/litro 2014 Risparmio gas naturale Totale risparmio annuo Spesa media gas 2015* Spesa media gas 2014* Variazione % 2015/2014 IL DETTAGLIO (in euro) Spesa energia elettrica 2015 Spesa energia elettrica 2014 Litri di carburante consumati Consumo medio auto km/litro IL RISPARMIO 2015 (in euro) Risparmio energia elettrica * Spesa calcolata per la città di Milano Fonte: elaborazioni Ref Ricerche AUTO A BENZINA AUTO A GASOLIO 750 1.400 1.600 750 1.400 1.600 28 48 55 28 48 55 155 279 372 185 291 397 185 341 457 216 354 483 212 498 1606 212 498 1606 215 512 1637 215 512 1637 3 15 31 3 15 31 11 11 15 15 15 1.200 2.700 6.000 1.200 2.700 6.000 909 1636 2182 933 1467 2000 1,56 1,56 1,56 1,43 1,43 1,573 2.831 3.775 1.520 2.388 3.257 -6,8 -7,5 -6,7 -8,1 -8,6 -7,7 10.000 18.000 24.000 14.000 22.000 30.000 907 1175 1312 907 1175 1312 934 1223 1367 934 1223 1367 1,73 1,73 1,73 1,63 1,63 1,63 1.418 2.553 3.404 1.335 2.097 2.860 2.537 4.225 6.321 2.453 3.770 5.778 2.722 4.567 6.778 2.669 4.124 6.261 Per sei profili di utente la spesa 2014 e 2015 per energia elettrica, gas e carburanti e il relativo risparmio

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Fase cautelare. L'iter con il silenzio-assenso / PAGINA A CURA DI Luigi Lovecchio

Ridotti gli spazi per la sospensione

Il termine per presentare le domande passa da 90 a 60 giorni e le ipotesi previste diventano tassative

Con la riforma fiscale cambiano anche le regole sulla sospensione legale della riscossione (articolo 1, commi 537e seguenti della legge 228/2012), riducendo i termini di presentazione delle istanze, da 90 a 60 giorni, e l'area della casistica interessata. Queste disposizioni hanno introdotto una procedura attraverso la quale il contribuente raggiunto da atti dell'agente della riscossione, a partire dalla cartella di pagamento, può fermare la fase cautelare ed esecutiva presentando una dichiarazione sostitutiva di notorietà debitamente documentata, con cui dimostra l'esistenza di condizioni che rendono illegittima la prosecuzione del recupero coattivo. L'agente della riscossione deve a sua volta trasmettere tempestivamente la documentazione ricevuta all'ente creditore il quale, verificata la fondatezza della domanda, comunica, a seconda dei casi, l'accoglimento o il rigetto della stessa. La peculiarità di queste disposizioni sta nel fatto che, in caso di inerzia dell'ente creditore protrattasi per oltre 220 giorni, il credito è annullato ope legis. Nella formulazione originaria, le circostanze che legittimano il contribuente alla presentazione dell'istanza sono indicate in una elencazione che non ha natura tassativa, poiché termina con una previsione di carattere residuale. Con la riforma, invece, si prevede l'eliminazione della fattispecie residuale. La ratio della modifica è quella di evitare che l'utilizzo strumentale della procedura possa portare alla temporanea paralisi delle attività di recupero coattivo. Un'importante innovazione riguarda l'espressa prescrizione di inammissibilità della reiterazione dell'istanza già presentata, che, laddove comunque presentata, non comporterebbe alcun effetto legale di sospensione delle attività di recupero coattivo. La modifica va peraltro interpretata in chiave sistematica come previsione di inammissibilità riferita alla dichiarazione fondata sul medesimo titolo già oggetto di una precedente dichiarazione. Nulla invece potrà impedire di ripresentare la domanda nei confronti di un atto successivo dell'agente della riscossione, deducendo circostanze nuove, prima non sussistenti. Viene poi limitata la sanzione di nullità della pretesa creditoria, conseguente all'inerzia dell'ente creditore protrattasi per oltre 220 giorni. Si dispone che l'annullamento non operi sia nell'ipotesi di dichiarazione presentata per motivi diversi da quelli tipizzati sia in caso di sospensione legale derivante da sospensione giudiziale o amministrativa o da sentenza di annullamento non passata in giudicato. Da ultimo, si stabilisce che il termine di decorrenza della validità del pignoramento già eseguito, pari a 200 giorni, resti sospeso sino alla comunicazione della risposta dell'ente creditore.

Fase cautelare. L'iter con il silenzio-assenso / PAGINA A CURA DI Luigi Lovecchio

Ridotti gli spazi per la sospensione

Il termine per presentare le domande passa da 90 a 60 giorni e le ipotesi previste diventano tassative

Con la riforma fiscale cambiano anche le regole sulla sospensione legale della riscossione (articolo 1, commi 537e seguenti della legge 228/2012), riducendo i termini di presentazione delle istanze, da 90 a 60 giorni, e l'area della casistica interessata. Queste disposizioni hanno introdotto una procedura attraverso la quale il contribuente raggiunto da atti dell'agente della riscossione, a partire dalla cartella di pagamento, può fermare la fase cautelare ed esecutiva presentando una dichiarazione sostitutiva di notorietà debitamente documentata, con cui dimostra l'esistenza di condizioni che rendono illegittima la prosecuzione del recupero coattivo. L'agente della riscossione deve a sua volta trasmettere tempestivamente la documentazione ricevuta all'ente creditore il quale, verificata la fondatezza della domanda, comunica, a seconda dei casi, l'accoglimento o il rigetto della stessa. La peculiarità di queste disposizioni sta nel fatto che, in caso di inerzia dell'ente creditore protrattasi per oltre 220 giorni, il credito è annullato ope legis. Nella formulazione originaria, le circostanze che legittimano il contribuente alla presentazione dell'istanza sono indicate in una elencazione che non ha natura tassativa, poiché termina con una previsione di carattere residuale. Con la riforma, invece, si prevede l'eliminazione della fattispecie residuale. La ratio della modifica è quella di evitare che l'utilizzo strumentale della procedura possa portare alla temporanea paralisi delle attività di recupero coattivo. Un'importante innovazione riguarda l'espressa prescrizione di inammissibilità della reiterazione dell'istanza già presentata, che, laddove comunque presentata, non comporterebbe alcun effetto legale di sospensione delle attività di recupero coattivo. La modifica va peraltro interpretata in chiave sistematica come previsione di inammissibilità riferita alla dichiarazione fondata sul medesimo titolo già oggetto di una precedente dichiarazione. Nulla invece potrà impedire di ripresentare la domanda nei confronti di un atto successivo dell'agente della riscossione, deducendo circostanze nuove, prima non sussistenti. Viene poi limitata la sanzione di nullità della pretesa creditoria, conseguente all'inerzia dell'ente creditore protrattasi per oltre 220 giorni. Si dispone che l'annullamento non operi sia nell'ipotesi di dichiarazione presentata per motivi diversi da quelli tipizzati sia in caso di sospensione legale derivante da sospensione giudiziale o amministrativa o da sentenza di annullamento non passata in giudicato. Da ultimo, si stabilisce che il termine di decorrenza della validità del pignoramento già eseguito, pari a 200 giorni, resti sospeso sino alla comunicazione della risposta dell'ente creditore.

Delega fiscale. Il decreto di riforma concede 30 giorni per chiedere la riapertura delle rateazioni scadute negli ultimi 24 mesi / PAGINA A CURA DI Luigi Lovecchio

Riscossione, restyling a due face*

Più respiro per avvisi bonari e accertamenti - Stop alle dilazioni per somme «segnalate» dalla Pa
Luigi Lovecchio

Le rateazioni degli avvisi bonari e degli atti di accertamento trovano un maggior respiro con la riforma della riscossione, anche se non raggiungono un perfetto allineamento, contrariamente alle previsioni della legge delega. Le dilazioni dell'agente della riscossione restano invece invariate, quanto al periodo massimo di durata, e, sotto l'aspetto degli effetti sulle procedure in corso, registrano alcuni peggioramenti. Sono le principali modifiche contenute nel Dlgs sulla riscossione, atteso in Gazzetta Ufficiale dopo l'ok definitivo del Governo di martedì scorso. La rateazione degli avvisi Il numero minimo di rate degli avvisi bonari passa da 6 a 8 rate trimestrali, fermo restando il periodo massimo di 20 rate trimestrali, per importi maggiori di 20mila euro. Gli avvisi di accertamento con adesione e quelli definiti per acquiescenza possono essere dilazionati da un minimo di 8 rate trimestrali (invariato) a un massimo di 16 rate trimestrali (erano 12). Resta inoltre fermo il principio secondo cui la dilazione decade se non si paga la prima o unica rata o una delle rate diverse dalla prima entro quella successiva. Viene però introdotto il lieve inadempimento che salva la dilazione da piccoli errori o omissioni: e il ritardo del pagamento della prima o unica rata non superiore a 7 giorni, o il mancato versamento di una rata diversa dalla prima per un importo non superiore al 3% e comunque a 10mila euro. Se si decade, la sanzione irrogabile inoltre diventa il 45% dell'importo non versato (era il 60%). Le novità si applicano a partire dagli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni 2014 (per i controlli ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973) o alle dichiarazioni 2013 (per i controlli ex articolo 36-ter). Le modifiche relative agli atti di accertamento si applicano invece alle definizioni intervenute dall'entrata in vigore del Dlgs. La dilazione dell'agente della riscossione non cambia per quanto attiene alle durate. Viene invece previsto un ulteriore intervento a favore dei soggetti in difficoltà che consiste nella rimessione in termini di dilazioni scadute, a condizione che si versino le rate non pagate. In precedenza la dilazione decaduta non poteva essere più rateizzata. A fronte di questa nuova facoltà, si riduce da 8 a 5 il numero delle rate omesse che determina la perdita del beneficio del termine. Si estende la rimessione in termini alle dilazioni scadute nei 24 mesi precedenti la sua entrata in vigore. Per ottenerla, basterà presentare un'istanza entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle nuove regole. La nuova rateazione non potrà eccedere 72 rate mensili. Si decadrà inoltre con il mancato pagamento due rate, anche non consecutive. Gli effetti su fermi e ipoteche Quanto agli effetti della presentazione della domanda di dilazione, si conferma l'inibizione a iscrivere ipoteca e fermo amministrativo. Restano però salvi i provvedimenti già adottati. Si stabilisce inoltre che, in caso di accoglimento dell'istanza, non possano essere avviate nuove attività di recupero coattivo, mentre per quelle già in corso la sospensione delle procedure opera solo con il pagamento della prima rata. Inoltre, non possono mai essere dilazionate le somme oggetto delle segnalazioni delle Pa, eseguite in base all'articolo 48-bis del Dpr 602/1973. In forza di questa disposizione, tutte le Pa che devono procedere al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme superiori a 10mila euro devono interrogare il sistema di Equitalia per verificare se il beneficiario ha morosità almeno pari a tale cifra: in caso di riscontro positivo, viene notificato il pignoramento presso terzi, con l'ordine di versare le somme dovute, direttamente nelle casse dell'agente. In conseguenza della riforma, dunque, se Equitalia ha già ricevuto la segnalazione dell'ente pubblico, l'importo corrispondente non potrà essere dilazionato.

Prima e dopo la riforma

A QUALI ATTI SI APPLICANO

QUANDO SI DECADE DALLA RATEAZIONE

GLI EFFETTI DELL'ISTANZA DI DILAZIONE RUOLI RUOLI AVVISI BONARI ACCERTAMENTI Si decade con il mancato pagamento di 8 rate Si decade con il mancato pagamento di 5 rate Si decade con il mancato pagamento della prima rata oppure di una rata diversa da questa, entro la scadenza di quella successiva Dilazioni relative alle dichiarazioni 2013 (controlli ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973) e alle dichiarazioni 2012 (controlli ex articolo 36-ter) Dilazioni concesse sino alla data di entrata in vigore del decreto Atti definiti sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo La presentazione della domanda blocca ipotecae fermi, salvi quelli già apposti. Le attività esecutive vecchiee nuove sono interrotte. Possono essere dilazionate anche le somme oggetto di pignoramento presso terzi Stesse regole, ma si fa salvo il lieve inadempimento, e cioè: Dilazioni relative alle dichiarazioni 2014 (controlli ex articolo 36-bis, Dpr 600/1973) e alle dichiarazioni 2013 (controlli ex articolo 36-ter) Atti definiti dalla data di entrata in vigore del decreto Sono inibiti ipoteca e fermi. Le attività esecutive in corso si fermano con il pagamento della prima rata. Non si possono avviare nuove azioni. Non possono essere rateizzate le somme oggetto di segnalazione da parte delle Pa e quelle per cui il terzo pignorato si dichiara debitore del contribuente Dilazioni concesse dalla data di entrata in vigore del decreto. Per le dilazioni scadute non oltre 24 mesi prima delle nuove norme, si può chiedere la rimessione in termini (istanza entro 30 giorni) 8 pagamento della prima o unica rata con ritardo entro 7 giorni; 8 omissione non superiore al 3% della rata e a 10mila euro AVVISI BONARI E ATTI DI ACCERTAMENTO VECCHIE REGOLE NUOVE REGOLE

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA / 3 Tutte le novità dei decreti per la riforma

La Ctp diventa monocratica ma solo per eseguire le pronunce

Francesco Falcone

Per il pagamento di somme fino a 20 mila euro e comunque per i pagamenti delle spese del giudizio, il ricorso è deciso dalla commissione tributaria in composizione monocratica. È quanto previsto dal nuovo comma 10-bis inserito dalla delega fiscale nell'articolo 70 del Dlgs 546/92, che disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario. Le motivazioni della scelta. Proprio la peculiarità del processo tributario ha fatto ritenere preferibile la scelta del giudizio di ottemperanza come esclusivo sistema di esecuzione di tutte le sentenze, definitive e non. Questa scelta è stata giustificata: e dalla peculiarità delle sentenze emesse nel rito tributario, dove spesso anche il calcolo delle somme dovute a titolo di rimborso di imposta non è agevole, essendo comunque necessaria un'attività dell'ufficio per determinare gli interessi per i vari periodi interessati; r dalla particolare efficacia della procedura di ottemperanza che consente anche con la nomina di un commissario ad acta di ottenere in tempi relativamente brevi l'adempimento dell'amministrazione, con il rimborso delle relative spese; t dal fatto che l'ordinaria procedura esecutiva (oltre ad aggravare lo stato della giustizia civile) non garantisce spesso il soddisfacimento dell'interesse del contribuente, anche per le difficoltà di agire in via esecutiva sui beni di soggetti pubblici. L'ambito di utilizzo. In questo modo, lo scenario che esce dalla lettura delle novità introdotte in attuazione della delega comporta che il giudizio di ottemperanza sarà utilizzabile: 1 per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato; 1 per l'esecuzione delle sentenze anche solo esecutive; 1 per ottenere il rimborso delle somme da restituire al contribuente in base alla nuova formulazione contenuta dal secondo comma dell'articolo 68. In questo ultimo caso, il contribuente potrà richiedere l'ottemperanza, in base all'articolo 70, alla commissione tributaria provinciale, ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale. La novità introdotta con l'inserimento del comma 10-bis, comporterà ora che per il pagamento di somme fino a 20 mila euro e per i pagamenti relativi alle spese di lite la commissione operi in sede di ottemperanza come giudice monocratico, data la semplicità della esecuzione della sentenza. Per il resto, è stato ritenuto che la specialità della materia tributaria, stante la sua complessità spesso indipendente dal valore della causa, non renda consigliabile l'introduzione del giudice monocratico negli altri giudizi. Lo strumento dell'ottemperanza è stato ritenuto utilizzabile anche nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, stante la natura pubblica dell'attività oggettivamente pubblica dei concessionari (privati).

SENTENZA ESECUTIVA / 3 Tutte le novità dei decreti per la riforma

Dal 1° giugno 2016 possibile ottenere subito le somme dovute dall'ufficio

Rosanna Acierno

Anche l'articolo 69 del Dlgs 546/92 che disciplina l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente è stato modificato. Le sentenze pronunciate dalle Ctp e Ctr che condannano l'ente al pagamento di somme in favore del contribuente saranno, in concreto, subito esecutive. In base al "vecchio" articolo 69, rubricato «Condanna dell'Ufficio al rimborso», se la Commissione condanna l'ufficio accertatore o il concessionario della riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio, in favore del contribuente, la condanna diventa esecutiva solo dopo che la stessa sentenza è passata in giudicato. Il nuovo testo dell'articolo 69, rubricato «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente» prevede invece l'immediata esecutività della pronuncia di condanna delle somme in favore del contribuente, senza doverne attendere il passaggio in giudicato. L'ambito applicativo Le nuove regole sulla immediata esecutività della sentenza di condanna delle spese in favore del contribuente non riguardano soltanto le controversie aventi a oggetto i tributi e le sanzioni, ma per specifica previsione anche le liti relative alla consistenza e al classamento degli immobili e all'attribuzione della rendita catastale. Inoltre, non sembrano esserci particolari preclusioni per le eventuali condanne al pagamento di somme a favore del contribuente in seguito a ricorsi contro dinieghi a istanze di rimborso. Tuttavia, l'immediata esecutività della sentenza non varrà sempre, posto che, in merito agli importi superiori a 10mila euro, il giudice tributario, tenuto conto delle condizioni di solvibilità del contribuente, potrà subordinare l'erogazione alla prestazione di una garanzia, il cui contenuto e la cui durata saranno disciplinati da un Dm (articolo 38-bis, comma 5 del Dpr 633/1972). Ne consegue, dunque, che, se il giudice lo ritiene opportuno, il contribuente vittorioso dovrà comunque anticipare i costi della garanzia per vedere soddisfatta la propria pretesa e aspettare che l'esito definitivo del giudizio sia anch'esso favorevole per il rimborso. In ogni caso, il pagamento delle somme dovrà avvenire entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza o dalla prestazione della garanzia. Qualora l'esecuzione del pagamento non avvenga nei 90 giorni, il contribuente potrà richiedere il giudizio di ottemperanza davanti alla Commissione tributaria provinciale o a quella regionale, a seconda della sentenza oggetto del giudizio. In questo caso, però, occorrerà comunque attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Infine, a differenza delle altre novità sul contenzioso che saranno applicabili dal 1° gennaio 2016, è espressamente previsto che le nuove disposizioni in materia di esecutività delle sentenze entrino in vigore dal 1° giugno 2016.

Nelle commissioni. Meno sconti sulle sanzioni se si arriva in secondo grado/ 3 Tutte le novità dei decreti per la riforma

Conciliazione giudiziale, più tempo per chiudere

Rosanna Acierno

Raddoppiano le strade per fare pace con il fisco. Il decreto legislativo sul contenzioso estende la possibilità di accedere alla conciliazione giudiziale - che si applicherà anche al secondo grado - e rivede le sanzioni per l'accordo. Non solo: anche le liti oggetto di mediazione non andate a buon fine potranno essere sottoposte a conciliazione e l'intesa potrà essere conclusa anche fuori udienza. La conciliazione si riterrà perfezionata alla sottoscrizione dell'accordo e non più con il pagamento dell'intero importo o della prima rata. La parte che senza valide ragioni si rifiuta di conciliare potrà essere condannata a pagare le spese giudiziali. Gli incentivi agli accordi. In pratica, il decreto attuativo della riforma fiscale sostituisce integralmente l'articolo 48 del Dlgs 546/1992 con tre nuovi articoli: articolo 48 («Conciliazione fuori udienza»), articolo 48-bis («Conciliazione in udienza») e articolo 48-ter («Definizione e pagamento delle somme dovute»). Innanzitutto, è prevista la possibilità di conciliare la lite non più, improrogabilmente, entro il termine della prima udienza di trattazione della controversia dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, ma entro il termine di trattazione dell'appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale. Tuttavia, a fronte di questa nuova opportunità cambia il regime sanzionatorio. In particolare, secondo il nuovo articolo 48-ter, se l'accordo è raggiunto entro il primo grado di giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, le sanzioni continueranno a essere ridotte al 40% del minimo. Se invece l'accordo avverrà nel secondo grado di giudizio, le sanzioni saranno ridotte nella misura del 50% del minimo. L'allargamento delle materie. Con la modifica dell'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, viene eliminata l'esclusione di conciliazione giudiziale in caso di liti oggetto di reclamo/mediazione. Pertanto, con la conciliazione giudiziale non solo potranno continuare a essere definite le vertenze soggette alla giurisdizione tributaria che hanno per oggetto tutti i tributi, quali imposte sui redditi, Iva, Irap, tributi locali, contributi consortili, tasse di concessione governativa, ma anche le controversie per cui è obbligatoria la procedura di reclamo/ mediazione. L'impatto in Ctp e Ctr. Inoltre, per la prima volta, la modifica all'articolo 48 del Dlgs 546/1992 prevede che le parti, se hanno raggiunto un accordo, possano presentare alla Commissione tributaria (provinciale o regionale) istanza congiunta sottoscritta, personalmente o dai difensori, per la definizione parziale o totale della lite. A seconda che la definizione sia totale o parziale, la Commissione pronuncerà sentenza di cessazione della materia del contendere o ordinanza con cui, dichiarata la cessazione parziale, si disporrà per l'ulteriore trattazione della causa. Nel caso in cui la conciliazione avvenga prima della fissazione dell'udienza di trattazione, provvede il presidente di sezione con decreto. Sarà comunque sempre possibile, come avviene già adesso, presentare istanza di conciliazione in udienza, totale o parziale, fino a 10 giorni liberi dall'udienza di trattazione. In questo caso, la Commissione (eventualmente anche regionale), valutate le condizioni di ammissibilità, invita il contribuente e l'ufficio a tentare un accordo, redigendo in caso favorevole apposito processo verbale e dichiarando con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il perfezionamento della procedura. Un'altra novità è poi rappresentata dal perfezionamento della conciliazione. Il nuovo articolo 48-bis, comma 3, del Dlgs 546/1992 prevede, infatti, che la conciliazione si riterrà perfezionata soltanto con la sottoscrizione dell'accordo (nel caso di conciliazione fuori udienza) ossia con la redazione del processo verbale (nel caso di conciliazione in udienza), e non più con il versamento, entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo o della prima rata. L'accordo è titolo per la riscossione delle somme dovute all'ufficio, oltretutto per il pagamento delle somme eventualmente dovute al contribuente. Per scoraggiare proscruzioni strumentali dei processi tributari, in caso di mancata accettazione - senza giustificato motivo - di una proposta di conciliazione, le spese del processo saranno

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

addebitate dal giudice alla parte che ha rifiutato l'accordo, se sussistono le condizioni per un accordo favorevole a entrambe le parti. In presenza di conciliazione, invece, le spese del processo saranno dichiarate compensate.

Il chiarimento. Quando il cambio di residenza deriva da operazioni straordinarie / PAGINA A CURA DI Paola Bonsignore Pierpaolo Ceroli Giovanni Formica Pasquale Formica

Exit tax, sospensione possibile anche dopo fusioni e scissioni

Cambia anche il regime dell'exit tax, con il decreto internazionalizzazione che punta a correggerne alcune distorsioni. Volendo impedire che redditi d'impresa più o meno rilevanti sfuggano alla tassazione, molti Stati hanno introdotto - già da tempo - l'exit tax, vale a dire un tributo da applicarsi quando viene meno il collegamento con lo Stato di originaria residenza e quest'ultimo perde la propria potestà impositiva. Ai fini della exit tax la normativa fiscale italiana prevede, in via generale, l'imposizione delle plusvalenze che debbono ritenersi realizzate sui beni, materiali ed immateriali, quando i soggetti che esercitano imprese commerciali trasferiscono all'estero la residenza. Le plusvalenze si presumono infatti conseguite in anticipo, per effetto della perdita della residenza, e non al momento del loro successivo, eventuale realizzo, salvo che i beni aziendali confluiscano in una stabile organizzazione italiana. Il valore di realizzo dell'azienda andrà conteggiato in modo unitario, dovendo comprendere il complesso dei beni trasferiti, inclusi l'avviamento, i beni immateriali e le voci relative ai rischi d'impresa (quali, ad esempio, le indennità a favore dei dirigenti), valutati al valore normale. Qualora tra gli asset aziendali siano presenti delle partecipazioni che hanno i requisiti della participation exemption (Pex), sulle relative plusvalenze si potrà usufruire della parziale esenzione dalla tassazione. Dal trasferimento all'estero delle imprese origina altresì la tassazione dei fondi in sospensione d'imposta e la presunzione di realizzo, sempre al valore normale, delle plusvalenze riguardanti le stabili organizzazioni estere già costituite al momento del trasferimento di residenza all'estero. A seguito della procedura di infrazione avviata contro l'Italia dalla Commissione europea è stato introdotto un particolare regime di sospensione della riscossione, applicabile ai trasferimenti dell'impresa in un altro Stato dell'Unione europea o in un Paese collaborativo dello Spazio economico europeo nonché ai trasferimenti delle stabili organizzazioni. Viene inoltre contemplata la possibilità di rateizzare le imposte dovute sulle plusvalenze. In caso di esercizio dell'opzione di sospensione viene previsto un meccanismo di recupero graduale dell'imposta per cui l'exit tax risulterà dovuta al verificarsi di ciascun evento realizzativo o comunque trascorsi dieci anni dalla fine dell'ultimo esercizio di residenza in Italia. Le modifiche introdotte dall'articolo 11 del decreto internazionalizzazione sono volte a sanare alcune distorsioni di questo regime, che prevede l'applicazione del tax deferral a seconda delle modalità con cui viene trasferita la residenza. Imprese non residenti. Con la prima modifica si prevede che il regime di sospensione d'imposta possa operare anche nel caso di trasferimento, effettuato da una impresa non residente nel territorio dello Stato italiano, verso Paesi Ue equiparati, di una parte o della totalità degli attivi di una stabile organizzazione esistente in Italia. Operazioni straordinarie. La seconda modifica interessa il regime delle operazioni straordinarie d'impresa, quali fusioni, scissioni e conferimenti. Si estende il regime della sospensione della exit tax anche ai trasferimenti di residenza che conseguono a tali operazioni straordinarie, superando la condizione che collega la facoltà di sospendere o meno la tassazione delle plusvalenze alla tipologia di operazione da cui deriva il trasferimento della residenza. Le nuove norme del decreto **IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI** www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

FISCO / PAGINA A CURA DI Paola Bonsignore Pierpaolo Ceroli Giovanni Formica Pasquale Formica Internazionalizzazione. Il decreto 147 per le operazioni 2015

Il valore normale guida il trasferimento della sede in Italia

Criteri di calcolo alternativi per i Paesi black list

Paola Bonsignore Pierpaolo Ceroli Giovanni Formica Pasquale For

Il decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015) colma il vuoto normativo in materia di trasferimento della sede sociale in Italia. Le nuove norme, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre scorso, hanno l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti in ingresso, offrendo un quadro di riferimento normativo più certo e vantaggioso. In assenza di una disciplina positiva, si è lungo dibattuto sui valori fiscali d'ingresso degli asset delle imprese trasferitesi nel nostro Paese, interrogandosi, in proposito, sull'applicazione del criterio del valore corrente o del costo storico. L'Agenzia ha affermato la validità del primo approccio in tutti i casi di pagamento, al momento del trasferimento, di una exit tax nel Paese di provenienza, lasciando, tuttavia, irrisolte alcune questioni applicative. Non è chiaro, ad esempio, quali valori vadano considerati nel caso di riconoscimento, in quest'ultimo Paese, di un regime di esenzione, come la Pex. Ora il decreto - introducendo l'articolo 166-bis nel Tuir - completa il quadro individuando criteri differenziati in funzione dello Stato d'origine e, in particolare, fissando la regola generale del riconoscimento "in entrata" del valore normale per tutti i beni del soggetto trasferitosi in Italia, a meno di provenienza da uno Stato black list. In quest'ultima ipotesi, invece, ferma la possibile stipulazione di un accordo di ruling, il criterio è duplice: e per le attività, il minore tra costo d'acquisto, valore di bilancio e valore normale; e per le passività, il maggiore tra questi tre parametri. Risulta, dunque, irrilevante la circostanza dell'intervenuta liquidazione di una exit tax nel Paese di origine, né, a maggior ragione, la consistenza di tale tassazione "in uscita" e le relative modalità di pagamento (ad esempio il cosiddetto tax deferral). Va ricordato che non applicano l'exit tax, ad esempio, Cipro, Malta, Slovacchia e Repubblica Ceca. Il legislatore si è preoccupato di assicurare, unicamente, un corretto riparto dell'imposizione internazionale, stabilendo che la ricchezza creata prima del trasferimento sia soggetta a tassazione solamente nel Paese di formazione, a prescindere dalla scelta di tale Stato di tassarla o meno all'atto di uscita. L'unica eccezione è prevista in caso di provenienza da un Paese black list: in questo caso, il nuovo articolo 166-bis condivide la funzione sostitutiva del limitato prelievo subito fino al trasferimento che anima varie disposizioni del Tuir, come quelle in materia di utili Cfc. La nuova norma non chiarisce, però, la sua applicabilità anche all'ipotesi di trasferimento di un ramo d'azienda, né allo spostamento in Italia al termine di operazioni straordinarie (fusione, scissione o conferimento). Sebbene una lettura sistematica deponga per una risposta positiva, meglio sarebbe stato un chiarimento espresso, come previsto nel caso speculare di exit tax. Benvenuta è, invece, l'estensione delle nuove norme ai casi di esteroinvestizione, espressamente chiarita nella relazione illustrativa, in linea con le indicazioni di Assonime. In sede di accertamento della fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società, l'ufficio dovrà considerare, ai fini della determinazione delle imposte evase, i valori delle attività e delle passività determinati secondo i criteri indicati in precedenza. Le nuove norme, per espressa previsione, sono applicabili ai soli trasferimenti intervenuti dal 2015. Letteralmente, sembrerebbero esclusi i valori da dichiarare per la prima volta entro il settembre, in Unico 2015. Tuttavia, dato che queste disposizioni sanano un rilevante vuoto normativo, sarebbe auspicabile un loro utilizzo retroattivo, quantomeno in chiave interpretativa, ad esempio in relazione alle questioni dubbie, mai chiarite neppure delle Entrate: si pensi al riconoscimento del valore corrente delle partecipazioni che abbiano beneficiato "in uscita" del regime Pex nel Paese di provenienza.

Le novità per gli istituti

INPUT /1

RULING INPUT/2

EXIT TAX Articolo 11 (decorrenza dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015) Articolo 12 (decorrenza dal periodo di imposta in corso al 7 ottobre 2015) A chi interessa Imprese trasferitesi in Italia da Paese non black list a partire dal 2015 8 valori in entrata/uscita per trasferimento della residenza; A chi interessa Società italiane che intendono trasferirsi all'estero Cosa cambia Nel regime di sospensione d'imposta è compreso anche il trasferimento, verso Paesi Ueo See, della stabile organizzazione di una impresa non residente. Inoltre nel regime delle operazioni straordinarie, è prevista la sospensione della exit tax anche per i trasferimenti di residenza che conseguono a tali operazioni Cosa cambia In caso di trasferimento di sede in Italia da un Paese non inserito nell'elenco di quelli black list, si riconosce "in ingresso" il valore normale degli asset, a prescindere dal fatto che sia stata pagata o no una exit tax nel Paese di provenienza A chi interessa Imprese trasferitesi in Italia da Paese black list a partire dal 2015 Cosa cambia In caso di trasferimento di sede in Italia da un Paese black list, non si utilizza tout court il criteri del valore normale. Infatti, si riconosce "in ingresso": 8 per le attività, il minore tra costo d'acquisto, valore di bilancio e valore normale: 8 per le passività, il maggiore tra questi importi 8 disciplina dei prezzi infragruppo; Cosa cambia Si chiarisce che gli accordi preventivi sono applicabili in questi ambiti: Articolo 1 (decorrenza da fissare con provvedimento del direttore delle Entrate) A chi interessa Società operanti a livello internazionale 8 utili/perdite alle stabili organizzazioni; 8 valutazione del possesso dei requisiti configuranti la stabile organizzazione 8 erogazione/percezione di componenti reddituali a/da soggetti non residenti;

L'ANALISI

Renzi: "Noi più forti dei tedeschi" Ma metà ripresa dipende dall'auto

VALENTINA CONTE

ROMA. «È grandinato su una speranza», commenta a bruciapelo Giacomo Vaciago, docente di Economia monetaria alla Cattolica di Milano. «Metà della ripresa italiana vista negli ultimi nove mesi si deve alle automobili. Tutta la filiera è ripartita: nuovi modelli, reddito ricostituito, vendite accelerate. Pensavamo tutti che la locomotiva dell'auto potesse consolidare la crescita».

Poi è arrivato il dieselgate, la Volkswagen che truca i test e si scusa, ma non basta.

«Uno scandalo gravissimo. Onestamente, non ci voleva questa botta. Chi stava decidendo se usare i risparmi e gli 80 euro per cambiare auto ora frena. Si è diffuso il panico e non solo in Borsa. Gli italiani hanno paura: altro che pensioni o Imu, la priorità ora è far controllare la macchina». E l'impatto sui conti? «Lo 0,9% del Pil per quest'anno ormai è acquisito, meno la crescita dell'1,6% per il prossimo. Il governo ha rialzato le stime sottovalutando la frenata della Cina. Ora si aggiunge la Volkswagen. Se nei prossimi mesi la situazione peggiora, il governo cosa fa? Come tranquillizza gli italiani?». Per la verità, c'ha già provato il premier ieri da New York. Altro che «colpo molto duro alla fiducia», come ripete il ministro dell'Economia Padoan. «Non sono così preoccupato, se l'Italia fa quello che deve è più forte di tutti, anche della Germania», gongola Renzi. Eppure un impatto non può essere ancora scongiurato. «Vedo certamente un danno per i fornitori, ma non così grave», stempera l'ex presidente della Commissione Ue e premier, Romano Prodi. Sono almeno un migliaio le aziende italiane concentrate soprattutto in Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna - che esportano componentistica direttamente alla Volkswagen con un fatturato non inferiore al miliardo e mezzo di euro annuo. Verso l'intera Germania, si arriva a 2.500 imprese e a 4-5 miliardi di introito totale. Non poco.

«Ma i due effetti si compensano», spiega Fedele De Novellis, docente di Economia politica alla Cattolica. «Da un parte il danno per le imprese dell'indotto, ma dall'altro il guadagno potenziale per Fiat. Il punto però è un altro: quanto è circoscritto il caso Volkswagen? Se lo shock si amplia ad altre case, l'impatto può essere forte. La ripresa italiana per ora è solo auto, se questo effetto torna indietro è finita. Ma non siamo a questo punto». E poi c'è la Germania e il combinato disposto Cina-dieselgate. Il fatturato degli ultimi anni di Volkswagen, Bmw e Daimler messe insieme è stato garantito dal mercato cinese per una super-quota tra il 30 e il 50%. I motori di Pechino però non rombono più come un tempo e quelli della Volkswagen andranno ripuliti. Quanto rischia l'economia tedesca (visto che tre quarti delle auto prodotte vengono esportate) e a ruota l'Europa e l'Italia? «Il timore in effetti è la Germania in recessione, perché molto collegata alla Cina e dipendente dall'auto, ma è troppo presto per dirlo», analizza ancora De Novellis. In Italia il settore a quattro ruote va invece a gonfie vele. I recenti dati Istat sulla produzione industriale segnalano che il traino è tutto lì, una vera e propria corsa a due cifre: +44,2% l'aumento della produzione di automobili nei primi sette mesi del 2015 sul 2014. Un boom. A luglio si sale addirittura a +45% e nello stesso mese pure le esportazioni di vetture tricolori volano: +29,8% sull'anno. Insieme a farmaceutici e macchinari, il settore auto spiega un terzo dell'incremento dell'export nazionale. E le vendite? Anche quelle ripartite alla grande, con Fiat capolista: +13,6% le immatricolazioni di Mirafiori nei primi otto mesi dell'anno, contro +8,6% dei 28 paesi Ue più Islanda, Norvegia e Svizzera. «Per questo prevedo che l'impatto del caso Volkswagen, se circoscritto, non sarà molto rilevante per l'Italia», commenta Giuseppe Di Taranto, docente di Storia dell'economia e dell'impresa alla Luiss. «La Fiat è sulla cresta dell'onda, vende molto. Lo scandalo potrebbe tradursi in un incremento di fiducia nelle auto italiane, visto che la Fiat è stata la prima e unica a dichiarare di non truccare i test. Dopodiché dovremmo ragionare sul ruolo di Bruxelles e delle lobby in questa faccenda».

EFFETTI A CATENA

**Un colpo molto duro alla fiducia Temo effetti a catena, spero limitati, anche sull'industria italiana
Non sono così preoccupato per la crescita. E' nelle mani degli italiani e siamo più forti anche della
Germania** LE FRASI "Pier Carlo Padoan "Matteo Renzi TRANQUILLITÀ

L'INTERVISTA

Gros: "C'è troppa rigidità decisioni lente e complesse"

IL CONSOCIATIVISMO NELLE AZIENDE E I DELICATI RAPPORTI FRA STATO E LAENDER PER LE MISURE PUBBLICHE, CREANO STROZZATURE E RITARDI SPESSO FATALI

Eugenio Occorsio

«La verità è che la potenza economica della Germania, in tutti gli anni della crisi, è stata sopravvalutata dai partner europei, forse per un complesso d'inferiorità. Così come era stata drammatizzata oltre misura la portata della crisi che ha investito la stessa Germania all'inizio degli anni 2000 in conseguenza dei costi della riunificazione che non si riusciva a riassorbire». Va di moda in questi giorni il German bashing ("dagli alla Germania") e così siamo andati a cercare Daniel Gros, l'economista tedesco - oggi dirige il Center for economic policy studies di Bruxelles - che si è distinto in tutti questi anni per un sostanziale appoggio alla politica di Berlino e al rigore che essa imponeva, e che ha sempre richiamato l'attenzione sui fattori positivi dell'austerità propugnata da Merkel e Schaeuble. Professore, che sta succedendo? Allora la Germania non è questo Nirvana dell'economia, o ancora un'avvolta sista esagerando? «Premesso che il caso Volkswagen è così peculiare che non è possibile imbastire intorno ad esso alcuna teorizzazione, diciamo che stanno venendo alla luce contraddizioni e limiti del boom tedesco. Ma c'è chi, come mi permetta il sottoscritto, questi limiti non si è stancato di richiamarli in ogni momento. Ora a provarli è l'affiorare di sempre più frequenti crisi aziendali». E qual sono questi limiti? «Ce n'è uno molto, come dire, tedesco: la rigidità. Dopo la grande crisi di finanza pubblica del 2003-2004, quando il deficit statale andò fuori controllo fino addirittura a sfiorare i parametri del Patto di Stabilità, fu avviato un programma di ridimensionamento della spesa pubblica lacrime e sangue, dal welfare all'istruzione, dalla sanità ai ministeri, che ha fatto scuola. L'operazione riuscì talmente bene che il rapporto deficit/Pil crollò all'1% e non è più risalito. Un esempio per l'Europa intera, anche per la spinta alla produttività. Senonché negli anni successivi si è esagerato con la medicina, che cominciò a far male sotto forma di un surplus commerciale presso le aziende eccessivo. Aggiunto al saldo troppo positivo della bilancia commerciale crea una tipica trappola della liquidità: una massa enorme di denaro che dovrebbe essere investita, sia da parte pubblica che privata, a beneficio della Germania stessa e dell'intera Europa, che invece resta inutilizzata. Che ci sia bisogno di consumi e investimenti è fin troppo chiaro». Torniamo a dieci anni fa, quando a Schroeder riuscì il suo miracolo, con tagli però che lo resero totalmente impopolare da fargli perdere le elezioni del 2005 vinte dalla Merkel. Da tempo la Germania veniva avvertita, e solo grazie ai suoi buoni uffici in sede Unonfini sottoprocedura di infrazione. Ora si rischia il contrario, e cioè un ammonimento per l'eccessivo avanzo di cassa? «Direi proprio di sì. Berlino rischia di finire sotto procedura per surplus eccessivo (si è superato il 6% sul Pil previsto dai trattati e nel 2015 si dovrebbe arrivare all'8%, ndr). Questo ha a che vedere con un altro dei problemi tedeschi, collegato al precedente, e cioè la lentezza nel rendersi conto che la realtà è cambiata e quindi nelle decisioni, complicate e farraginose. La causa è anche nel fatto che poche decisioni possono essere prese a livello centrale, mentre è assai ingombrante il potere dei laender. E a livello aziendale pesa il consociativismo esasperato. Però alla fine in Germania le decisioni si prendono. Pensi alla Francia, Paese dove il potere è più accentrato che mai: quando si trovò nella stessa condizione di Berlino con un deficit eccessivo, avrebbe potuto con poche mosse centralistiche risolvere il problema, e invece l'ha lasciato lì fino ad oggi». Sorprende questa lentezza tedesca: ci sono altri esempi? «La riforma del mercato del lavoro. Si dice sempre che in Italia ci vuole tanto per fare le riforme, però quella del lavoro in Germania ha richiesto ben otto anni, dal 1995 al 2003. Certo, alla fine è uscito fuori un mercato-modello. Senonché, riecco la lentezza: per capire che potevano cominciare a rialzare i salari, i tedeschi ci hanno messo anni, e hanno cominciato a farlo solo ora perdendo la battuta di rilanciare la domanda interna per tempo. È una lentezza che riguarda sia le decisioni pubbliche che quelle private. Prendiamo, a questo proposito, un esempio che

ci riporta proprio alla Volkswagen e in generale all'industria dell'auto: sono stati fatti ingenti investimenti, anche recentissimi, per spingere l'espansione in Cina e in altre aree emergenti, per esempio l'Africa. Però che la Cina stava rallentando, gli economisti lo dicevano da anni. Bisognava, con quel realismo che a volte ai tedeschi manca, spingere di nuovo sui mercati maturi come l'America e l'Europa. Alla fine a Wolsburg l'avevano capito: purtroppo è stato fatto in modo così maldestro». S. DI MEO

Foto: L'economista tedesco Daniel Gros, critico con la mancanza di realismo spesso manifestata dai suoi connazionali; a destra la sede del Bundestag a Berlino

Voluntary disclosure, ancora rebus per gli studi legali

A POCCHI GIORNI DALLA SCADENZA, LA SITUAZIONE RESTA INGARBUGLIATA: "IN IPOTESI COMPLESSE SUSSISTONO ANCORA DUBBI INTERPRETATIVI". DIFFICOLTÀ ANCHE NELLA PREDISPOSIZIONE DEI CONTEGGI (st. pesc.)

Apochigiornidallascadenza, lasituazione sulla voluntary disclosure resta ingarbugliata. Mancano precisazioni sulla procedura nazionale e sulla qualificazione delle società estere, come le società interposte, estere vestite o le società estere controllate. "In ipotesi complesse sussistono dubbi interpretativi", conferma Stefano Simontacchi di BonelliErede, che sottolinea problematiche tecniche connesse a un corretto inquadramento delle varie fattispecie. "Nella predisposizione dei conteggi, si sono riscontrate difficoltà nell'inquadramento dei prodotti finanziari, che componevano i panieri di complesse gestioni patrimoniali, all'interno delle fattispecie disciplinate dalla normativa fiscale, dovute principalmente alla carenza di chiarimenti nell'ambito delle rendite finanziarie", commenta Sergio Sirabella di Legalitax. Un caso frequente di carenza informativa è quello del cliente che anni prima ha fatto un bonifico dal proprio conto estero a un amico, anche lui con conto estero, che poi - a sua volta - gli ha versato l'equivalente in Italia. "Per non correre il rischio di voluntary disclosure incompleta o reticente, quindi invalida, il cliente sembrerebbe costretto a rivelare non solo la triangolazione, ma anche l'identità dell'amico", dichiara Cesare Vento di Gop. Inoltre, "l'assenza di pubblici registri in molte giurisdizioni offshore rende, in parecchi casi, praticamente impossibile fornire documentazione a supporto delle proprie ricostruzioni e allegazioni", aggiunge Raul-Angelo Papotti, dello studio Chiomenti. "Va detto, comunque, che tali ostacoli rallentano, ma non impediscono l'adesione - commenta Francesco Giuliani, dello studio Fantozzi - Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate stanno, infatti, dimostrando molta flessibilità e accettano l'integrazione documentale in corso di contraddittorio, purché il contribuente dimostri di essersi attivato tempestivamente con le richieste documentali". Nella maggior parte dei casi, si tratta di "situazioni complesse legate a strutture di trust esteri e, soprattutto, fattispecie caratterizzate da plurime procedure di regolarizzazione su società italiane, riconducibili a fenomeni di sovrapproduzione di costi o sotto fatturazione di ricavi", dichiara Papotti. Dal canto suo, Simontacchi ha riscontrato spesso casi in cui il patrimonio estero è stato costituito coinvolgendo società di famiglia (per esempio attraverso la deduzione di costi per operazioni inesistenti). "In tal caso la procedura di collaborazione volontaria non è limitata al socio, ma anche alla società", precisa Simontacchi. Antonio Deidda di Kpmg parla in generale di "attività finanziarie, costituite nel passato e gestite da banche o private banker esteri - ancorché detenute attraverso società off shore, trust o fondazioni - che sono qualificate, nella stragrande maggioranza dei casi, ai fini fiscali italiani, come interposizioni fittizie". Ma ci sono anche fattispecie, più semplici, per esempio di eredità percepite dai contribuenti all'estero. "Si tratta, più in generale, di situazioni che derivano da una radicata diffidenza verso il sistema bancario italiano o da scelte fiscali proprie di un'epoca passata", dichiara Giuliani, mentre Vento conclude dicendo che, contrariamente a quanto si ipotizzava appena uscita la legge, i casi di "old money", cioè denaro accumulato in passato e non frutto di recente evasione nazionale, ma non scudato né nel 2009 né prima, si sono rivelati frequenti e in taluni casi assai consistenti. S.DI MEO

Foto: Stefano Simontacchi (1), dello studio BonelliErede e Raul Papotti (2) dello Studio Chiomenti

L'INTERVISTA

"Jobs act, sgravi, eco bonus siamo ripartiti, ma non basta"

SECONDO SERGIO SILVESTRINI, SEGRETARIO GENERALE DELLA CNA, I DATI POSITIVI NON MANCANO COME LA CRESCITA PER DUE TRIMESTRI CONSECUTIVI MA ADESSO CON LA LEGGE DI STABILITÀ È NECESSARIO L'ULTIMO SFORZO SOPRATTUTTO IN TEMA DI TASSAZIONE DELLE IMPRESE

(g.mar.)

Milano «Tanti piccoli indizi ci dicono che la traversata nel deserto forse è finita. Penso, ad esempio, all'aumento del turismo balneare questa estate, rilevato per prima da Cna Balneatori. Certo, esiste il rischio che sia soltanto un'oasi. Ma non lo credo. Ho piuttosto l'impressione che la situazione italiana si stia evolvendo, non solo e non tanto in termini economici, quanto, se non soprattutto, in termini psicologici. È come se fosse stato rimosso un blocco profondo, la somma di tante paure accumulate negli anni di una crisi così lunga da rendere incredibile persino il pensiero che potesse finire, si potesse tornare alla normalità. Se Dio vuole, invece, è proprio così. Ma quando parlo di normalità, non parlo di un ritorno al passato, al tran tran di un tempo, ma a una normalità che ci spinga all'innovazione e all'ammodernamento dell'Italia». Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna, apre all'ottimismo, temperato dalla cautela che gli deriva dal contatto quotidiano con gli associati, micro, piccole e medie imprese stremate da quasi otto anni di bufera economica. Segretario Silvestrini, ma quando si passa dalla psicologia ai conti leirimaneottimista? «Certo. I dati positivi non mancano. Una crescita per due trimestri consecutivi non la vedevamo dal 2011. E non si tratta solo di dati macro. Dall'occupazione ai consumi cominciano, finalmente, ad apparire i "segni più" anche nella vita quotidiana. Il problema è che, in genere, parliamo di zero virgola qualcosa. Dati, quindi, ancora troppo modesti per colmare la caduta verticale degli anni passati. Rappresentano, tuttavia, una base dalla quale ripartire. Una base costruita, certamente, da fattori esterni: mi riferisco al calo di valore dell'euro, al crollo del prezzo del petrolio e di altre materie prime, alle politiche espansive della Banca centrale europea. Questi fattori, però, sono stati rinforzati da provvedimenti come il Jobs Act, gli sgravi contributivi, gli Eco-bonus, prontamente recepiti e valorizzati dagli imprenditori e dal mercato. Ora alla politica chiediamo un altro sforzo. Per contribuire a creare negli imprenditori, e nel Paese tutto, un clima di operosa stabilità, la politica eviti i balletti che hanno caratterizzato gli anni peggiori della nostra storia recente. Sono provvedimenti che hanno funzionato, quindi, devono essere confermati a medio termine, anche per dare certezze alle famiglie, alle imprese e agli investitori, perché, come sappiamo, l'incertezza è un elemento deprimente della domanda e del fare impresa. Si colga, dunque, l'occasione della prossima Legge di Stabilità, che ritengo, per molti versi, importantissima». Perché importantissima? «Perché è la prima post-crisi. Dopo aver perso dieci punti di prodotto interno lordo e un quarto della produzione manifatturiera, insomma essere finiti all'angolo sotto una gragnuola di pugni e rischiato il ko, cominciare a pensare in termini di crescita è una svolta. Proprio perché la crescita è dovuta soprattutto a fattori esterni, è fragile e inferiore a quella dei tradizionali partner-concorrenti europei, non c'è da sprecare tempo. Prima di studiare nuovi provvedimenti, com'è sacrosanto, vanno valorizzati quelli che hanno dimostrato di funzionare e bocciati i freni alla crescita». Quelli da valorizzare ce li ha già elencati. Equellidabocciare? «Sicuramente l'Imu sugli immobili destinati all'impresa, che colpisce quanto di più caro hanno gli imprenditori, il cuore stesso dell'impresa. Ne chiediamo la soppressione, anche se, per ora, l'integrale deducibilità sarebbe un passo significativo in tale direzione. E ancora l'odioso aumento, dal quattro all'otto per cento, della ritenuta fiscale sui bonifici bancari per le operazioni di ristrutturazione ed efficientamento energetico eseguiti dalle imprese, una sberla da quasi un miliardo di euro per le imprese. Mi riferisco, inoltre, allo Split Payment e al Reverse Charge, due storture alle quali è stato appioppato un nome inglese, quasi fosse il latinorum del quale si serviva don Abbondio per ingannare Renzo e Lucia. Due misure con ripercussioni pesantissime sulla tenuta finanziaria delle imprese in una fase di crisi di liquidità,

con uno Stato pessimo pagatore e una perdurante stretta creditizia. Ultima, ma non per importanza, l'esclusione dagli appalti pubblici delle piccole imprese dei servizi, che hanno regolarmente stipulato contratti di lavoro con i sindacati nazionali, a meno che non si adeguino ai contratti firmati dalle grandi imprese con gli stessi sindacati, che comportano oneri insostenibili per i Piccoli, cancellando così, con un tratto di penna, le specificità e l'autonomia contrattuale del 90 per cento delle imprese italiane. Confidiamo in un pronto rinsavimento del legislatore». Unacorposaseriedino . «A cui vorrei immediataente aggiungere, però, una serie di proposte molto concrete. La tassazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata secondo il criterio di cassa, per evitare che si debbano pagare imposte sui redditi non ancora incassati. L'istituzione dell'Iri, l'Imposta sul reddito delle imprese, per dare concreti benefici fiscali alle imprese personali che reinvestono utili nella propria azienda. L'esclusione dall'Irap di imprese e professionisti privi dell'autonoma organizzazione. Un forte intervento, sulla scorta della Legge Macron francese, per velocizzare gli ammortamenti per gli investimenti in macchinari a uso produttivo insieme alla liberalizzazione degli ammortamenti dei beni strumentali acquistati». OCSE, S. DI MEO

Foto: A giudizio di Sergio Silvestrini , segretario generale della Cna, alcuni settori come il turismo hanno già imboccato la strada della ripresa, grazie anche ad alcuni provvedimenti che hanno ispirato fiducia

Manovra, giro di vite sulle slot machine

Andrea Bassi

A pag. 11 Alle prese con una manovra da 27 miliardi di euro e la necessità di trovare coperture per le misure in cantiere, dalla Tasi alle pensioni, il governo mette di nuovo nel mirino il settore dei giochi. L'intenzione è di fare in modo che dalle slot e dalle videolotterie, arrivino dal prossimo anno almeno 800 milioni di euro. Le ipotesi tecniche alle quali si lavora riguardano il cambio del sistema di tassazione delle macchinette. Oggi il prelievo viene calcolato come una percentuale (il 13,6%) applicata agli incassi. Il nuovo sistema vorrebbe tassare non quanto le società incassano, ma i loro effettivi guadagni. R O M A Alle prese con una manovra da 27 miliardi di euro e la necessità di trovare coperture per le misure in cantiere, dalla Tasi alle pensioni, il governo mette di nuovo nel mirino il settore dei giochi. L'intenzione è di fare in modo che dalle slot e dalle videolotterie, arrivino dal prossimo anno almeno 800 milioni di euro. Le ipotesi tecniche alle quali si lavora riguardano il cambio del sistema di tassazione delle macchinette. Oggi il prelievo viene calcolato come una percentuale (il 13,6%) applicata agli incassi. Il nuovo sistema, invece, vorrebbe tassare non quanto le società incassano, ma i loro effettivi guadagni, che si ottengono detraendo le vincite pagate agli scommettitori. L'aliquota sarebbe sostanzialmente più alta di quella applicata agli incassi. Si salirebbe al 60% per le slot machine e al 50% per le più moderne videolotterie. Per lo Stato si tradurrebbe in un vantaggio. Oggi nelle casse dell'erario entra il 13,6% di 25,5 miliardi per le slot. Si tratta di circa 3,4 miliardi di euro (anche se nel 2014 l'incasso effettivo è stato di 3,250 miliardi). Con il nuovo sistema invece, lo Stato porterebbe a casa il 60% di 6,5 miliardi, ossia i 25,5 miliardi di giocate meno i 19 di vincite. A conti fatti si tratta di circa 3,9 miliardi, 650 milioni in più del gettito per lo Stato del 2014. Un discorso analogo vale anche per le nuove videolotterie. Con il nuovo sistema, secondo i conti di Agipronews, si incasserebbero 1,25 miliardi contro poco più di un miliardo del gettito attuale. La somma dei due tipi di macchinette porterebbe nuovi incassi allo Stato per 800 milioni.

I NODI Ma ci sono dei nodi aperti. Il primo riguarda la coerenza degli interventi dello Stato sul settore dei giochi. Già lo scorso anno, nella legge di Stabilità, furono inserite una serie di misure di prelievo sul settore che prevedevano, come quest'anno, un contributo per circa 800 milioni. Il consuntivo di quegli interventi è stato quasi fallimentare. La tassa sulle slot machine da 500 milioni ha incassato per ora una sola rata, e la seconda che dovrebbe essere versata ad ottobre è in bilico perché il pagamento era stato subordinato al riordino del settore previsto dalla delega fiscale. Delega che, tuttavia, non è stata esercitata dal governo gettando il settore nel caos. Anche la gara del Lotto, che nelle intenzioni dell'esecutivo avrebbe dovuto contribuire con 350 milioni quest'anno, è finita nelle sabbie mobili. Il Consiglio di Stato ha demolito il bando di gara che, adesso, sarebbe stato modificato e sarebbe di nuovo alla firma del ministro. Si vedrà se si riuscirà a pubblicarlo entro la fine dell'anno. Nella legge di Stabilità sono in ballo anche altre norme che dovrebbero interessare i giochi. Come quelle sul betting, le scommesse. Anche qui verrebbe introdotta una tassazione sul margine, indifferenziata tra on line e rete fisica. C'è poi il tema della gara per le concessioni che sono in scadenza. L'ipotesi è quella di una proroga (onerosa) in attesa di un riordino. Sulle slot c'è l'ipotesi anche di un altro balzello. Un contributo di 2.500 euro per ogni agenzia o corner, di 200 euro per ogni macchinetta a carico di gestori e dei noleggiatori. I soldi, circa 170 milioni, andrebbero a finanziare i Comuni. Andrea Bassi

Le tasse sui giochi

50%

2,5

60%

25,5
19 3,9 3,25 2014 3,25 2015 2016 incassi vincite OGGI 1,07 2014 1,08 2015 1,25 2016 della differenza tra del ricavo lordo Contributo dalle videolotteries (miliardi) Ipotesi allo studio Contributo dalle slot machine (miliardi)

Foto: Una sala con delle slot machine

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il volto umano del fisco

I decreti su sanzioni tributarie, riscossione, interpello e contenzioso non disegnano una vera e propria riforma fiscale, ma tanti piccoli passi nella giusta direzione
MARINO LONGONI

Non sarà la grande riforma fiscale che molti contribuenti sognano, ma i decreti legislativi approvati in via definitiva dal consiglio dei ministri del 22 settembre sembrano tanti piccoli passi nella direzione di un rapporto più sereno tra il fisco e i cittadini italiani. Il governo ha infatti introdotto una serie di misure che riscrivono e semplificano le materie delle sanzioni tributarie, della riscossione, degli interpelli e del contenzioso. Partiamo da quest'ultimo aspetto. L'obiettivo, reso esplicito anche nella relazione di accompagnamento, è quello di de azionare il contenzioso. Per raggiungerlo si sono implementati gli istituti della mediazione e del reclamo, esteso quest'ultimo a tributi e a liti di valore indeterminato (come per esempio quelle in materia di accatastamento). Si è spinto molto anche sulla conciliazione, fi no ad ora possibile solo nel corso del giudizio di primo grado e solo fi no all'inizio del dibattimento, mentre dopo la riforma sarà accessibile anche in appello. Sempre con l'obiettivo di de azionare un contenzioso af itto da un numero esagerato di cause di modesto valore, si introduce il principio del pagamento delle spese di giudizio per il soccombente: questo dovrebbe porre termine ai ricorsi azzardati, dilatori, ideologici, sia da parte dei contribuenti che dell'amministrazione finanziaria. La compensazione delle spese di giudizio sarà possibile solo in casi estremi e dovrà comunque essere sempre motivata dal giudice. Non è stato cancellato lo strano istituto della mediazione-reclamo che anticipa il ricorso ed è necessaria per non renderlo improcedibile, ma nella relazione si cerca di giustifi care la mancanza di terzietà dell'amministrazione precisando che qui siamo in presenza non di una vera e propria mediazione ma piuttosto di un'autotutela rafforzata. In materia di riscossione è lo stesso decreto legislativo ad ammettere che l'obiettivo non era quello di mettere in cantiere una vera e propria riforma quanto piuttosto una razionalizzazione e aggiornamento degli strumenti nelle mani dell'amministrazione tributaria. Equitalia è stata messa a dieta, con una riduzione dell'aggio che in alcuni casi raggiunge il 50%. Una notizia che farà piacere ai contribuenti. Un po' meno la diminuzione da 8 a 5 del numero delle rate che, se non pagate, comportano la decadenza dal diritto alla rateazione, una misura che va in controtendenza rispetto alle ultime d e c i s i o n i in questa materia. Ma si prevede a n c h e un par a c a dute: il contribuente decaduto può presentare un'istanza per rientrare in termini, ma dovrà prima pagare tutte le rate già scadute. Allungate le rateazioni con l'Agenzia delle entrate (avvisi bonari, controlli formali, accertamenti con adesione): si passa da un massimo di 12 a 16 rate trimestrali. Inoltre è stato introdotto il concetto di lieve adempimento (ritardo non superiore a 7 giorni o importo inferiore al 3%), che non comporta il rischio della decadenza dal piano di rateazione. Interessante anche il tentativo di razionalizzare le sanzioni tributarie, anche se risulta difficile capire il motivo dello slittamento al gennaio 2017 dell'entrata in vigore delle nuove sanzioni amministrative. L'unica spiegazione ipotizzabile sembra essere un maldestro tentativo dello stato di risparmiare 40 milioni. Le nuove disposizioni prevedono infatti nella maggioranza dei casi un trattamento più benigno del contribuente. La conseguenza perciò sarà che questi ultimi cercheranno di dilazionare i procedimenti fi no ad arrivare al 2017 per chiedere poi l'applicazione del principio del favor rei. Cioè la retroattività delle sanzioni più favorevoli. Vanifi cando così i possibili vantaggi per l'erario. Con questa tornata sono stati approvati quasi tutti i decreti legislativi previsti dalla delega fiscale. Restano inattuati, probabilmente per motivazioni schiettamente politiche, solo le deleghe in materia di Catasto, Iva e giochi e scommesse.

mlongoni@class.it
Foto: Pier Carlo Padoan

Cosa cambia in materia di processo tributario con il dlgs di attuazione della delega

Chi litiga con il Fisco avrà più tempo per conciliare

FABRIZIO G. POGGIANI

Dal 1° gennaio prossimo, la conciliazione tributaria sarà possibile anche entro il termine per la trattazione dell'appello, con riduzione delle sanzioni al 40%, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, e nella misura del 50%, del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio. Nessuna possibilità, invece, di conciliare in Cassazione. Questa una delle numerose novità che riguardano la riforma del processo tributario, di cui al dlgs 546/1992, introdotte dal decreto legislativo licenziato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri, in attuazione della delega concessa con l'art. 10, della legge 23/2014 (si veda ItaliaOggi del 23/9/2015). Preliminarmente, si evidenzia che sono state introdotte talune novità (artt. 48, 48bis e 48-ter, dlgs 546/1992), al fine di disciplinare, in modo più razionale, la «conciliazione tributaria» ovvero l'accordo tra le parti in lite all'interno del processo tributario, rafforzando e definendo meglio le modalità applicative (fuori udienza o in udienza) con l'estensione dell'istituto al secondo grado di giudizio (appello), al fine di incentivare gli strumenti deattivi del contenzioso, tenendo presente la nuova entità delle sanzioni irrogabili. Con la rinnovata conciliazione, come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa, le sanzioni, nelle percentuali indicate in precedenza, si applicano tenendo conto del minimo previsto dalla legge e, in presenza della conciliazione «fuori udienza», le parti possono presentare un'istanza congiunta e sottoscritta direttamente dalle parti in causa o dai propri delegati. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, che costituisce titolo per la riscossione, mentre, nel caso della conciliazione «in udienza», posta la presentazione di un'istanza ad hoc alla commissione adita, da parte di una delle parti in causa entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per l'udienza, la stessa si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute con l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento. Resta discrezionale, a cura dei giudici aditi, di concedere rinvii o di fissare date successive all'udienza, nel caso in cui l'accordo conciliativo non si concretizzi nel corso della prima udienza di trattazione, per l'eventuale perfezionamento dell'accordo o per la discussione della causa. Inoltre, è previsto che il versamento dell'intero importo o della prima rata, in presenza di un piano rateale, debba essere eseguito entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, per la conciliazione fuori udienza, o dalla redazione del processo verbale, per quella in udienza; nel caso di mancato pagamento delle somme dovute o di quelle relative alle rate previste dal piano di rateizzazione diverse dalla prima entro il termine per il pagamento della successiva, gli importi dovuti e le sanzioni, di cui all'art. 13, dlgs 471/1997, sono iscritti a ruolo (la sanzione, in tal caso, è aumentata della metà e applicata sul residuo debito). Al fine di incentivare gli strumenti deflativi, il legislatore riformatore ha previsto che la parte che rifiuta, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall'altra parte è costretta al pagamento delle spese processuali «quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa». Naturalmente, in caso di accordo raggiunto, le spese del processo saranno dichiarate compensate, fatto salvo eventuale e diverso accordo tra le parti, come rilevabile dal processo verbale di conciliazione o dall'accordo predisposto fuori udienza, con dichiarazione di cessata materia del contendere, a cura del giudice adito. Ulteriori modifiche, destinate a deazionare il contenzioso, tenendo conto che il 70% delle cause ha per oggetto controversie di valore inferiore a 20 mila euro e non solo tributi erariali, sono state introdotte in tema di «reclamo e mediazione», di cui all'art. 17-bis, dlgs 546/1992. Il primo passo importante è quello per cui la procedura appena richiamata viene estesa agli atti emessi da tutti gli ulteriori enti impositori e dagli agenti della riscossione, in aggiunta agli atti emessi dall'Agenzia delle entrate, sempreché gli stessi, senza tenere conto di sanzioni e interessi, siano di ammontare non superiore a 20 mila euro. In tal caso, il ricorso non è procedibile prima del decorso di novanta giorni dalla notifica

dell'istanza di reclamo e mediazione, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1/8-31/8), con la conseguenza che, se la commissione adita rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore a detto termine, la stessa è obbligata a rinviare la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo. La mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata mentre, nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento; l'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute. Le sanzioni si applicano nella misura del 35% di quelle minime previste dalla legge, mentre sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si rendono applicabili né sanzioni, né interessi. Infine, come si legge dalla relazione illustrativa, non è stata ritenuta necessaria la costituzione di un organo equidistante alle parti («organo terzo»), giacché, per stessa ammissione del legislatore, questo istituto sembra rappresentare una vera e propria «autotutela rafforzata», mentre il reclamo è stato esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendita e quant'altro) che ne sarebbero restatesi escluse, a causa del valore indeterminabile.

Il potenziamento degli strumenti de attivi

Reclamo e mediazione

Procedura estesa a tutti gli atti, compresi quelli relativi • agli agenti della riscossione e a quelli di valore indeterminato sanzioni applicabili nella misura del 35% del minimo • ricorso improcedibile prima del decorso di 90 giorni • dalla notifica del reclamo confermata l'assenza di un «organo terzo» • Conciliazione Disciplinata la conciliazione «fuori udienza» e quella «in • udienza» possibile conciliare la lite anche in appello • esclusa la conciliazione in Cassazione • sanzioni applicabili nella misura del 40% del minimo se • l'accordo interviene nel primo grado di giudizio sanzioni applicabili nella misura del 50% del minimo se • l'accordo avviene nel secondo grado di giudizio spese del processo addebitate interamente alla parte • che ha rifiutato la proposta, se il riconoscimento della pretesa risulta inferiore alla stessa proposta

Le misure di semplificazione e razionalizzazione nel decreto legislativo approvato il 22/9

Riscossione, dilazioni ampliate

ANDREA BONGI

La decadenza dai piani di dilazione con Equitalia scende da otto a cinque rate non pagate. Salgono invece il numero di rate trimestrali che si possono ottenere nelle dilazioni con l'Agenzia delle entrate che arrivano a quota otto per gli avvisi bonari e quota 16 per gli accertamenti con adesione. In cura dimagrante anche l'aggio di riscossione che scende di due punti percentuali (dall'attuale 8% al 6%) e si dimezza se il contribuente paga la cartella esattoriale entro i 60 giorni dalla notifica. Per imprese e lavoratori autonomi iscritti in albi o elenchi la notifica delle cartelle esattoriali avverrà esclusivamente tramite la posta elettronica certificata. Sono queste, in estrema sintesi, le principali novità contenute nel decreto legislativo di semplificazione e razionalizzazione della riscossione approvato il 22 settembre dal consiglio dei ministri. Analizzando le misure contenute nel decreto sopra citato non si può certo parlare di una vera e propria riforma del sistema della riscossione dei tributi. Si tratta, almeno in linea generale, di misure che intervengono qua e là sui vari istituti e metodologie di riscossione con la finalità, non sempre raggiunta, di semplificare e uniformare le procedure nell'ottica di razionalizzare l'intero sistema. La decadenza scende a cinque rate. Una delle novità più dirompenti sullo scenario delle rateizzazioni concesse da Equitalia riguarda le cause di decadenza dai benefici della dilazione. Per i nuovi piani di rateizzazione che verranno concessi da Equitalia ai sensi dell'articolo 19 del dpr 602/1973, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il debitore decadrà automaticamente dai benefici della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, del piano originariamente concesso. Si tratta di una misura destinata ad avere effetti dirompenti sullo scenario delle dilazioni perché abbassa la soglia attuale di otto rate non consecutive prevedendo che la decadenza dai benefici della dilazione, con tutte le conseguenze che ne derivano, si verifichi con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Per mitigare gli effetti di tale misura, in un'ottica di massimo favore per i debitori in difficoltà, si legge nella relazione che accompagna il decreto, si introduce la possibilità per i contribuenti decaduti di poter ottenere un nuovo piano di rateazione. Anche in questo caso siamo di fronte a una novità rispetto alle attuali disposizioni normative che non prevedono, se non in casi eccezionali, la possibilità di ottenere una nuova dilazione a fronte di un piano per il quale è intervenuta una causa di decadenza. Per poter accedere al nuovo piano di rateazione il debitore decaduto per mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, verrà nuovamente ammesso ai benefici della rateazione a condizione che al momento della presentazione della relativa istanza presso gli sportelli di Equitalia, provveda al pagamento integrale delle rate scadute del precedente piano. La nuova dilazione, precisa l'articolo 10 del decreto, potrà essere concessa per un numero di rate non superiore a quelle del vecchio piano non ancora scadute alla medesima data. Anche quest'ultima possibilità di accedere a un nuovo piano di dilazione si applicherà unicamente alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento. Ampliate le dilazioni con le Entrate. Altra novità importante in arrivo per i contribuenti riguarda la possibilità di ottenere piani di dilazione più ampi a fronte di avvisi bonari o di accertamento in adesione. Per quanto riguarda i primi la nuova rateazione minima che i contribuenti potranno ottenere sale da sei a otto rate trimestrali. La decorrenza di tale disposizione varia a seconda del periodo d'imposta al quale si riferiscono gli avvisi bonari stessi ovvero: se emessi a seguito di controlli automatici sulle dichiarazioni dei redditi è quello in corso al 31 dicembre 2014 mentre se gli avvisi sono emessi a seguito dei controlli formali (36-ter) il periodo d'imposta di riferimento sarà quello in corso al 31 dicembre 2013. Per quanto riguarda invece le rateazioni riferite agli accertamenti con adesione il numero massimo delle rate che sarà possibile ottenere sale da 12 a 16. Tali nuove disposizioni si applicheranno agli atti di adesione, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie, perfezionate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto

legislativo. Il concetto di lieve inadempimento. Il decreto introduce un'importante novità in ipotesi di inadempimento del contribuente nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate. È infatti esclusa la decadenza quando l'inadempimento del contribuente è di lieve entità, ovvero: l'importo della rata pagata è inferiore al dovuto ma per una frazione non superiore al 3% del totale e comunque entro i diecimila euro; la tardività del versamento della rata è contenuta entro i sette giorni dalla scadenza. In presenza di queste specifiche situazioni il tardivo o insufficiente versamento di una delle rate trimestrali, effettuato anche oltre la scadenza del versamento della rata successiva, non comporterà la decadenza dai benefici della dilazione. Si tratta di una misura importante che consentirà di evitare i pesanti effetti della decadenza dai benefici della rateazione concessa dall'Agenzia delle entrate in presenza di ritardi o carenti versamenti aventi i connotati della lievità come sopra definiti. Per le partite Iva cartelle solo con la Pec. Altra misura destinata ad avere effetti notevoli sui contribuenti è quella che riscrive le procedure di notifica delle cartelle di pagamento per i titolari di partita Iva. Attraverso la riscrittura del secondo comma dell'articolo 26 del dpr 602/73 si prevede infatti che nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica delle cartelle di pagamento avverrà esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato presso l'indice nazionale Ini-Pec. Indice degli indirizzi Pec nazionali presso il quale l'agente della riscossione potrà effettuare, anche in forma massiva, estrazioni e consultazioni. L'obiettivo che si prefigge il decreto è quello di ridurre i costi delle notifiche consentendo al tempo stesso la tempestiva conoscibilità degli atti da parte dei contribuenti. Per i soggetti titolari di partita Iva la consultazione ed il monitoraggio costante e continuo del proprio indirizzo Pec diventerà dunque sempre più una necessità.

Prima e dopo

Decadenza dalla rateazione

Mancato pagamento cinque rate anche non consecutive

Accertamenti esecutivi

L'accerimento è titolo esecutivo decorso il termine utile per il ricorso

Rateazione atti Agenzia entrate

Avvisi bonari: minimo otto • rate; Accertamento in adesione: massimo 16 rate

Rateazione in proroga

Sanatoria piani decaduti

Lieve inadempimento che esclude la decadenza da dilazioni con Agenzia entrate

Riduzione oneri riscossione

Notifica cartelle tramite Pec

Per imprese e professionisti la notifica avviene esclusivamente tramite la Pec risultante dall'indice Ini-Pec

Ante riforma Post riforma

Mancato pagamento otto rate anche non consecutive

L'accerimento è titolo esecutivo decorso 60 giorni dalla notifica

Avvisi bonari: minimo sei • rate; Accertamento in adesione: massimo 12 rate

Non prevista Possibile ottenere una nuova rateazione di piani scaduti

Non prevista I piani decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore della riforma possono essere riattivati

Non previsto Insufficiente versamento • per frazione non superiore al 3% o 10 mila euro; tardivo versamento prima • rata non superiore a sette giorni

Aggio di riscossione: 8% Aggio di riscossione: 6% (ridotto al 3% se pagamento nei 60 giorni notifica)

La notifica della cartella può essere eseguita tramite Pec

LA BUFERA SULL'AUTO

Diktat di Berlino a Volkswagen 10 giorni per mettersi in regola

Germania pronta a bloccare la circolazione delle auto se Wolfsburg non elimina il software che tarocca le emissioni entro il 7 ottobre ACCUSE L'Ft: «È peggio di Enron» Muller: «La pulizia interna sarà spietata» Massimo Restelli

Volkswagen ha solo dieci giorni di tempo per rimediare allo scandalo del «dieselgate» e «ripulire» le sue auto dal software che ne manipola le emissioni. Altrimenti, dal prossimo 7 ottobre, i modelli incriminati della «macchina del popolo» non potranno più viaggiare sul suolo tedesco: l'Ufficio automobilistico federale (la Kba) ne ritirerà infatti il permesso di circolazione, vietando di fatto alle auto equipaggiate con i motori diesel «taroccati» non solo di essere vendute, ma anche di mettersi in moto. È un provvedimento draconiano, quello deciso ieri dalla Germania di Angela Merkel, che con questo ultimatum a Wolfsburg prova anche a scrollarsi di dosso le accuse di connivenza con la frode perpetuata per anni dal gruppo. Una figuraccia per la stessa immagine dell'«affidabile» governo di Berlino che, come ha dimostrato la crisi della Grecia, ha preteso di dettare il bello e il cattivo tempo alla politica dell'intera Eurozona e adesso si vede al centro di uno scandalo che si estende ai mercati finanziari: la stessa Bce avrebbe congelato l'acquisto, tramite il quantitative easing, dei finanziamenti concessi da Volkswagen Bank (il cui rating è stato tagliato) ai clienti che comprano le vetture a rate. Inevitabili le ricadute sul costo del denaro per Wolfsburg, già esposta a probabili class action. Lo scandalo Volkswagen - attacca il Financial Times - si sta rivelando peggiore del caso Enron, il colosso americano fallito nel 2001 dopo una truffa contabile che l'ha portata a essere bollata come «la madre di tutti gli scandali». Perché sono gli stessi profili del «dieselgate» ad apparire sempre più complessi: non solo l'Europa è stata zitta malgrado sapesse da tempo che le emissioni potessero essere facilmente manipolate, ma Vw era stata avvertita dall'illecito perfino da alcuni dei suoi fornitori. Secondo la Bild, il produttore di componenti Bosch avvisò infatti nel 2007 il colosso dell'auto che i software erano contrari alle disposizioni di legge e potevano essere installati solamente su vetture test, ma non su quelle da mettere su strada. E se non bastasse, la Faz, citando una relazione della squadra di audit interno a Volkswagen, ha riportato le denunce di un tecnico che nel 2011 aveva avvertito il management delle pratiche illegali. Insomma, un disastro di immagine per il gruppo che si autocelebra come «Das auto». Il neo capo azienda Matthias Mueller ha intanto inviato una lettera a tutti i dipendenti, sottolineando che il gruppo «darà luogo a una «spietata» operazione di pulizia interna per eliminare del tutto i «trucchi» utilizzati nei test per le emissioni, e quindi svilupperà e attuerà «i più rigidi» standard di governance e compliance presenti nell'industria. Allarme anche in casa Mercedes, quando i circa 11mila possessori di van Sprinter sono stati informati di un richiamo per un aggiornamento del software collegato al sistema di emissioni, in modo da prevenire «possibili inconvenienti con autorità e controllori». La società ha però replicato che il richiamo, a partire da giugno, «non ha assolutamente niente a che vedere con i problemi Volkswagen». La stessa Europa, comunque, è come sempre divisa nelle sue battaglie: il Guardian ha pubblicato un report in cui il Dipartimento britannico per l'Ambiente consigliava ai parlamentari europei inglesi di votare contro le nuove norme sulle emissioni, che prevedono appunto ispezioni a sorpresa su strada e non più in laboratorio.

2016 11.000 Il governo di Berlino si è impegnato a rendere più facili, dal 2016, le cause collettive in Germania Sono 11mila i proprietari di van Mercedes Sprinter che devono aggiornare il software delle emissioni

Foto: NELLA BUFERA La cancelliera tedesca Angela Merkel [LaPresse]

Pensioni flessibili, la linea del governo «Niente pasticci: scelta permanente»

Claudia Marin ROMA «LA FLESSIBILITÀ deve essere un'operazione strutturale, non una soluzione tampone o emergenziale per fronteggiare questa o quella esigenza del momento». Filippo Taddei, responsabile economico del Pd, uno dei registi della legge di Stabilità in gestazione, spiega l'impostazione di fondo del pacchetto previdenza per la manovra 2016. Ma per scoprire in quali interventi concreti si potrà tradurre questa linea basterà attendere pochi giorni. LA ROAD map del cantiere pensioni nei suoi tre capitoli fondamentali (flessibilità, esodati e opzione donna) prevede per domani un primo summit a livello tecnico tra gli sherpa di Palazzo Chigi, Mef e ministero del Welfare. Tra mercoledì e giovedì il menù ristretto di misure finirà sul tavolo di un vertice politico tra Matteo Renzi e i ministri Padoan e Poletti. A quel punto dovrebbe uscire l'atteso verdetto, con la soluzione che verrà inserita nella legge di Stabilità. Una soluzione che dovrà fare i conti con le coperture finanziarie: si ipotizzano circa 3 miliardi, da utilizzare anche per la nuova versione della decontribuzione, e all'appello ne mancherebbero ancora più della metà. Un vincolo che potrebbe condizionare fortemente l'esito della vicenda e condurre anche verso una forma iniziale di mini-flessibilità. Così come è tutto da chiarire il nodo della platea di riferimento: il pensionamento flessibile riguarderà solo i lavoratori senior che perdono il lavoro (opzione-uomo) e le donne (nuova versione dell'opzione-donna), tesi del ministero dell'Economia; o tutti i lavoratori, tesi del ministero del Lavoro. Per le uscite flessibili, in ogni caso, accantonate le proposte più soft di Lega e dello stesso Pd, come quella dei 41 anni di contributi per tutti o di «quota 100» (come somma di età e contributi: 62 anni e 38 anni di contributi, 61 anni e 39 di contributi o anche 60 anni e 40 di contributi), appare al momento in ribasso anche la proposta Damiano-Baretta, che permette di lasciare il lavoro anche a 62 anni di età e 35 di contributi, sia pure con una penalità massima dell'8% (2% l'anno). Ben più gettonata la soluzione Boeri di una soglia di accesso a 63 anni e di una penalizzazione basata sui contributi accumulati e sull'aspettativa di vita, in pratica un taglio del 3-4% per ogni anno di anticipo rispetto all'età pensionabile fino a un massimo del 12-15%. E IN QUESTO senso non è lontana da un tipo di pensionamento presente comunque nella riforma Fornero ma solo per il futuro. Se l'operazione dovesse riguardare solo i lavoratori anziani delle aziende in crisi, allora potrebbe tornare utile anche il prestito pensionistico nelle sue diverse versioni: in pratica i lavoratori interessati potrebbero richiedere un anticipo della prestazione (700 euro mensili) da restituire a rate sulla futura pensione. Un anticipo che potrebbe anche essere finanziato dalla stessa azienda. Quanto alla sorte della cosiddetta opzione-donna, va chiarito innanzitutto che fine faranno le domande presentate per il 2015 e rimaste nel limbo dell'Inps e su questo è attesa a giorni la sentenza del Tar per la class action presentata dal Comitato pro opzione. In secondo luogo, si tratterà di verificare come potrà essere prorogata per il futuro: ma qui entra in gioco la soluzione che verrà scelta per il pensionamento flessibile in generale.

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

1 articolo

ROMA

IL CASO

Ama, rifiuti trattati nel Nord Europa

Per la prima volta possibile esportare l'indifferenziato: in ballo 150 mila tonnellate all'anno, costo venti milioni. Si punta a ridurre la pressione sugli impianti per il Giubileo e superare il monopolio del servizio affidato a un solo privato. IL TMB DI VIA SALARIA NON RIPARTIRÀ MA RESTERÀ COME RISERVA, RIDOTTA LA PARTE CHE VIENE CONFERITA A COLARI

Mauro Evangelisti

Centocinquantamila tonnellate all'anno di rifiuti romani potrebbero partire verso il nord per essere trattati e smaltiti. E per la prima volta oltrepassare il confine. Non è una novità che Roma, per smaltire la spazzatura, si affidi ad altri territori, ma in questo caso ci sono due elementi inediti: si potrebbe andare all'estero e soprattutto potrebbero viaggiare i rifiuti non trattati e indifferenziati, come vengono raccolti dai cassonetti. Perché è importante? Fino ad oggi uno dei motivi di sofferenza del ciclo dei rifiuti romano, che causa l'effetto finale della spazzatura che resta sui marciapiedi con i cassonetti stracolmi, è stata l'insufficienza degli impianti di trattamento (Tmb). Con la possibilità di inviarne una fetta al nord, la pressione sugli impianti diminuisce. Il secondo motivo, più volte spiegato da Marino e dal management di Ama, è che fino ad oggi una quota consistente di rifiuti veniva affidata al privato - la Colari e i suoi due Tmb di Malagrotta - senza gara. Ora è stata fatta una prima gara che si avvia a conclusione. Dunque, la parte di trattamento dei rifiuti che il Comune di Roma e Ama hanno storicamente sempre incanalato ad un unico privato diminuirà. Ovviamente per ora si può usare solo il condizionale, perché ancora la gara non è stata ufficialmente completata. LA SCELTA Ma c'è un altro elemento importante, sempre avendo ben chiaro che a Roma quando si parla di rifiuti non vi sono mai certezze: una quota di spazzatura indifferenziata che se ne va fuori dal Lazio, rappresenterebbe una valvola di sfogo in vista del Giubileo quando è presumibile un aumento di produzione dei rifiuti. Gli occhi del mondo saranno puntati su Roma e la città non potrà permettersi figuracce. In sintesi: l'aggiudicazione della gara per i rifiuti non trattati, rappresenta un tassello importante nel piano per l'Anno Santo. Partiamo sempre dai numeri, ovviamente con un margine di approssimazione visto che il 2015 è ancora in corso: Roma produce 1.700.000 tonnellate di rifiuti all'anno; di queste, 700 mila sono di "rifiuti nobili", perché sono originate dalla differenziata e vengono riciclate; il resto, un milione, è invece la parte più difficile da smaltire: è l'indifferenziato che, al contrario di ciò che fino al 2013 è sempre stato fatto a Roma, non può più finire in discarica; deve, per legge, essere trattato e qui si arriva all'insidioso imbuto dei tmb. La metà circa va nel tmb di Ama di Rocca Cencia, a cui si è aggiunto il tritovagliatore; è fermo invece l'altro tmb dell'Ama, al Salaria, danneggiato da un incendio: in queste settimane sarà completato il collaudo per farlo ripartire, ma in realtà l'assessore Estella Marino ha già deciso che non sarà rimesso in funzione e resterà come impianto di riserva in caso di emergenza. Le altre 500 mila tonnellate vanno nei tmb di Malagrotta della Colari. IL VIAGGIO Bene, con la gara europea che si avvia alla conclusione - una parte - circa 150 mila tonnellate, potrebbe andare fuori regione, probabilmente nel Nord Europa (ma in attesa dell'ufficializzazione non ci sono certezze). Rispetto al progetto iniziale della gara - durata 48 mesi per circa 600 mila tonnellate di rifiuti all'anno e un costo iniziale di circa 90 milioni annui - c'è stata una frenata, perché non è facile trovare un'impresa (o una associazione di imprese) che si faccia carico di un quantitativo così importante. Quindi si potrebbe partire con 150.000 tonnellate annue (spesa ipotizzabile 20-25 milioni di euro), ma è già in programma la pubblicazione di un altro bando.